

Da: minoranzainunicredit@alice.it
Inviato il: 25-giu-2014 10.18
A: <collegiosindacalesegreteria@unicredit.it>, <collegiosindacalesegreteria@unicredit.eu>
Cc:
Oggetto: I: Carenze del verbale dell'assemblea dei soci Unicredit del 13.5.2014 (a Roma) pubblicato il 12.6.2014 sul sito di Unicredit.

Allegati:

-  2. Intervento 1° p. odg.doc (61K)
-  3. replica al 1° p. odg.doc (38K)
-  2.1 all.A 1°Int Prosp '08-'13.pdf (923K)
-  1. dichiarazione opp nomina notaio in ordinaria.doc (32K)
-  2.2 all.B 1°Int Elenco off sh Unicredit.pdf (6K)
- 8. audio ass 13.5.'14 Un audio Sibilla-Rosan.amr (1867K)
-  2.3 all.C 1°Int Elenco off sh ex B.Mediter.pdf (19K)
-  7. all G verb ass Intesa 8.5.14.pdf (286K)
-  6. all D-E verb ass Credem 30.4.14.pdf (377K)
-  5. all I verb ass Mps 29.4.14.pdf (2510K)
- 4. audio ass 13.5.'14 Un dich Rosa oppos notaio.amr (444K)
-  1.1 alleg dich spec 18.249%.jpg (763K)
-  1.2 all dich grafico +600.jpg (168K)

ALLEGATO LETT. A ALL'ATTO
 34343 DI REPERTORIO
 16515 DI RACCOLTA

Ai Signori

Maurizio Lauri Presidente Collegio Sindacale Unicredit spa
Giovanni Battista Alberti Sindaco Unicredit spa
Cesare Bioni Sindaco Unicredit spa
Enrico Laghi Sindaco Unicredit spa
Maria Enrica Spinardi Sindaco Unicredit spa

Il 17 giugno scorso è stata inoltrata ai vertici di Unicredit e delle Autorità di controllo Banca D'Italia e Consob la nota di posta elettronica (con gli allegati n.ri 1, 1.1, 1.2, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 3, 4, 5, 6, 7, 8) avente ad oggetto «**carenze del verbale dell'assemblea dei soci Unicredit del 13.5.2014 (a Roma) pubblicato il 12.6.2014 sul sito di Unicredit**» e riportata di seguito.

Poiché nell'elenco dei destinatari è mancata la componente dell'organo societario del Collegio Sindacale (peraltro interamente presente ai lavori dell'assemblea dei soci del 13.5.2014 a Roma), si fa fronte alla carenza con questa trasmissione e ci si scusa per il suo differimento.

I più distinti saluti.

Saverio Telesca (socio gruppo di azionisti/risparmiatori - persone fisiche di minoranza ex Banca Mediterranea costretto a confluire nel 2007 in Unicredit)

--Messaggio originale-- Da: minoranzainunicredit@alice.it Data: 17-giu-2014 3.06

A: <giuseppe.vita@unicredit.eu>, <federico.ghizzoni@unicredit.eu>, <ignazio.visco@bancaditalia.it>, <g.vegas@consob.it>, <smariconda@notariato.it>

Cc: <francesco.palazzolo@unicredit.eu>, <roberta.nanula@bancaditalia.it>, <avv.rosania@alice.it>, <fs.telesca@libero.it>, <giulianotargiacomo@alice.it>, <amdrea@gmail.com>, <dopot@tiscalinet.it>

Ogg: Carenze del verbale dell'assemblea dei soci Unicredit del 13.5.2014 (a Roma) pubblicato il 12.6.2014 sul sito di Unicredit.

A **Giuseppe Vita** Presidente Unicredit spa
 A **Federico Ghizzoni** Amministratore Delegato Unicredit spa
 A **Ignazio Visco** Governatore Banca D'Italia
 A **Giuseppe Vegas** Presidente Consob
 A **Salvatore Mariconda** Segretario verbalizzante assemblea ordinaria Unicredit spa

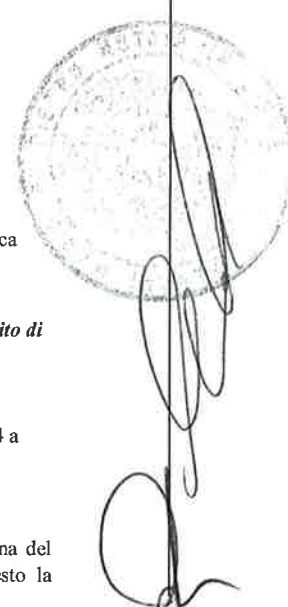
e per conoscenza:

A **Francesco Palazzolo** Dirigente Responsabile Legal Italy Department Unicredit spa
 A **Roberta Nanula** Dirigente dell'Area Vigilanza Bancaria e Finanziaria di Banca d'Italia
 Alla **Rappresentanza** del gruppo di minoranza in Unicredit di soci/persone fisiche provenienti dall'ex controllata Banca Mediterranea e loro incaricati/partecipanti alle assemblee societarie di Unicredit.

Oggetto: Carenze del verbale dell'assemblea dei soci Unicredit del 13.5.2014 (a Roma) pubblicato il 12.6.2014 sul sito di Unicredit.

Il 12.6.2014 è stato pubblicato sul sito web il verbale dell'assemblea degli azionisti Unicredit tenuta il 13 maggio 2014 a Roma, dove vi ha preso nuovamente parte, a causa della nota vertenza sorta nel 2000, il gruppo dei soci risparmiatori persone fisiche di minoranza dell'ex controllata Banca Mediterranea (costretto a confluire nel 2007 in Unicredit quale incorporante di Capitalia/Banca di Roma), nella circostanza rappresentato da Elman Rosania e da Alfredo Sonnessa.

Poco dopo l'apertura dei lavori assembleari il rappresentante del gruppo Elman Rosania è intervenuto sulla nomina del notaio Salvatore Mariconda a segretario verbalizzante, leggendo una dichiarazione scritta (doc1) di cui ha chiesto la



trascrizione integrale a verbale.

Rosania inoltre ha chiesto l'allegazione a verbale, quale parte integrante della sua dichiarazione, sia del "Prospetto dati" (doc.1.1) dell'aumento del capitale societario di Unicredit - avvenuto in Borsa tra il 9 ed il 20 gennaio 2012 - sia del relativo grafico dimostrativo delle oscillazioni fino al 600% (doc.1.2) che, se rapportato al tasso d'interesse annuo, numeri alla mano realizza il tasso/rendimento del 18.249,00% in soli 12 giorni (documento allegato "I" del verbale notarile dell'assemblea soci Monte dei Paschi di Siena del 28.12.2013, http://www.mps.it/NR/rdonlyres/684B04B2-1745-4ABB-A71D-DDB5E943BF03/71900/allegatoI_1_L_verbaleassemblea28122013.pdf).

La citata dichiarazione ed i due documenti, peraltro consegnati alla presidenza dell'assemblea Unicredit del 13.5.2014 ed inviati il successivo 14.5.2014 alle SS.VV. con e-mail "minoranzainunicredit@alice.it" contenente n.8 allegati (n.ri 1, 1.1, 1.2, 2, 2.1, 2.2, 2.3 e 3 che si allegano anche a questa e-mail), sono stati totalmente omessi dal verbale ufficiale - come può rilevarsi confrontando il relativo file audio (n.4 allegato) - e tale omissione ha gravemente leso e distorto la partecipazione del gruppo minoritario ex Banca Mediterranea e l'obiettivo informativo al pubblico in merito all'assemblea dei soci Unicredit del 13.5.2014.

Ma non è tutto.

Il medesimo rappresentante del gruppo minoritario ha svolto un successivo intervento in assemblea al 1° punto dell'o.d.g., leggendo un testo scritto, di cui ha chiesto la trascrizione a verbale con l'allegazione dei tre seguenti documenti quale parte integrante dell'intervento:

- A. lo "schema-prospetto" (doc.2.1) dei dati di gestione 2008-2013" di Unicredit, dal quale si rileva anche la **vanificazione negli ultimi sei anni delle risorse di 100,5 miliardi di euro** tra cancellazioni e rettifiche di valore per svalutazioni su crediti, avviamenti e immobilizzazioni materiali ed immateriali;
- B. l' "elenco" (doc.2.2) delle 31 partecipazioni societarie di Unicredit aventi sede in località off shore (nel Delaware-Usa a Dover e Wilmington, nelle Cayman a George Town, a Hong Kong, Singapore, Taipei, Almaty City, Puerto de la Cruz) e di altre 11 partecipazioni aventi sede in Lussemburgo, rientranti nel novero delle 757 partecipazioni complessive di Unicredit (cfr. pagine 99-141 del volume del bilancio consolidato 2013);
- C. altro "elenco" (doc.2.3) redatto dal gruppo di minoranza ex Banca Mediterranea ed esplicativo delle stesse partecipazioni in località off shore e in Lussemburgo.

Poiché neanche questi tre documenti sono stati allegati al verbale, la reiterata condotta omissiva della presidenza assembleare di Unicredit ha ulteriormente leso e distorto la partecipazione del gruppo minoritario ex Banca Mediterranea e l'obiettivo informativo al pubblico in merito all'assemblea dei soci Unicredit del 13.5.2014.

E le molteplici omissioni innanzi evidenziate sono ancor più gravi nella fattispecie, perché sono state attuate da un ufficio di presidenza dell'assemblea Unicredit composto da un notaio quale segretario-verbalizzante.

Se poi si opera il raffronto tra la presidenza assembleare di Unicredit e le presidenze assembleari di altri istituti di credito, la condotta attuata dalla presidenza assembleare di Unicredit nei confronti del gruppo minoritario ex Banca Mediterranea risulta marcatamente penalizzante e discriminatoria.

Infatti:

- nel verbale dell'assemblea degli azionisti MPS del 29.4.2014 a Siena, dove il gruppo minoritario ex Banca Mediterranea ha partecipato intervenendo in veste osservativa, il Presidente Alessandro Profumo (ex AD Unicredit fatto dimettere il 21.9.2010 con liquidazione di 40,6 milioni di euro) e il notaio Mario Zanchi segretario-verbalizzante hanno allegato alla lettera "I" sia lo "schema-prospetto dei dati di gestione 2008-2013" di Unicredit, sia l' "elenco" delle 31 partecipazioni societarie di Unicredit aventi sede in località off shore + altre 11 in Lussemburgo (doc.5 allegato);
- nel verbale dell'assemblea degli azionisti Credem del 30.4.2014 a Reggio Emilia, dove il gruppo minoritario ex Banca Mediterranea ha partecipato intervenendo nuovamente in veste osservativa, il Presidente Giorgio Ferrari ed il notaio Gian Marco Bertacchini segretario-verbalizzante hanno allegato alle lettere "D-E" sia lo "schema-prospetto dei dati di gestione 2008-2013" di Unicredit, sia l' "elenco" delle 31 partecipazioni societarie di Unicredit aventi sede in località off shore + altre 11 in Lussemburgo (doc.6 allegato);
- nel verbale dell'assemblea degli azionisti di Intesa Sanpaolo dell'8.5.2014 a Torino, dove il gruppo minoritario ex Banca Mediterranea ha partecipato intervenendo in veste osservativa, il Presidente Giovanni Bazoli e il notaio Ettore Morone segretario-verbalizzante hanno allegato alla lettera "G" sia lo "schema-prospetto dei dati di gestione 2008-2013" di Unicredit, sia l' "elenco" delle 31 partecipazioni societarie di Unicredit aventi sede in località off shore + 11 in Lussemburgo (doc.7 allegato) e al riguardo il Consigliere Delegato Carlo Messina ha risposto al rappresentante del gruppo Elman Rosania che «la Società (Intesa Sanpaolo) prenderà in considerazione la proposta di inserire in bilancio uno schema sintetico con le voci più significative di carattere gestionale e si valuterà se farlo nel bilancio 2014; Intesa Sanpaolo è presente alle Isole Cayman solo con una succursale della filiale di New York, che ha un'operatività marginale ed è in via di dismissione» (pag.150 verbale assemblea 8.5.'14; link: http://www.group.intesasanpaolo.com/scripts/sir/0/si/09/contentData/view/20140606_Verbale_Assemblea_ord.pdf?cid=CNT-04-00000001EA0D5&et=applicazione/pdf).

E' evidente che sull'allegazione al verbale dei documenti consegnati in assemblea dal rappresentante del gruppo minoritario Elman Rosania, delle due l'una: o hanno sbagliato gli uffici di presidenza assembleare di MPS, Credem, Intesa Sanpaolo e i rispettivi notai segretari-verbalizzanti Mario Zanchi (MPS), Gian Marco Bertacchini (Credem), Ettore Morone (Intesa Sanpaolo) oppure ha sbagliato la presidenza assembleare di Unicredit e il notaio segretario-verbalizzante Salvatore Mariconda. Di conseguenza si chiede che per le condotte errate siano adottati i provvedimenti conseguenziali, anche di natura riparatoria e/o sanzionatoria, in primo luogo da parte delle Autorità di vigilanza di Banca d'Italia e Consob che, nel caso dovessero ritenere non tenute a provvedere, potrebbero minare le fondamenta della loro stessa **esistenza istituzionale**, perché verrebbe meno l'essenziale controllo di garanzia sia sulla corretta rappresentazione del "sensibile" dibattito assembleare, sia sulla completa ed esaustiva informativa dovuta al pubblico nella delicata materia del bilancio d'esercizio, strumento cardine di gestione societaria.

E vi è di più.

Il verbale assembleare presenta diverse carenze, rispetto a quanto letto e sviluppato a braccio dal rappresentante del gruppo minoritario Elman Rosania al 1° punto dell'o.d.g., che riguardano tra l'altro la pagina 103 (dopo le parole "la principale sede") e le pagine 154 (2° periodo), 156 (1° periodo) e 157 (1° periodo), come può evincersi confrontando i relativi files audio (doc.8 allegato).

Non va trascurato poi che incidentalmente si sono individuate altre omissioni e carenze di trascrizione nel verbale che, ad

esempio, riguardano l'intervento del deputato Carlo Sibilia, sulla cui partecipazione Elman Rosania ha precisato in sede di replica che «il gruppo di minoranza meridionale dell'ex Banca Mediterranea come ha fornito disponibilità alle richieste informative provenienti dal deputato della Repubblica Italiana Carlo Sibilia, presente ed intervenuto in questa assemblea di Unicredit, si è reso parimenti disponibile a fornire eventuale sostegno informativo a tutte le forze politiche parlamentari, come reso noto con la specifica nota e-mail inoltrata il 1° aprile 2014 dal socio Saverio Telesca a tutti i Capigruppi della Camera dei Deputati e del Senato, che ha registrato il riscontro del solo onorevole Giancarlo Giorgetti».

Confrontando il video posto su youtube (<http://www.youtube.com/watch?v=GeVWe9QoHQ0>) come chiesto nell'assemblea dei soci Unicredit, risultano infatti non trascritte, o erroneamente riportate a verbale, svariate affermazioni dell'intervento del deputato Carlo Sibilia:

1) a pagina 91 del verbale notarile

- mancano le parole «**Uno strano caso!**» dopo le parole «*ho voluto partecipare e seguire diverse assemblee dei soci dei principali gruppi bancari quotati in Borsa (che sono poi incidenti nella vita del Paese), perché ritengo faccia bene al sapere umano e perché si acquisiscono importanti notizie che la stampa tradizionale non riesce o non vuole fornire*», al 9° rigo;
- invece di riportare le parole «**Così 3.000 pagine possono ridursi a 2 sole pagine. Ho pensato: una bella semplificazione, un bel risparmio di fatica e quindi una bella proposta!**» risulta verbalizzato «*Così 3.000 pagine possono ridursi a 2 sole pagine: una bella semplificazione e anche un bel risparmio di fatica, ho pensato!*», al 21° rigo;

2) a pagina 92 del verbale notarile

- mancano le parole «**vi assicuro**» dopo le parole «*un cittadino comune*», al 7° rigo;
- mancano le parole «**(poi sarebbe bello sapere chi sono questi sei clienti!)**» dopo le parole «*Unicredit ha impiegato 92 miliardi di euro per i grandi rischi a favore di soli 6 clienti!*», al 17° rigo;

3) a pagina 93 del verbale notarile mancano le parole «**tre finanziarie noi dovevamo trovare 4 milioni di euro per il popolo della Sardegna che soffriva per l'alluvione**» dopo le parole «*Unicredit ha vanificato nel solo sessennio 2008-2013 tra rettifiche e cancellazioni per svalutazioni la stratosferica somma di oltre 100 miliardi di euro*», al 2° rigo;

4) a pagina 95 del verbale notarile mancano le parole «**Io ho denunciato queste cose alla Camera il 28 gennaio 2014 e nessuno se n'è occupato!**» dopo le parole «*Perché su tale impressionante speculazione in Unicredit, che potrebbe riproporsi a breve nell'aumento di capitale del MPS di Alessandro Profumo (ex Cco in Unicredit), non risultano essere state espletate indagini da parte delle Autorità e soggetti nazionali preposti alla vigilanza?*», avendo erroneamente riportato tra parentesi «*l'argomento è stato peraltro trattato il 28.1.2014 nel dibattito svolto alla Camera dei Deputati?*», al 9° rigo.

In ultimo il verbale dell'assemblea dei soci Unicredit del 13.5.2014 è stato posto sul sito per la prima volta con un file di 468 pagine (di cui 234 pagine di narrativa scritta) in formato Pdf «senza ricerca per parola», che inibisce la lettura dei motori di ricerca e rende difficile - se non impossibile - la consultazione delle diverse parti del testo, a differenza dei verbali delle pregresse assemblee Unicredit redatti in formato «Pdf con ricerca per parola» all'interno.

In base a quanto innanzi esposto e rilevato, si chiede al Presidente, all'Amministratore Delegato e a tutti gli altri vertici e dirigenti di Unicredit:

- a) di porre sul sito web di Unicredit, sotto il «verbale Pdf» nella parte dell'assemblea ordinaria dei soci del 13.5.2014, un altro Pdf contenente tutti i documenti innanzi citati ed omessi dal verbale, pur essendo stati consegnati in assemblea al notaio Salvatore Mariconda dal rappresentante del gruppo di minoranza dell'ex controllata Banca Mediterranea ed allegati alla presente e-posta con i numeri 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3;
- b) di sostituire sul sito web di Unicredit il verbale dell'assemblea dei soci Unicredit del 13.5.2014 in formato «Pdf senza ricerca per parola» con altro Pdf che consenta la ricerca per parola e comunque abbia la stessa numerazione ed impaginazione della versione originale di 468 pagine.

Nel contempo si chiede alle Autorità di vigilanza Banca d'Italia e Consob:

- * di valutare i contenuti della presente nota e di adottare i provvedimenti conseguenti alle condotte lesive tanto della partecipazione del gruppo minoritario ex Banca Mediterranea, quanto dell'obiettivo informazione al pubblico in merito all'assemblea dei soci Unicredit del 13.5.2014;
- * di esercitare tutti i poteri di vigilanza, affinché il dibattito nelle assemblee dei soci di Unicredit (primo gruppo bancario italiano) venga consacrato alla completa verità, rendendolo pubblico anche tramite audio-video in diretta e differita, al pari di BnpParibas (prima banca francese) che da quest'anno ha posizionato versioni video tradotte anche in italiano ed olandese nel proprio sito web.

La presente e-posta viene trasmessa per conoscenza ai dirigenti Francesco Palazzolo di Unicredit e Roberta Nanula di Banca d'Italia che, per quanto di rispettiva competenza, sono già stati destinatari di corrispondenza del gruppo minoritario, formulando comunque ogni altra riserva, anche di inoltro in ulteriori ambiti istituzionali.

Nel restare in attesa di riscontro, si inviano i più distinti saluti.

Saverio Telesca (socio gruppo di azionisti/risparmiatori - persone fisiche di minoranza ex Banca Mediterranea costretto a confluire nel 2007 in Unicredit)

This e-mail is confidential and may also contain privileged information. If you are not the intended recipient you are not authorised to read, print, save, process or disclose this message. If you have received this message by mistake, please inform the sender immediately and delete this e-mail, its attachments and any copies. Any use, distribution, reproduction or disclosure by any person other than the intended recipient is strictly prohibited and the person responsible may incur penalties.
Thank you!

Assemblea degli Azionisti 34343 DI REPERTORIO

Siena 15 Settembre 2015

N° 16515 DI RACCOLTACategoria **Servizio Assemblea**

Cognome	Nome	Società
ANGIOLINI	ALFREDO	
AZZARONE	LUCIEN	
BAO	RAIMONDO	
BARIATTI	STEFANIA	
BAROSINI	ANTONIO	
BARTALUCCI	GABRIELE	
BEGANI	DIMITRI	
BERNARD DEROUVRO	BEATRICE	
BERNARDI	FABRIZIO	
BIANCHI	IORELLA	
BIZZARRI	GIULIO	
BONACCHI	NICOLA	
BONFANTI	ALESSANDRO	
BONVICINI	DANIELE	
BORGHERESI	MARIO	
BORGHINI	CLAUDIA	
BRUNO	PAOLO	
BRUTTINI	FEDERICO	
CABIATI	FRANCESCA	
CAGNESCHI	ROBERTO	
CALVOSA	LUCIA	
CAPPELLO	MARIA ELENA	
CASINI	VICTOR HUGO	
CASTELLINI	CINZIA	
CENDERELLI	ELENA	
CIACCI	FLAVIO	
COLLIGIANI	NICOLA	
DAMIANI	GIOVANNI	
DELLA SCALA	PIERO	
DI VITTORIO	GIULIA	
DRAGONE	ROBERTA	
FALCIAI	ALESSANDRO	
FRANCESCHINI	CARLO	
GARGANO	GAETANINO	
GIRELLO	ANNA	
GRANAI	ROBERTO	
GRANAI	SILVIA	
GUIDOTTI	GIGLIOLA	
GUIGGIANI	GUIDO	
IACOVONE	LORENZO	
INNOCENTI	LUCA	
ISOLANI	ROBERTO	
JANNAcone	GIOVANNI	
KOCI	ERNESTO	
KOSTORIS	IORELLA	
LANZA	GIUSEPPE	
LORENZETTI	MIRELLA	
MACIS	SONIA	
MAFFEI	MARIA	
MASINI	MADDALENA	
MATERAZZI	DUILIO	
MENZO	SALVATORE	
MIGLIORE	MARIA	
MIGLIORINI	LUIGI	
MILANESCHI	MAURIZIO	
MONICELLI	ENRICO	
PEDANI	ALESSANDRO	
PESCE	SANDRO	
PIANIGIANI	SIMONE	
PIERI	STEFANO	
PIERONI	DUCCIO	



Assemblea degli Azionisti

Siena 15 Settembre 2015

Categoria **Servizio Assemblea**

Cognome	Nome	Società
PILLI	NICOLA	
PUTATURO	GAETANO	
RAIMONDO	SONIA	
RICCI	GIAMPIERO	
ROMANCHENKO	VALENTINA	
RONCUCCI	ANDREA	
ROSI	ANTONIO	
RUGGERI	MAURO	
SALVADORI	PAOLO	
SPAGNOLI	LUCA	
STERLACCI	GIUSEPPE	
TOZZI	FEDERICO	
TRAMONTANA	LUCA	
TRAMONTANA	SIMONA	
TRUZZOLI	STEFANIA	
TURICCHI	ANTONINO	
VALERIANI	ANDREA	
VALLI	GUIDO	
VIERI	BRUNO	
VIOLA	FABRIZIO	
WHAMOND	CHRISTIAN	

Presenti **82**Categoria **Staff**

Cognome	Nome	Società
AGGRAVI	MARIA ELENA	
AMORUSO	MARCO	
BARBARULO	ANGELO	
BATI	CARLOTTA	
BELLUCCI	LEONARDO	
BETUNIO	ARTURO	
BEZZINI	FEDERICA	
BOETTI	LORENZO	
BONORA	MANUELE	
BRAGADIN	MARCO	
CARNEADE	ETTORE	
CATTICH	FRANCESCO	
CIGALOTTI	PAOLO	
CLARELLI	NICOLA	
CONTI	GIOVANNI	
DA RIO	MARTINO ANDREA	
DALLA RIVA	ILARIA MARIA	
DALLE MURA	STEFANO	
DE LAURENTIIS	GIOVANNI	
DEL CARRETTO	ALERAMO	
DRAGHI	BARBARA	
FAGIOLI	ENRICO	
FANTI	FRANCESCO	
FANTI	VALENTINO	
FERRONI	PIER LUIGI	
FLORIO	PIERO	
GALGANI	CHIARA	
GALLO	FEDERICO	
GIANNETTI	SIMONA	
GRASSIS	LUCA	
GRAZIANI	PAOLO	



Assemblea degli Azionisti

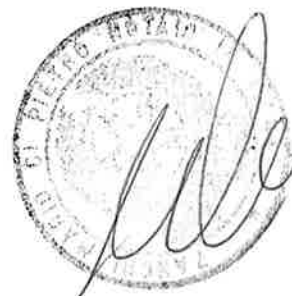
Siena 15 Settembre 2015

Categoria **Staff**

Cognome	Nome	Società
IERARDI	ALESSANDRO	
LAPUCCI	LUISA	
LEANDRI	FABRIZIO	
LOMBARDI	GIOVANNI	
MARCHETTI	BEATRICE	
MARIANGELI	GIANFRANCO	
MARZOCCHI	FRANCESCO	
MINGRONE	BERNARDO	
MOLINARI	MASSIMO	
MONTALBANO	ALFREDO	
MORELLI	DUCCIO	
PAPANIAROS	ALESSANDRO	
PASUT	CHIARA	
PIZZETTI	LETIZIA	
PIZZOLANTE	FRANCESCO	
QUAGLIANA	RICCARDO	
RICCI FELIZIANI	FABIO	
ROSSI	ROBERTO	
ROVELLINI	ANDREA	
SALVO`	NICOLETTA	
SANDRETTI	BRUNA	
SANNITI	STEFANO	
SAVARESE	LUCIA	
SCALIOTI	ROSSELLA	
SCHINTU	FABRIZIO	
SCUDELLA	ANGELA	
SERRA	GIANLUCA	
TOSELLI	BARBARA	
VICINANZA	SERGIO	
VISCONTI	MARIO	
VITTO	FEDERICO	

Presenti **62**Categoria **Ospite**

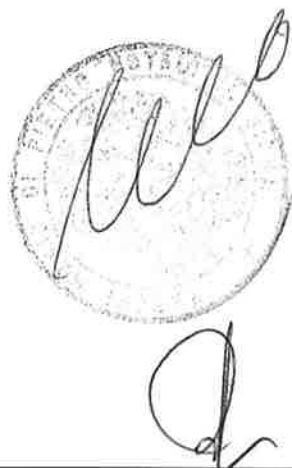
Cognome	Nome	Società
ANTOLINI	GUIDO	
BENSAIA	RAFFAELLO	
BONFIGLIO	MASSIMILIANO	
BRUNAMONTI	FABIO	
CASINI	FRANCO	
CHIULLI	FRANCESCO	
D'AMICO	ROMOLO	
DAMIANI	ANTONIO	
DI STEFANO	STEFANO	
GIUGGIOLI	ANDREA	
MAGNI	CARLO	
MOTALBANO	MARIO	
ROMEO	ALESSANDRA	
SCARPELLINO	ALESSIA	
SESTIGIANI	NORBERTO	
SPINELLI	ANTONIO	
USAI	DAVIDE	
VITALI	BRUNO	
VOLTOLINI	GABRIELE	
ZICKER	BRUNO	



Assemblea degli Azionisti

Siena 15 Settembre 2015

Presenti . **20**

A circular stamp, likely a company seal, is located in the bottom right corner. It contains a signature in cursive script. Below the stamp, there is another signature, possibly a second one or a correction.

Totale Generale **164**

MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA
BANCA DAL 1472**AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

Gli Azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ("BMPS" o "Società" o "Banca") sono convocati in Assemblea Ordinaria in **Siena – Viale Mazzini 23** – il **15 settembre 2015 alle ore 9.30**, in **unica convocazione**, per trattare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina di un amministratore per integrazione del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Scelta, tra i membri del Consiglio di Amministrazione, del Presidente (ed occorrendo del Vice-Presidente). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Informazioni generali

Le azioni ordinarie sono n. 2.932.079.864 e ognuna di esse attribuisce il diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie. Alla data del presente Avviso di Convocazione BMPS detiene n. 147.618 azioni ordinarie a titolo di usufrutto; il diritto di voto relativo a tali azioni risulta sospeso.

Nomina di amministratore e scelta del Presidente

Si precisa che riguardo ai punti all'ordine del giorno non sono state formulate proposte da parte del Consiglio di Amministrazione.

Nel far rinvio all'art. 15 dello Statuto sociale (reperibile nel sito www.mps.it nella sezione *Investors&Ricerca – Corporate Governance*), si evidenziano sin d'ora i seguenti punti.

L'Assemblea sarà chiamata a deliberare la nomina di un amministratore ad integrazione del Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di legge, senza l'applicazione del voto di lista (art. 15, comma 1, paragrafo 1.7 dello Statuto).

Si fa inoltre rinvio a quanto previsto, sul possesso dei requisiti e sulle cause di decadenza, all'art. 15 dello Statuto (reperibile nel sito www.mps.it nella sezione *Investors&Ricerca – Corporate Governance*).

Fermo restando che le candidature potranno essere presentate anche in sede di Assemblea, al fine di agevolare lo svolgimento dei lavori assembleari, si invitano gli Azionisti a depositare le eventuali proposte presso la sede sociale con congruo anticipo e, indicativamente, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea. Le candidature potranno essere corredate da una dichiarazione di accettazione del candidato attestante, sotto la propria responsabilità, l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, ed il rispetto dei limiti di età previsti dallo Statuto e la non sussistenza di situazioni rilevanti ai sensi dell'art. 36 "Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari" del D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto e l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli articoli 147-ter e 148, comma 3 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche (il "TUF") e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, nonché da un *curriculum vitae*, in italiano e in inglese, contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche professionali e dall'elenco degli eventuali incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società. I candidati saranno inoltre tenuti a dichiarare di non ricoprire la carica di membro del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza di banche concorrenti, non facenti parte del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena, che dispongano di licenza bancaria rilasciata dall'autorità di vigilanza e siano attive nei mercati della raccolta bancaria o dell'esercizio del credito ordinario in Italia.

In conformità a quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza per le banche (Circ. n. 285 del 17 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni) in materia di composizione degli organi collegiali, si ricorda che il Consiglio di Amministrazione, in occasione dell'ultima Assemblea del 16 aprile 2015 ha provveduto a portare a conoscenza degli Azionisti, tramite apposito documento pubblicato e disponibile sul sito internet della Banca www.mps.it e depositato presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, le valutazioni in merito alla propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale in relazione agli

obiettivi indicati nelle suddette Disposizioni di Vigilanza ed il profilo teorico (ivi comprese caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza) dei candidati, ritenuto opportuno a questi fini, affinché la scelta dei candidati possa tener conto delle professionalità e dei requisiti richiesti. Inoltre, in conformità a quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza per le banche in materia di composizione degli organi collegiali, il Consiglio di Amministrazione provvederà a pubblicare le relazioni illustrative degli argomenti all'ordine del giorno di cui all'art. 125-ter del TUF, che saranno pubblicate sul sito internet della Banca www.mps.it e depositate presso la sede sociale e la società di gestione del mercato.

Partecipazione all'Assemblea

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione, effettuata alla Banca da un intermediario abilitato, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del **4 settembre 2015**, settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione.

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea: pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

Sarà possibile per i titolari di azioni depositate presso la Banca e possessori di *PasKey Internet Banking* effettuare anche tramite tale applicativo la richiesta di partecipazione in Assemblea, secondo le modalità ed i tempi tecnici indicati a mezzo lo stesso applicativo.

La partecipazione degli Azionisti in Assemblea è regolata dalle norme di legge, regolamentari e statutarie in materia.

Procedura per l'esercizio del voto per delega

Colui al quale spetta il diritto di voto potrà farsi rappresentare in Assemblea nei modi di legge, utilizzando la formula di delega eventualmente inserita in calce alla copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario o, in ogni caso, compilando il modulo di delega disponibile sul sito internet www.mps.it (nella sezione *Investors&Ricerca – Corporate Governance – Assemblee e CdA*).

La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 21 comma 2 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

Il rappresentante – attestando sotto la propria responsabilità l'identità del delegante e la conformità della copia della delega all'originale della stessa – può consegnare, in luogo dell'originale, una copia della delega all'atto del ricevimento pre-assembleare; tale copia può essere anche trasmessa, anticipatamente alla data dell'Assemblea, alternativamente in formato elettronico tramite il sito www.mps.it (nella sezione *Investors&Ricerca – Corporate Governance – Assemblee e CdA*), o tramite *PasKey Internet Banking* per i possessori di tale applicativo o all'indirizzo di posta elettronica certificata bancamps.settoreaffarisocietari@postacert.gruppo.mps.it o mediante invio al numero di fax +39/0577/296396.

Ai sensi della normativa vigente, il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tenere traccia per un anno, a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari, delle istruzioni di voto eventualmente ricevute.

Rappresentante Designato dall'Emittente

Per l'Assemblea di cui al presente Avviso di Convocazione, la Banca ha designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, la società Computershare S.p.A. (di seguito il "**Rappresentante Designato**") quale soggetto a cui l'avente diritto di voto, legittimato nelle forme di legge, può gratuitamente conferire delega con istruzioni di voto, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 135-undecies del TUF. La delega al Rappresentante Designato ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano impartite istruzioni di voto su tutte ovvero su alcune delle materie all'ordine del giorno.

La delega al Rappresentante Designato è conferita mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo con le istruzioni di voto disponibile sul sito internet www.mps.it (nella sezione *Investors&Ricerca – Corporate Governance – Assemblee e CdA*) oppure richiesto agli indirizzi in calce riportati.

I moduli per il rilascio della delega e delle istruzioni di voto, debitamente compilati e firmati in originale, dovranno pervenire per posta al Rappresentante Designato – unitamente a copia di un documento di

identità valido – entro le ore 24:00 del giorno **11 settembre 2015**, all'indirizzo di *Via Monte Giberto 33, 00138, Roma*. Copia della delega con istruzioni di voto, accompagnata da una dichiarazione che ne attesti la conformità con l'originale, potrà eventualmente essere anticipata al Rappresentante Designato, entro il medesimo termine, per posta elettronica all'indirizzo ufficioroma@pecserviziotitoli.it o via fax al numero +39/06/45417450. Entro lo stesso termine, delega e istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalità. La delega ha effetto solo per le proposte in relazione alle quali sono state conferite istruzioni di voto. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non sono state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

A partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso di Convocazione, il Rappresentante Designato metterà a disposizione per informazioni e chiarimenti il numero telefonico +39/06/45417413 e la casella e-mail ufficioroma@pecserviziotitoli.it. La comunicazione effettuata alla Banca dall'intermediario, attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto, è necessaria anche in caso di conferimento della delega al Rappresentante Designato; in mancanza della predetta comunicazione, la delega dovrà considerarsi priva di ogni effetto.

Diritto di porre domande

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande solo sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea – improrogabilmente entro il giorno **12 settembre 2015** compreso, – trasmettendole, unitamente alla comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato, al numero di fax +39/0577/296396 o all'indirizzo di posta elettronica certificata bancamps.settoreaffarisocietari@postacert.gruppo.mps.it. Alle domande sarà data risposta al più tardi durante la stessa Assemblea, anche mediante messa a disposizione di ciascuno degli aventi diritto al voto delle relative risposte in formato cartaceo. Potrà essere fornita una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Integrazione dell'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente Avviso di Convocazione, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

La domanda – unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione e copia di un documento di identità (per le persone fisiche) oppure della documentazione attestante i relativi poteri (per le persone giuridiche) – dovrà essere presentata per iscritto e consegnata presso la Sede sociale oppure inviata per posta raccomandata a *Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Area Legale e Societario, Piazza Salimbeni 3, 53100, Siena* o tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo bancamps.settoreaffarisocietari@postacert.gruppo.mps.it.

La titolarità della quota minima di capitale sociale sopra indicata è attestata da parte di un intermediario abilitato in conformità alle proprie scritture contabili, attestanti il possesso di almeno un quarantesimo del capitale sociale e recanti l'indicazione del diritto sociale esercitabile.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, verrà data notizia, nelle stesse forme prescritte dalla legge per l'Avviso di Convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno verranno messe a disposizione del pubblico con le modalità di legge, contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione.

I soci che richiedono l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare o presentano proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno devono predisporre una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine

del giorno; detta relazione deve essere trasmessa al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della relativa richiesta, come sopra indicato. La relazione verrà messa a disposizione del pubblico, accompagnata dalle eventuali valutazioni dell'organo di amministrazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione dell'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione con le modalità di legge.

Voto per corrispondenza o con mezzi elettronici

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Documentazione

La documentazione concernente gli argomenti all'ordine del giorno sarà depositata nei termini di legge presso la Sede sociale (in *Siena, Piazza Salimbeni 3*) e presso la società di gestione del mercato (Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari 6) a disposizione degli Azionisti che avranno facoltà di ottenerne copia. Detta documentazione (unitamente al presente Avviso di Convocazione) sarà altresì messa a disposizione sul sito internet www.mps.it, nella sezione *Investors&Ricerca – Corporate Governance – Assemblee e CdA*, unitamente ai moduli che gli Azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega ordinaria o al Rappresentante Designato, come sopra indicato. Nel medesimo sito internet sono inoltre disponibili una "*Guida per l'Azionista*" che riepiloga le norme che regolano la partecipazione in Assemblea precedentemente citate, nonché le informazioni sull'ammontare del capitale sociale, con l'indicazione del numero di azioni in cui è suddiviso.

I Signori Azionisti sono cortesemente invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario d'inizio dell'Assemblea, in modo da agevolare le operazioni di ammissione e consentire la puntuale apertura dei lavori.

Eventuali ulteriori informazioni riguardanti le modalità di partecipazione all'Assemblea possono essere richieste ai seguenti numeri telefonici: +39/0577/296863 - +39/0577/296376 - +39/0577/293360 - +39/0577/293135.

Siena, 6 agosto 2015

L'Amministratore Delegato
Dott. Fabrizio Viola



BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

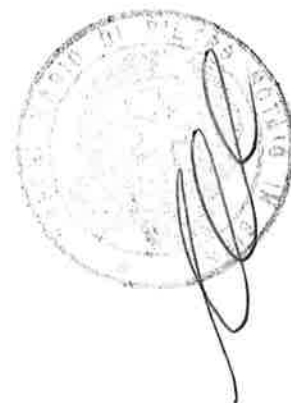
15 settembre 2015 (unica convocazione)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SUL PUNTO 1) ALL'ORDINE DEL GIORNO

redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998,
come successivamente modificato.

**NOMINA DI UN AMMINISTRATORE PER INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**



PUNTO 1) ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA IN SEDE ORDINARIA

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998 N. 58

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea per deliberare sul seguente argomento, posto all'ordine del giorno in sede ordinaria:

1) Nomina di un amministratore per integrazione del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Come noto, in data 24 luglio 2015 il Dott. Alessandro Profumo ha comunicato le proprie dimissioni da Presidente e membro del Consiglio di Amministrazione (di seguito il "**Consiglio**") di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito la "**Banca**" o "**BMPS**") a far data dal 6 agosto 2015.

Siete pertanto invitati a procedere alla reintegrazione del Consiglio di Amministrazione della Banca, nel rispetto dell'art. 15, comma 1, paragrafo 1.7 dello Statuto, e quindi con le maggioranze di legge, non applicandosi per il caso di specie la disciplina del voto di lista prevista dallo Statuto e dal D.Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche ("**TUF**"), dal momento che si tratta dell'elezione di un solo Consigliere e della nomina del Presidente.

Fermo restando che le candidature potranno essere presentate anche in sede di Assemblea, al fine di agevolare lo svolgimento dei lavori assembleari, si invitano gli Azionisti a depositare le eventuali proposte presso la sede sociale con congruo anticipo, e indicativamente almeno 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea. Le candidature potranno essere corredate da una dichiarazione di accettazione del candidato attestante, sotto la propria responsabilità, l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, ed il rispetto dei limiti di età previsti dallo Statuto e la non sussistenza di situazioni rilevanti ai sensi dell'art. 36 "*Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari*" del D.L. n. 201/2011 convertito con Legge n. 214/2011, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto e l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli articoli 147-ter e 148, comma 3 del TUF e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, nonché da un *curriculum vitae*, in italiano e in inglese, contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche professionali e dall'elenco degli eventuali incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società. I candidati saranno inoltre tenuti a dichiarare di non ricoprire la carica di membro del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza di banche concorrenti, non facenti parte del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena, che dispongano di licenza bancaria rilasciata dall'autorità di vigilanza e siano attive nei mercati della raccolta bancaria o dell'esercizio del credito ordinario in Italia.

Si ricorda inoltre che, trattandosi di esponenti bancari, i candidati devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti oltre che dal Codice Civile, anche dal D.Lgs. n. 385/1993 ("TUB") e dalla normativa di vigilanza.

In particolare, il processo di nomina segue le disposizioni del TUB ed i criteri dettati dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia in tema di governo societario, nonché la Direttiva n. 2013/36/EU ed il Regolamento (EU) n. 575/2013 in materia di c.d. *Capital Requirements Regulation (CRR)* e *Capital Requirements Directive (CRD IV)*, con particolare riferimento all'identificazione preventiva da parte del Consiglio, con il supporto del Comitato Nomine, della propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale, individuando e motivando il profilo teorico (ivi comprese caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza) dei candidati ritenuti opportuni a questi fini, affinché la scelta dei candidati da presentare possa tenere conto delle professionalità richieste. A tale ultimo riguardo, si ricorda e si rinvia al documento del 4 marzo 2015 sulla "*Composizione quantitativa e qualitativa del consiglio di amministrazione*", per quanto applicabile, già messo a disposizione degli Azionisti in occasione del rinnovo del Consiglio da parte dell'ultima Assemblea tenutasi in data 16 aprile 2015 (tale documento è disponibile sul sito internet della Banca www.mps.it nella sezione "*Investors & Ricerca – Corporate Governance – Assemblee e CdA*" - <https://www.mps.it/Investor+Relations/Corporate+Governance/Assemblee/default.htm> - e depositato presso la sede sociale e la società di gestione del mercato).

Si rammenta altresì che l'Assemblea del 16 aprile 2015 ha nominato l'attuale Consiglio di Amministrazione determinando in 14 (quattordici) il numero dei suoi componenti, che 8 (otto) amministratori nominati dall'Assemblea sono risultati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e che il genere maschile e femminile è rappresentato in Consiglio in numero equivalente (7 uomini e 7 donne). Pertanto sono ampiamente rispettati i requisiti minimi richiesti dalla legge e dallo Statuto relativamente al numero di amministratori indipendenti (almeno 1/3) e alle quote di genere (almeno 1/5) che devono essere presenti nel Consiglio di Amministrazione.

Si ricorda che lo stesso giorno (24 luglio 2015) in cui è stato diffuso da BMPS il comunicato stampa relativo alle dimissioni del Dott. Profumo dalla propria carica, la Fondazione MPS, Fintech Advisory Inc. e BTG Pactual, quali Azionisti della Banca, hanno identificato il Dott. Massimo Tononi come candidato alla carica di Consigliere di amministrazione e Presidente della Banca in sostituzione del Dott. Profumo. Tale candidatura verrà, quindi, presentata all'Assemblea degli Azionisti ai fini della nomina a Consigliere, unitamente alle altre eventuali candidature che potranno essere presentate dagli Azionisti anche direttamente in Assemblea. Le candidature verranno messe in votazione seguendo un criterio meramente temporale di presentazione delle candidature stesse, fermo restando che, *post* nomina, il Consiglio sarà chiamato a svolgere le proprie verifiche ai fini della disciplina vigente in materia di rispetto dei requisiti di onorabilità e professionalità, nonché le verifiche ai fini del c.d. divieto di *interlocking*.

Si precisa che, tenuto conto della necessità di nominare il nuovo Presidente della Banca ed anche in considerazione della presentazione della predetta candidatura da parte degli Azionisti sopra menzionati, il Consiglio di Amministrazione di BMPS ha ritenuto di non esperire la procedura di nomina per cooptazione da parte del Consiglio stesso ex art. 2386 c.c. per la sostituzione dell'amministratore cessato, che richiede comunque che l'amministratore nominato temporaneamente dal Consiglio per cooptazione sia confermato dalla prima Assemblea utile, adottando, invece, la soluzione di immediata convocazione dell'Assemblea, rimettendo la scelta

del nuovo amministratore direttamente agli Azionisti, chiamati contestualmente anche a scegliere il nuovo Presidente.

* * * * *

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo a deliberare la nomina di un Amministratore per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione, confermando e mantenendo il numero complessivo dei componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2015-2016-2017, determinato dall'Assemblea del 16 aprile 2015 in 14 (quattordici) Consiglieri; l'Amministratore eletto resterà in carica per il restante periodo del mandato in corso e, quindi, fino alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2017; allo stesso spetteranno i compensi determinati dall'Assemblea del 16 aprile 2015 per i membri del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2015-2016-2017, nella seguente misura *pro tempore* dovuta: compenso annuo dei Consiglieri 65.000 Euro; compenso aggiuntivo per i membri del Comitato esecutivo, ove costituito, 15.000 Euro; importo delle medaglie di presenza da riconoscere ai Consiglieri per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo 400 Euro per ogni seduta e senza cumulo di più medaglie per riunioni tenutesi nello stesso giorno; rimborso ai Consiglieri delle eventuali spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Siena, 6 agosto 2015

Per il Consiglio di Amministrazione

Dott. Fabrizio Viola

Amministratore Delegato



BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

15 settembre 2015 (unica convocazione)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SUL PUNTO 2) ALL'ORDINE DEL GIORNO

redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998,
come successivamente modificato.

**SCELTA, TRA I MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL PRESIDENTE (ED
OCCORRENDO DEL VICE-PRESIDENTE). DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**



PUNTO 2) ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA IN SEDE ORDINARIA

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998 N. 58

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea per deliberare sul seguente argomento, posto all'ordine del giorno in sede ordinaria:

2) Scelta, tra i membri del Consiglio di Amministrazione, del Presidente (ed occorrendo del Vice-Presidente). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Nel richiamare quanto oggetto di delibera con riferimento al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, a seguito delle dimissioni del Dott. Alessandro Profumo, l'Assemblea è chiamata a deliberare in merito alla nomina del Presidente, da eleggersi tra i componenti del Consiglio di Amministrazione nominati dall'Assemblea stessa, incluso anche l'Amministratore nominato ad integrazione del Consiglio stesso, come da precedente punto all'ordine del giorno.

Come già menzionato nella Relazione *ex art. 125-ter* del D.Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche ("TUF"), relativa al primo punto all'ordine del giorno (*Nomina di un amministratore per integrazione del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti*), in data 24 luglio 2015, nel medesimo giorno in cui è stato diffuso da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito la "Banca" o "BMPS") il comunicato stampa relativo alle dimissioni del Dott. Profumo, la Fondazione MPS, Fintech Advisory Inc. e BTG Pactual, quali Azionisti della Banca, hanno identificato il Dott. Massimo Tononi come candidato alla carica di Consigliere di amministrazione e Presidente in sostituzione del Dott. Profumo. Qualora tale nominativo sia eletto alla carica di Consigliere dall'Assemblea, la sua candidatura verrà presentata all'Assemblea degli Azionisti anche ai fini della scelta del Presidente, unitamente alle altre eventuali candidature che potranno essere presentate dagli Azionisti (tra i membri del Consiglio), anche direttamente in Assemblea, ovvero prima, seguendo un criterio meramente temporale di presentazione delle candidature a fini delle votazioni.

All'ordine del giorno è prevista anche l'eventuale nomina di un nuovo Vice-Presidente, per l'ipotesi in cui la nomina del nuovo Presidente da parte dell'Assemblea ricadesse sull'attuale Vice-Presidente Dott. Roberto Isolani, dovendo in tale caso l'Assemblea deliberare in merito ad un nuovo Vice-Presidente tra i Consiglieri in carica.

Si ricorda che la votazione del presente punto all'ordine del giorno avverrà secondo le maggioranze di legge, come previsto dallo Statuto.

* * * * *

Signori Azionisti,

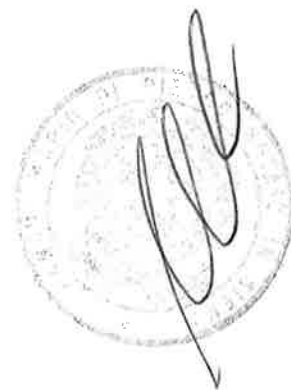
siete pertanto invitati a scegliere tra i componenti del Consiglio di Amministrazione il nuovo Presidente per il restante periodo del mandato in corso e quindi fino alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2017. Allo stesso, salva diversa deliberazione dell'Assemblea al riguardo, spetterà il compenso determinato dall'Assemblea del 16 aprile 2015 per il Presidente del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2015, 2016 e 2017 nella seguente misura *pro tempore* dovuta: compenso annuo fisso lordo di 500.000 Euro, comprendente anche l'emolumento di 65.000 Euro spettante come membro del Consiglio di Amministrazione.

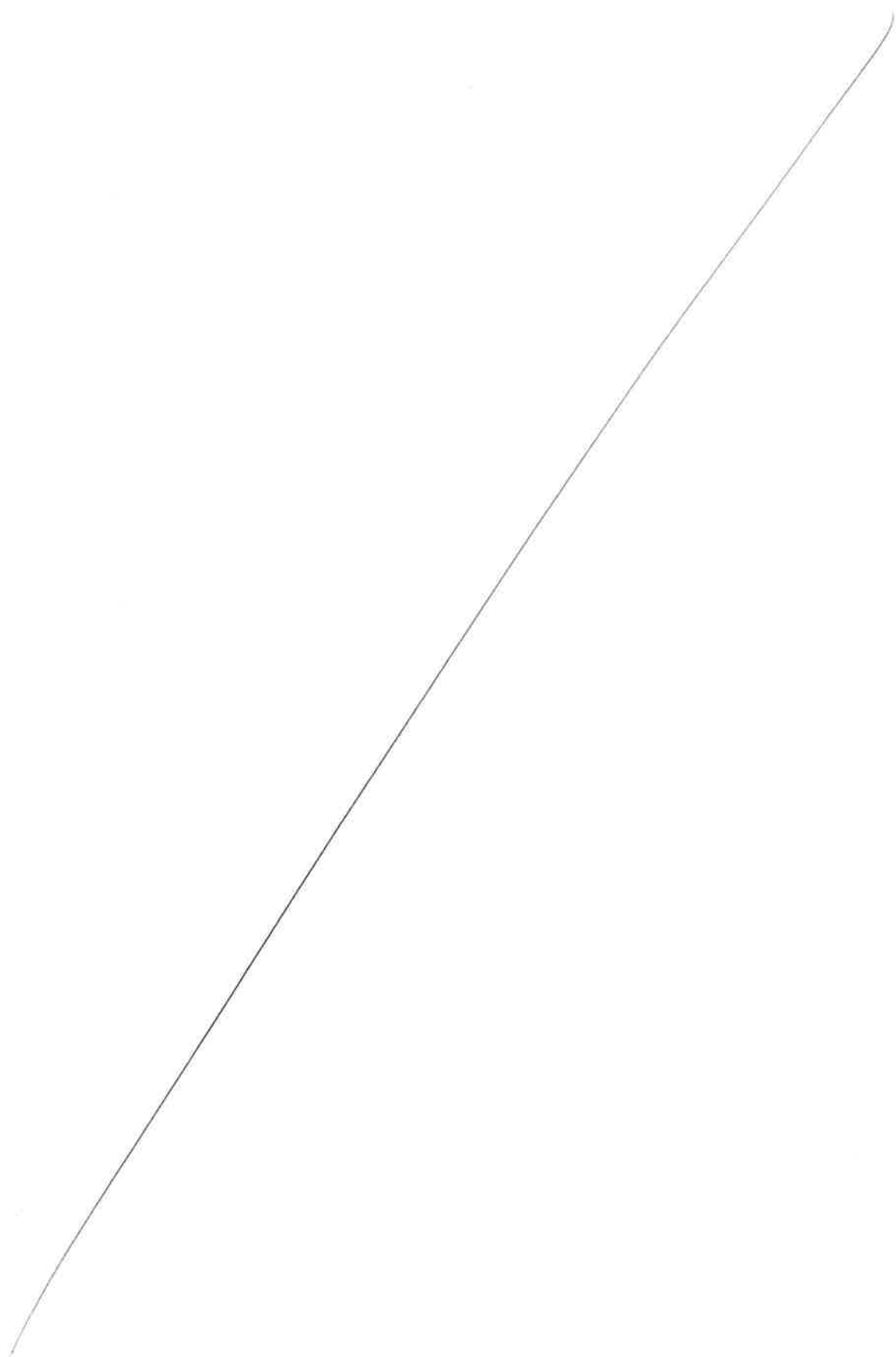
Siena, 6 agosto 2015

Per il Consiglio di Amministrazione

Dott. Fabrizio Viola

Amministratore Delegato

A circular stamp, likely a company seal, is partially visible. Overlaid on it is a handwritten signature in dark ink, consisting of several loops and a long, sweeping tail.A handwritten signature in dark ink, appearing to be a stylized 'D' followed by a horizontal line and a small flourish.



24 luglio Presidenza BMps: Fondazione, Fintech e BTG sostengono Massimo Tononi



2015 | Comunicati stampa

Share

Apprendiamo dal comunicato stampa pubblicato in data odierna da Banca Mps della decisione assunta dal dottor Alessandro Profumo di lasciare la carica di Presidente di Banca Monte dei Paschi di Siena. Al riguardo, si comunica che la Fondazione Mps, Fintech Advisory Inc e BTG Pactual hanno identificato il dottor Massimo Tononi, attuale Presidente di Borsa Italiana e di Prysmian, come candidato alla carica di consigliere di amministrazione e Presidente di Banca Mps, in sostituzione del dottor Profumo.

Considerato l'alto profilo di tale candidatura, si auspica che su tale nominativo possa convergere un ampio consenso dei soci di Banca Mps.

Nell'occasione Fondazione Mps, Fintech Advisory Inc e BTG Pactual ribadiscono l'apprezzamento per l'opera svolta dal dottor Profumo in un delicato momento per l'istituto bancario e formulano i migliori auguri di ogni successo per le sue future attività.

Comunicati 2015 Comunicati stampa Eventi e segnalazioni 2015

Fondazione Monte dei Paschi di Siena
Banchi di Sotto, 34
53100 - Siena - Italy

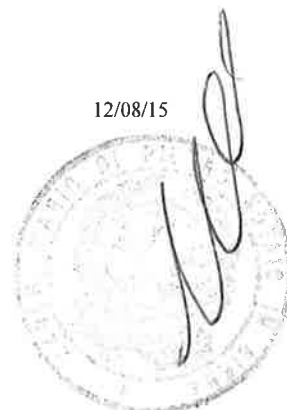
Contatti
T: 0577 246011
E: fmeps@fondazionemps.it
P: fmeps@pec.it

Post recenti

"Alchimia" di Elisabetta Rogai

<http://www.fondazionemps.it/ita/>

12/08/15



Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Amministratore

Il sottoscritto Massimo Tononi, Codice Fiscale TNNMSM64M22L378P, nato a Trento il 22 agosto 1964, residente in Milano, Via Nerino n.3, CAP 20123,

- con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, convocata in Siena, il giorno 15 settembre 2015 alle ore 9.30;
- avuto riguardo alla propria candidatura alla carica di Amministratore, come da proposta presentata da Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Fintech Advisory Inc e BTG Pactual

dichiara

- di accettare la suddetta candidatura;

Inoltre,

attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena SpA e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dalla normativa vigente;
- di non essere in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 c.c. e all'art. 36 del D.L. n. 201/2011 ed in particolare di non ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di Gestione e/o del Consiglio di Sorveglianza di banche concorrenti, non facenti parte del Gruppo MPS, che dispongano di licenza bancaria rilasciata dall'Autorità di Vigilanza e siano attive nei mercati della raccolta bancaria o dell'esercizio del credito ordinario in Italia;

attesta inoltre

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, c. 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58¹;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina per le Società Quotate.

▪ Dichiaro

- di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:
 - Prysmian S.p.A., Presidente CdA
 - Istituto Atesino di Sviluppo S.p.A., Presidente CdA
 - Italmobiliare S.p.A., Consigliere

Il sottoscritto inoltre:

- si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, se richiesto, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

¹ Ai sensi del combinato disposto dell'art. 147-ter c. 4 e dell'art. 148 c. 3 del T.U.F., non sono considerati "consiglieri indipendenti": (a) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società; gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; (b) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo, ovvero gli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera a) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.



- autorizza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del d.Lgs. n.196/2003, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae* e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina di componente il Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena SpA.

Milano, 11 agosto 2015



All. curriculum vitae in italiano e in inglese



Massimo Tononi

Laureato in Economia all'università Bocconi di Milano, inizia la carriera nel 1988 presso l'ufficio londinese di Goldman Sachs, occupandosi prevalentemente di fusioni ed acquisizioni tra imprese. Dal 1993 è Assistente del Presidente dell'IRI, per poi tornare, nel 1994, alla Goldman Sachs, di cui diventa partner managing director.

Nel 2006 viene nominato Sottosegretario di Stato, con delega per il debito pubblico e le società partecipate dallo Stato nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Lascia l'incarico nel 2008 e torna alla Goldman Sachs dove rimane per altri due anni.

E' stato Presidente di Borsa Italiana (2011-2015), Cassa di compensazione e Garanzia (2013-15), EuroTLX (2013-2015), e Consigliere di Amministrazione del London Stock Exchange Group (2010-2015) e di Sorin (2010-2015).

Attualmente è Presidente Non Esecutivo di Prysmian e dell'Istituto Atesino di Sviluppo. E' inoltre Consigliere di Amministrazione di Italmobiliare, e componente del Consiglio Direttivo di Assonime e del Comitato italiano per la Corporate Governance.

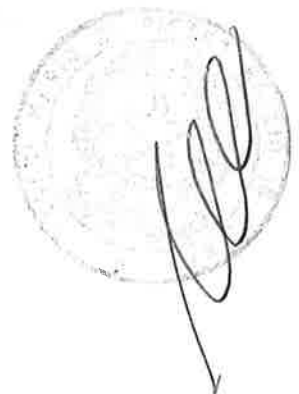


Massimo Tononi

Massimo Tononi graduated with a degree in business administration from Bocconi University. He joined the Investment Banking Division of Goldman Sachs in 1988. From 1993 to 1994, he worked as Personal Assistant to the Chairman of the Istituto per la Ricostruzione Industriale (IRI). In 1994, he returned to Goldman Sachs, where he became a Managing Director and Partner. From 2006 to 2008, he served as Treasury Undersecretary in Italy's Ministry Of Economy and Finance. From 2008 to 2010, he was a Partner of Goldman Sachs.

He has been Chairman of Borsa Italiana (2011 to 2015), Cassa di Compensazione e Garanzia (2013 to 2015), EuroTLX (2013 to 2015), and a Director of the London Stock Exchange Group (2010 to 2015) and Sorin (2010 to 2015).

Current appointments: Non-Executive Chairman of Prysmian and Istituto Atesino di Sviluppo; Non-Executive Director of Italmobiliare; member of the Executive Committee of Assonime and of the Italian Corporate Governance Committee.



PRIVACY STATEMENT

FIT AND PROPER PROCEDURE

PURPOSE AND LEGAL BASIS FOR THE PROCESSING OF PERSONAL DATA IN THE CONTEXT OF THE FIT AND PROPER PROCEDURE

The safety and soundness of a credit institution depend on the availability of appropriate internal organisation structures and corporate governance arrangements. Council Regulation (EU) No 1024/2013 of 15 October 2013 (**SSM Regulation**)¹ confers specific tasks on the European Central Bank (ECB) concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions on the basis of Article 127(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU).

For prudential supervisory purposes, the ECB is entrusted with the tasks in relation to credit institutions established in the participating Member States referred to in Article 4, within the framework of Article 6, of the SSM Regulation.

According to Article 4(1)(e) of the SSM Regulation, the ECB is to ensure compliance with the acts of the relevant Union law which impose requirements on credit institutions to have in place robust governance arrangements, including the **fit and proper requirements for the persons responsible for the management of credit institutions**. For the purpose of carrying out its tasks, pursuant to Article 16(2)(m) of the SSM Regulation, the ECB has also the supervisory power to remove at any time members from the management body of credit institutions who do not fulfil the requirements set out in the acts of the relevant Union law. Article 91(1) of **CRD IV**² sets that members of the management body shall at all times be of sufficiently good repute and possess sufficient knowledge, skills and experience to perform their duties. Within the procedures for the supervision of significant supervised entities, Articles 93 and 94 of the **SSM Framework Regulation**³ lay down the rules on the assessment by the ECB regarding the compliance with the fit and proper requirements for persons responsible for managing credit institutions. In order to ensure that fit and proper requirements are met at all times, according to Article 94(2) of the SSM Framework Regulation the ECB may initiate a new assessment based on new facts if the ECB becomes aware of any new facts that may have an impact on the initial assessment of the concerned member of the management body.

DISCLOSURE OF PERSONAL DATA

All the required personal data is necessary to carry out the fit and proper assessment of members of management bodies' of existing significant supervised entities. If not provided, the ECB may not assess whether the concerned managers comply with the fit and proper requirements, in order to ensure that credit institutions have in place robust governance arrangements. Therefore, it shall reject the appointment or request the dismissal of the concerned managers on that basis.

RECIPIENTS OR CATEGORIES OF RECIPIENTS OF THE PERSONAL DATA

¹ Council Regulation (EU) No 1024/2013 of 15 October 2013 conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions, OJ L 175, 14.6.2014.

² Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment firms, amending Directive 2002/87/EC and repealing Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC, OJ L 176, 27.6.2013.

³ Regulation (EU) No 468/2014 of the European Central Bank of 16 April 2014 establishing the framework for cooperation within the Single Supervisory Mechanism between the European Central Bank and national competent authorities and with national designated authorities, OJ L 141, 14.5.2014.

125

In the fit and proper procedure the personal data may be disclosed, on a need-to-know basis, to the NCAs' staff, the Joint Supervisory Teams' staff (ECB Directorate General – Micro-Prudential Supervision I or II), ECB Directorate General – Micro-Prudential Supervision IV staff (Authorisation Division), the Secretariat of the Supervisory Board and the members of the Supervisory Board and of the Governing Council of the ECB.

APPLICABLE RETENTION PERIOD

The ECB is to store personal data regarding fit and proper applications/notifications for a period of fifteen years; from the date of application or notification if withdrawn before a formal decision is reached; from the date of a negative decision or from the date the data subjects cease to be members of the management bodies of the supervised entity in the case of a positive ECB decision. In case of re-assessment based on new facts, the ECB is to store personal data for fifteen years from the date of the ECB decision. In case of initiated administrative or judicial proceedings, the retention period shall be extended and end one year after these proceedings are sanctioned by a decision having acquired the authority of a final decision.

APPLICABLE DATA PROTECTION FRAMEWORK AND DATA CONTROLLER

Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data⁴ is applicable to the processing of personal data by the ECB. For the purposes of Regulation (EC) No 45/2001, the ECB shall be the Data Controller.

DATA SUBJECT RIGHTS

The data subjects of the processing of personal data by the ECB for the mentioned prudential supervisory purpose have access rights to and the right to rectify the data concerning him or herself according to Article 9 of the ECB Decision of 17 April 2007 adopting implementing rules concerning data protection at the ECB (ECB/2007/1)⁵.

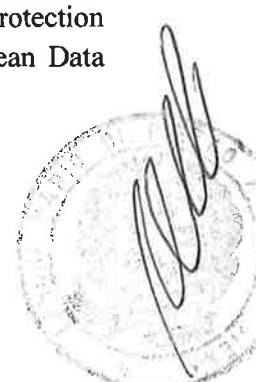
POINT OF CONTACT

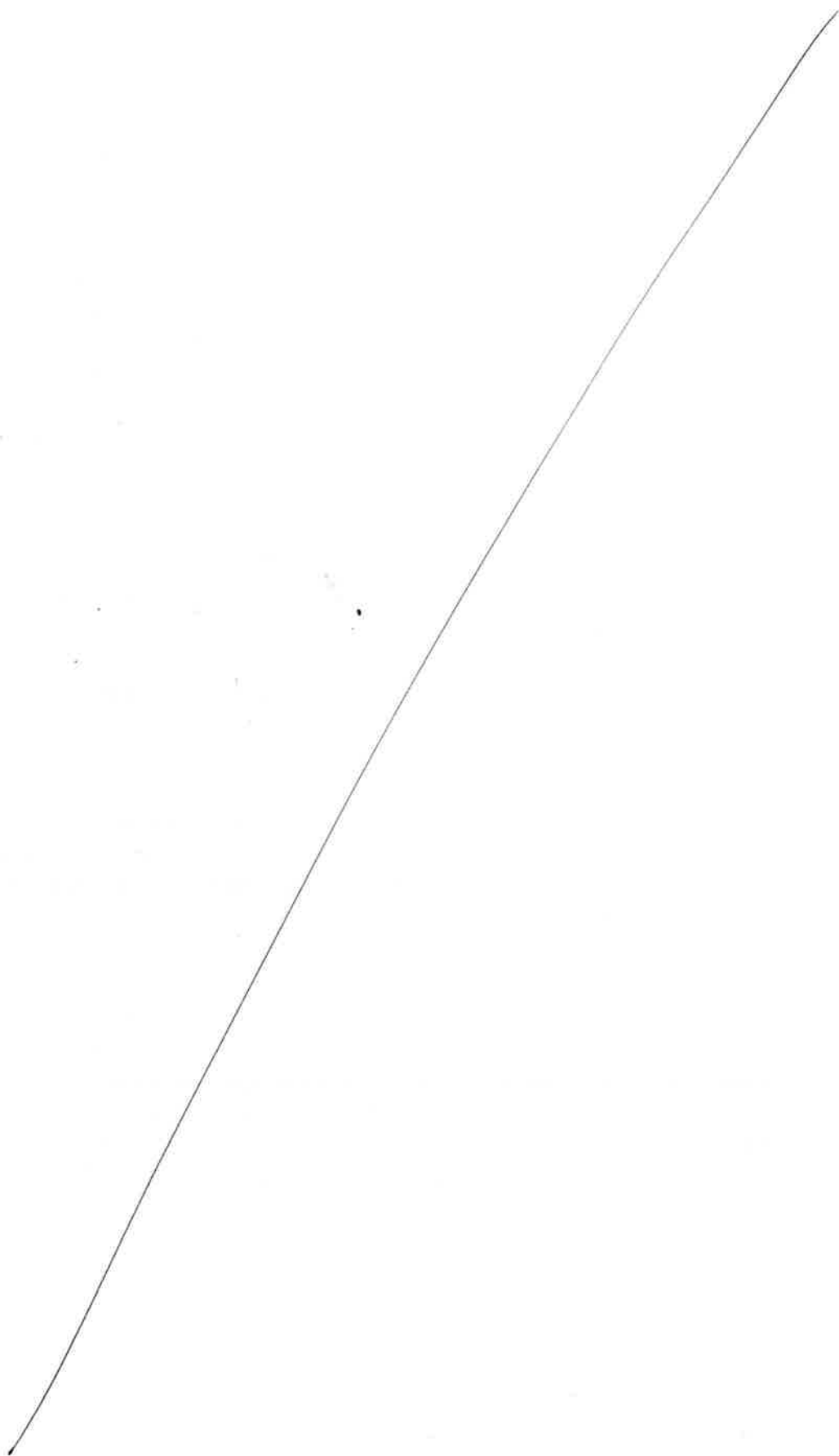
In case of queries or complaints regarding this processing operation, you can contact the Data Controller at Authorisation@ecb.europa.eu, and/or the National Competent Authority at Servizio.sb1.gruppi_bancari3@bancaditalia.it and Sabrina.Bellacci@bancaditalia.it.

Equally, you also have the right to have recourse at any time to the European Data Protection Supervisor. The data subjects also have the right to recourse at any time to the European Data Protection Supervisor: <https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/en/EDPS>.


⁴ OJ L 8, 12.1.2001.

⁵ OJ L116, 4.5.2007.





Addetti alle Emergenze		☎ N. 1	☎ N. 2
COORDINATORE	CIACCI FLAVIO	0577 296310	335 7904909
SOST. COORDINATORE	GARGANO GAETANO	0577 296309	=
SOST. COORDINATORE	GEI PAOLO	0577 296100	335 7523619
SALA REGIA AUDITORIUM	Presidio Emergenza Auditorium	0577-296235	
GUARDAROBA AUDITORIUM	Presidio Emergenza	0577-296297	

GRUPPOMONTEPASCHI

NORME DI COMPORTAMENTO PER TUTTI I PRESENTI IN CASO DI EMERGENZA

AUDITORIUM
SIENA – V.LE MAZZINI NC.23

*E' fatto obbligo il rispetto delle norme, al fine di tutelare la salute
e la sicurezza di tutti i presenti*

COME PREVISTO DAI DISPOSTI DI LEGGE È VIETATO FUMARE IN
TUTTI I LOCALI DELL'EDIFICIO

Auditorium

Marzo 2015



ORGANIZZAZIONE DELL'EMERGENZA

Al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone è stato predisposto un Piano di Emergenza che consiste in un sistema di procedure ed azioni intese ad affrontare e ridurre i rischi derivanti da eventi pericolosi quali: incendio, scossa sismica, incidente o malore, ecc.

Per attuare le procedure di emergenza previste nel piano è stata predisposta un'apposita struttura organizzativa formata da persone addette alla gestione delle emergenze i cui nomi e numeri telefonici sono riportati negli appositi cartelli "numeri di emergenza" affissi in vari punti dell'immobile.

Nel caso si renda necessario provvedere ad evacuare l'edificio è stato predisposto un allarme a suono continuo.

NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI

Qualsiasi persona avverta una situazione di pericolo grave ed immediato (presenza di fumo, odore di bruciato, sentore di gas, ecc.) deve contattare uno degli addetti all'emergenza.

Tutte le persone presenti all'interno della sede sono tenute a prendere cognizione dell'uscita di emergenza più vicina e del luogo sicuro di raccolta, come indicato dall'apposita segnaletica direzionale e nelle planimetrie installate nell'edificio.

L'apertura delle uscite di emergenza avviene previo sblocco dei dispositivi di apertura e premendo il maniglione antipánico.

Astenersi dall'effettuare interventi su impianti o mezzi antincendio.

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA

IN CASO DI EVACUAZIONE

- allontanarsi dai locali senza creare panico seguendo il percorso di fuga indicato dall'apposita segnaletica;
- assistere le persone in difficoltà;
- defluire in modo ordinato;
- segnalare agli addetti all'emergenza sull'eventuale posizione di persone rimaste all'interno dell'immobile;
- raggiungere il "Punto di Raccolta" previsto presso l'area verde interna situata in prossimità del cancello di accesso in Via Nino Bixio n.4 e non allontanarsi in attesa delle istruzioni da parte degli addetti all'emergenza.

IN CASO DI INCENDIO

- Nel caso vi sia presenza di fumo nel percorso di fuga, camminare chinati e respirare tramite un fazzoletto, preferibilmente bagnato;
- non uscire dall'aula, se i corridoi sono completamente invasi dal fumo, avendo cura di sigillare le fessure della porta con abiti bagnati ed aprire le finestre solo per il tempo necessario a segnalare ai soccorritori la propria presenza nel locale.

IN CASO DI MALORE O INCIDENTE

- Chiamare immediatamente uno degli addetti all'emergenza;
- astenersi da qualsiasi intervento diretto (non spostare l'infortunato, non dargli nulla da bere, ecc.) ed attendere l'arrivo degli addetti all'emergenza.

IN CASO DI SCOSSA SISMICA

- Mantenere la calma e non precipitarsi fuori;
- allontanarsi da finestre, porte a vetri ed armadi, perché cadendo potrebbero risultare pericolosi;
- restare nei locali riparandosi sotto una scrivania o sotto l'architrave di una porta o vicino a muri portanti;
- entrare nella stanza più vicina se si è in un corridoio o in un vano scala.

PIANO DI EMERGENZA AUDITORIUM SIENA

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA

L'AUDITORIUM DISPONE DI UN PIANO DI EMERGENZA ED E' STATO ATTIVATO UN SERVIZIO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE I CUI NOMINATIVI SONO INDICATI NEI CARTELLI "NUMERI DI EMERGENZA" AFFISSI IN VARI PUNTI DELLA STRUTTURA.

LE USCITE DI EMERGENZA SONO DISTRIBUITE IN VARI PUNTI DELLA STRUTTURA, COME INDICATO NELLA PLANIMETRIA QUI ALLEGATA E NELLE PLANIMETRIE AFFISSE, INDIVIDUATE QUELLA PIU' VICINA AL VS. POSTO, L'APERTURA AVVIENE CON UNA SEMPLICE SPINTA SUL MANIGLIONE ANTIPANICO

NEL CASO SI RENDA NECESSARIO PROVVEDERE AD EVACUARE I LOCALI L'ORDINE VERRA' COMUNICATO CON UN APPOSITO MESSAGGIO VOCALE.

QUALSIASI PERSONA AVVERTA UNA SITUAZIONE DI PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO (PRESENZA DI FUMO, ODORE DI BRUCIATO, ECC.) DEVE CONTATTARE UNO DEGLI ADDETTI ALL'EMERGENZA E' FATTO TASSATIVO DIVIETO DI:

- FUMARE NELLA SALA E IN TUTTI I LOCALI A SERVIZIO DELL'AUDITORIUM;
- SOSTARE LUNGO LE VIE DI FUGA, LE SCALE E LE USCITE DI EMERGENZA.

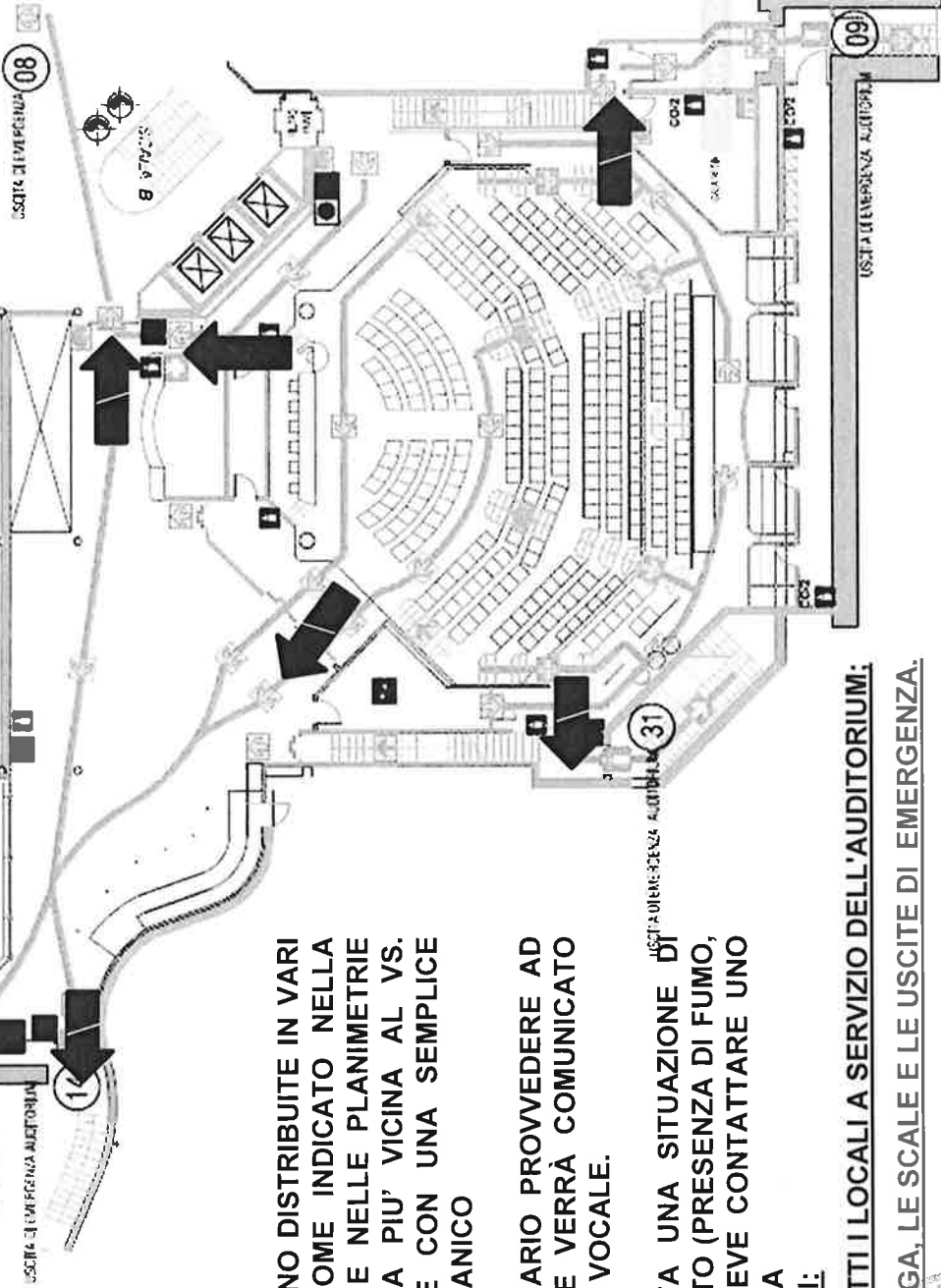
1 - Servizio Prevenzione e Protezione

USCITA DI EMERGENZA SALA AUDITORIUM

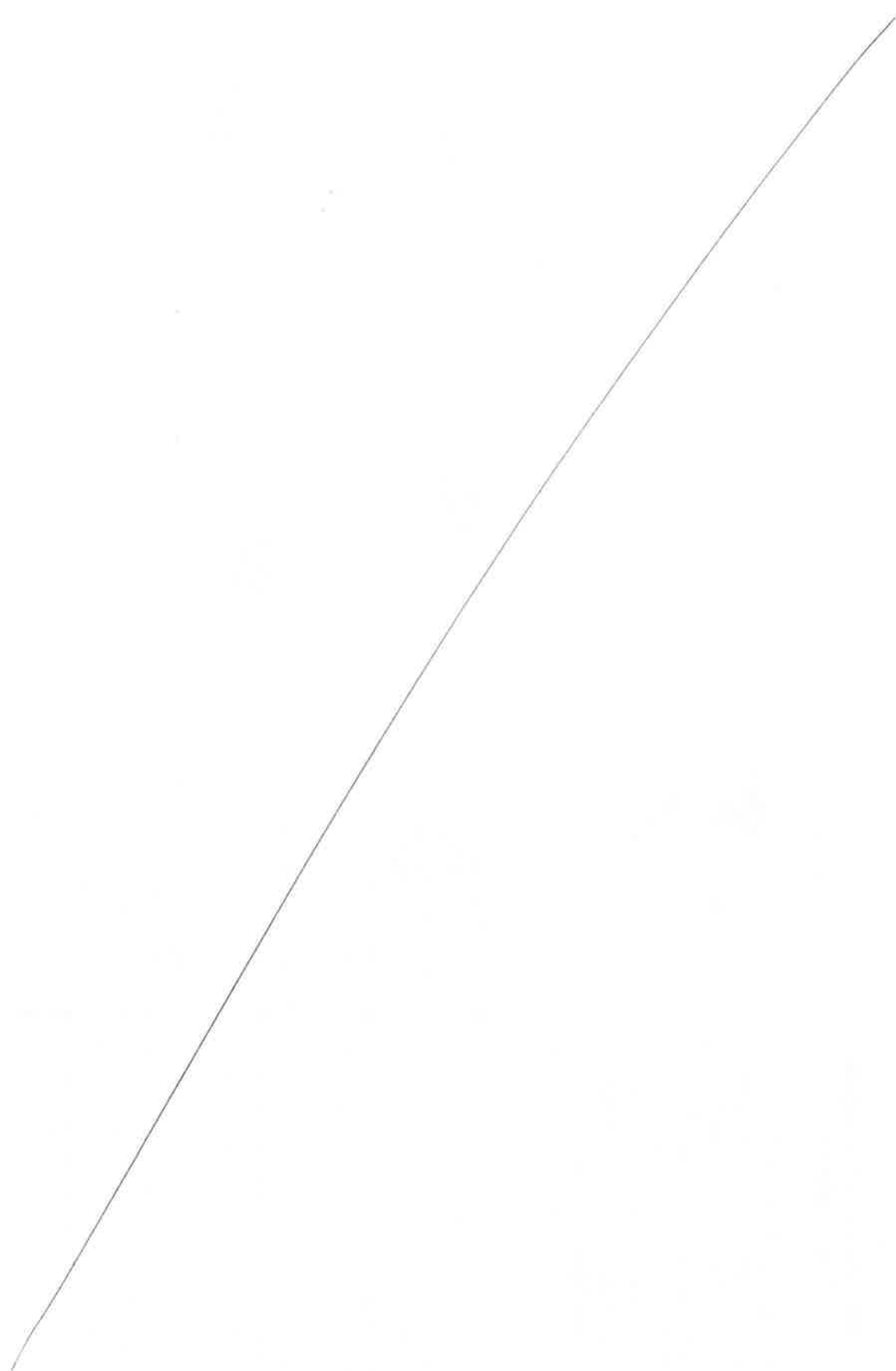
15 16

USCITA DI EMERGENZA

USCITA DI EMERGENZA AUDITORIUM



GRUPPOMONTEPASCHI





**MONTI
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

**DOMANDE POSTE DAI SOCI PER
ISCRITTO PRIMA DELL'ASSEMBLEA
ORDINARIA DEL 15 SETTEMBRE 2015
(IN UNICA CONVOCAZIONE)**



RISPOSTE ALLE DOMANDE DELL'AZIONISTA FALASCHI

1. Nell'aprile 2015, la CONSOB ha annunciato l'avvio di "approfondimenti" sul trattamento contabile dell'operazione Nomura, tutt'ora contabilizzata in bilancio (semestrale al 30 giugno 2015) come Titoli di Stato: si desidera sapere se gli approfondimenti della Consob sono tutt'ora in corso e, nel caso siano stati completati, con quale esito.

Risposta:

Allo stato non si è avuta notizia da parte di CONSOB del completamento degli approfondimenti in merito al trattamento contabile dell'operazione con Nomura che, al 30 giugno 2015, risulta contabilizzata in maniera coerente con quanto fatto in passato dalla Banca. A riguardo si precisa che, ferma restando la possibilità per CONSOB di effettuare tutti gli approfondimenti che ritenga opportuni, la Banca ad oggi non ha ricevuto alcuna comunicazione in merito al completamento di tali approfondimenti, né in merito alla necessità di apportare cambiamenti alla propria documentazione contabile.

2. Nell'aprile 2015, la Procura di Milano ha emesso avvisi di conclusione delle indagini preliminari nei confronti degli ex Amministratori MPS contestando diversi illeciti, tra i quali con preciso riferimento all'operazione Nomura, l'occultamento di perdite attraverso *"un derivato creditizio di tipo CDS (Credit Default Swap) su rischio Italia, ottenuto tramite la disaggregazione in separate componenti, in guisa di consentirne la dissimulazione nei Bilanci MPS"*, precisando che l'acquisto dei Titoli di Stato tutt'oggi iscritti a bilancio *"sarebbe avvenuto solo fittiziamente"* chiedendo il rinvio a giudizio anche della concorrente Banca NOMURA accusata di aver a suo tempo predisposto documentazione falsa per far apparire il Derivato Alexandria come un aumento di capitale con acquisto di Titoli di Stato e con fissazione dell'udienza preliminare il giorno 12 ottobre 2015: in che misura il Consiglio d'Amministrazione della Banca sotto la presidenza del dott. Profumo nel corso della riunione del 6 agosto 2015 ha tenuto conto dei provvedimenti della Procura al fine di approvare il bilancio semestrale al 30 giugno 2015 dove le operazioni continuano ad essere contabilizzate come titoli di Stato?

Risposta:

L'Autorità contabile preposta alla formulazione di rilievi in materia contabile è CONSOB che, ad oggi, non ha formulato alcun rilievo alla Banca rispetto alle modalità di contabilizzazione dell'operazione che, peraltro, sono le medesime sin dell'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2013. Attendiamo pertanto il completamento degli approfondimenti che l'Autorità di Vigilanza si è riservata di compiere riguardo quanto asserito dalla Procura della Repubblica di Milano.

3. Il Consiglio d'amministrazione di MPS, riunitosi sotto la Presidenza del dott. Profumo il 6 agosto 2015 nell'approvare la semestrale al 30 giugno 2015 ha spiegato quanto segue: *"Per quanto riguarda l'operazione Alexandria/Nomura, unica operazione della specie in essere, si evidenzia che nel corso del mese di maggio del corrente anno una parte (495 mln di euro su complessivi 3.050 mln di euro di valore nozionale) degli IRS designati come strumenti di copertura del rischio di tasso d'interesse dei BTP è stata trasferita nel portafoglio di trading, con conseguente interruzione prospettica dell'hedge accounting per la quota di coperture interrotte"*. Ciò premesso:

- 3a. per quale motivo la banca ha ridesignato come operazione di 'trading' una porzione dello swap nella misura di €495 milioni?

Risposta:

Dopo il rapido e significativo movimento di restringimento degli *spread* sui titoli governativi registrato nel primo trimestre di quest'anno i mercati sono tornati ad esprimere una certa correlazione negativa tra livello dei tassi e *spread* creditizi. In ragione di questa dinamica, allo scopo di limitare la variabilità attesa della riserva AFS (*Available For Sale*) in seguito a possibili *shock* derivanti dal contesto macroeconomico (primo fra tutti la crisi greca), la Banca ha deciso di smontare una parte della copertura in *asset swap* (i



menzionati Euro 495 mln), per creare una moderata esposizione al movimento dei tassi finalizzata a controbilanciare parzialmente movimenti avversi dello *spread* creditizio. In termini pratici ciò è avvenuto trasferendo appunto la parte interessata di copertura sui portafogli di *trading* ed effettuando delle operazioni sul mercato tali da sterilizzare l'esposizione così creata su questi ultimi.

3 b. posto che la Procura di Milano ha riconosciuto che l'operazione di swap, unitamente alle due operazioni collegate di acquisto titoli e di pronti contro termine, esistevano solo "*fittiziamente*", per questo chiedendo il rinvio a giudizio degli ex Amministratori MPS e di NOMURA, la Banca ha provveduto a valutare od ha chiesto un parere legale onde valutare gli effetti del cambiamento contabile adottato nell'ambito delle indagini in corso?

Risposta:

Come già risposto sopra, la Banca si attiene scrupolosamente alle prescrizioni dell'Autorità contabile preposta (CONSOB); peraltro, i periti incaricati dalla Procura della Repubblica che hanno effettuato le analisi, sebbene abbiamo espresso un giudizio di sostanza sull'operazione, hanno puntualizzato – all'interno dei propri elaborati – di non essere entrati nel merito delle modalità di contabilizzazione della stessa su cui, come noto, CONSOB sta effettuando ulteriori approfondimenti anche proprio in base a quanto rilevato dalla Procura della Repubblica. Il cambio di categoria contabile effettuato su parte della copertura (i citati Euro 495 mln) ha appunto lo scopo di consentire di intervenire sul profilo di rischio dell'operazione, secondo le modalità prima descritte, senza coinvolgere la controparte (Nomura) e, quindi, senza riflessi sulla posizione della Banca nelle controversie giudiziali in corso.

4. Il 10 luglio 2015 il prof. Marco Micocci - Consulente Tecnico d'Ufficio nominato dal Giudice del Tribunale Ordinario di Firenze dott. Riccardo Guida nella causa civile Monte Paschi vs. Deutsche Bank ed altri (R.G. 3677/2013) - ha depositato la relazione tecnica finale per rispondere ai quesiti posti dal giudice tra cui quello di accertare "*l'esatta natura anche sostanziale*" dell'operazione di MPS con Deutsche Bank concludendo che "*le operazioni erano sostanzialmente contratti derivati*" (CTU, Tribunale di Firenze, doc. n. 46 pag. 6) ulteriormente ribadendo che "*il CTU ritiene che le operazioni fossero sostanzialmente contratti derivati*": si intende conoscere se il Presidente uscente dott. Alessandro Profumo – nella sua qualifica di legale rappresentante della Banca - alla luce del parere espresso dall'ausiliare del giudice, abbia intrapreso azioni atte ad impugnare l'accordo transattivo concluso con Deutsche Bank nel dicembre 2013 che sembra abbia comportato per MPS un pagamento (SIC!) di 520 MLN a Deutsche Bank.

Risposta:

Premesso quanto espresso sopra in materia di scelte di contabilizzazione effettuate dalla Banca, l'accordo transattivo stipulato nel dicembre 2013 con Deutsche Bank (DB), ha consentito alla Banca di realizzare un beneficio economico di Euro 221 mln circa. Le valutazioni della Procura della Repubblica di Milano non integrano alcun presupposto in base al quale si possa procedere ad un'impugnazione dell'accordo transattivo che, peraltro, come detto, ha consentito di chiudere l'operazione a termini favorevoli per la Banca.

5. Riguardo a quanto sopra si desidera sapere se il Presidente Profumo, prima delle sue dimissioni od entro il termine del 6 Agosto 2015 sino al momento della approvazione della semestrale Giugno 2015, all'esito del rinvio a giudizio di NOMURA a Milano per aver predisposto in concorso documentazione atta a far apparire il Derivato come un aumento di capitale con acquisto di Titoli di Stato MAI ACQUISTATI (od anche prima di detto rinvio a giudizio) abbia mai esaminato o fatto esaminare (e/o informato il Consiglio di Amministrazione) la posizione ed i comportamenti di Deutsche Bank per il Derivato Santorini onde verificare se Deutsche Bank si era comportata, nella vicenda, in maniera analoga a Nomura con le conseguenze di un suo eventuale analogo comportamento di concorso come sopra rilevante in sede penale con le relative eventuali conseguenze di legge e ragione a tutela del patrimonio MPS o dei Soci.

Risposta:

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - 15 SETTEMBRE 2015



La Banca sin dall'insediamento del nuovo *management*, avvenuto nell'aprile 2012, ha effettuato accurate indagini riguardo entrambe le operazioni che sono state oggetto di *restatement* nel contesto dell'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012. Contestualmente sono state avviate le azioni risarcitorie nei confronti di Nomura e Deutsche Bank (DB) e con quest'ultima si è addivenuti ad una chiusura transattiva nel dicembre 2013. La causa è ancora in essere nei confronti del precedente management di Banca MPS e di Nomura ed è stata anche spiegata domanda riconvenzionale nel contesto del giudizio avviato da Nomura innanzi alla corte londinese. La Banca ritiene, pertanto, di aver compiuto allo stato ogni ragionevole passo a tutela del proprio patrimonio e della propria reputazione, avendo tenuto in ampia considerazione le risultanze dei procedimenti penali ed avendo sempre collaborato attivamente con la magistratura.

6. Si desidera sapere se sono state rilasciate da parte della banca manleve di qualunque forma al Presidente uscente dott. Profumo e, in caso affermativo, chi/quale organo le abbia approvate e quale ne sia il contenuto

Risposta:

A seguito ed in relazione alle dimissioni spontaneamente presentante, non sono stati assunti impegni della specie nei confronti del Dott. Profumo.

7. Si desidera sapere se la Banca ha preso impegni nei confronti del Presidente uscente dott. Profumo che possano limitare la possibilità di proporre azione di responsabilità ad iniziativa del consiglio d'amministrazione, ove mai – per ipotesi – ne dovessero ricorrere le circostanze

Risposta:

Si conferma che la Banca non ha assunto impegni nei confronti del Dott. Profumo che possano limitare la possibilità di proporre azioni di responsabilità ad iniziativa del Consiglio di Amministrazione, ove ne dovessero ricorrere le circostanze, secondo i termini di legge.

8. Si desidera sapere se, prima del 6 Agosto 2015 e prima di approvare la semestrale MPS 30 Giugno 2015, il Presidente dimissionario Profumo e/o l'Amministratore Delegato Viola, abbiano dato o fatto dar seguito ed esecuzione alla lettera della BCE in data 9 Dicembre 2014 con la quale MPS venne messo a conoscenza degli esiti dei controlli a campione sui crediti contabilizzati da MPS come "performanti" nel bilancio al 31 Dicembre 2013, crediti che la Banca Europea aveva verificato invece NON PERFORMANTI per il 31% dei crediti stessi che erano stati verificati.

E si chiede in particolare di sapere se e quanti crediti accertati dalla BCE come non performanti siano stati rettificati ed inseriti nella contabilità della Banca come NON PERFORMANTI.

La stessa cosa è a dire e chiedere per il 55% delle controparti del Portafoglio ex Antonveneta che la BCE con la ridetta lettera 9 Dicembre 2014 aveva accertato <<classificate erroneamente>> e per il 50% delle esposizioni relative a parti correlate ed il 54% delle controparti debitorie nel territorio Toscano che erano state anche esse accertate dalla BCE come <<classificate erroneamente>>.

Risposta:

La lettera inviata dalla BCE in data 9 dicembre 2014 riguarda i risultati dell'*Asset Quality Review* ("AQR") e le azioni di rimedio da porre in essere a fronte di alcune criticità rilevate. Al riguardo si precisa che gli effetti dell'AQR sono stati recepiti integralmente nel Bilancio 2014, sia con riferimento alle classificazioni che alle valutazioni, come ampiamente illustrato in tale sede (pag. 37-38, 515-518 e 553-554, 881-884). Per quanto attiene le azioni di rimedio, sono state avviate specifiche progettualità che prevedono la risoluzione delle criticità evidenziate entro l'esercizio 2015.



RISPOSTE ALLE DOMANDE DELL'AZIONISTA SESTIGIANI

1) L'avviso di Convocazione dell'Assemblea è sottoscritto da L'Amministratore Delegato Dott. Fabrizio Viola.

Poiché ciò appare "non del tutto in sintonia" con il combinato degli articoli 12 (1.) e 23 (2.) dello Statuto, chiedo di sapere il motivo per cui la convocazione è stata fatta dall'Amministratore Delegato, anziché dal Vice-Presidente.

Risposta:

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 6 agosto 2015, nella quale è stata assunta la delibera in merito alla convocazione dell'Assemblea, ha altresì espressamente conferito al Vice-Presidente e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro, ogni e più ampio potere e facoltà per eseguire compiutamente la deliberazione consiliare e procedere alle formalità relative alla convocazione dell'Assemblea, che è quindi avvenuta nel rispetto dello Statuto e delle norme di legge.

- 2) i) Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea 15 settembre 2015, si fa riferimento al possesso dei requisiti ex. Art. 15 dello Statuto.
ii) Negli argomenti all'ordine del giorno, in particolare al punto 2, è specificato che il nuovo Presidente sarà scelto tra i membri del Consiglio di amministrazione: quindi anche un membro eventualmente già in carica alla data di approvazione dell'ultima semestrale.

Ai fini di una corretta valutazione sui requisiti del nuovo Presidente, chiedo di conoscere – alla luce delle indiscrezioni di stampa (non smentite) secondo le quali la partecipata Capital Service dovrà essere ricapitalizzata per €mil. 1.200 anziché per €mil. 900 (come risultante in detta semestrale approvata il 6.09.2015) – quali sono stati gli eventi straordinari, quando accaduti e soprattutto se le rettifiche e/o perdite sottostanti detta maggior ricapitalizzazione erano già stati spesi a conto economico nella semestrale 30.06.2015.

Risposta:

Al 31 dicembre 2014 la controllata MPS Capital Services (MPSCS) ha presentato un *deficit* patrimoniale, *post Asset Quality Review* ("AQR") che, nelle more del perfezionamento delle previste operazioni di aumento dei fondi propri, si è protratto anche nel corso del 2015. Tale deficit si è inoltre acuito nel corso del 2015, in particolare, per gli effetti della nuova stima dei parametri dei modelli interni, sempre a seguito della manovra AQR di fine 2014.

Tuttavia, lo *shortfall* patrimoniale è, nella sostanza, già rientrato dal momento che MPSCS ha già ricevuto un versamento in conto futuro aumento di capitale per circa Euro 900 mln e che tale versamento si trasformerà, anche formalmente, in patrimonio di vigilanza una volta ricevute le autorizzazioni necessarie da parte dell'Autorità di Vigilanza.

Alla luce dei citati eventi che hanno comunque concorso ad inasprire il *deficit* patrimoniale tra dicembre 2014 e giugno 2015, come richiesto dall'Autorità di Vigilanza, sono state riconsiderate le proiezioni economico-patrimoniali della controllata su un arco temporale triennale (2015-2017), in modo da verificare nel medio periodo l'effettiva adeguatezza patrimoniale delle misure di rafforzamento patrimoniale, anche alla luce delle mutate condizioni di contesto.

Alla luce di tali proiezioni, si è ritenuto preferibile operare un incremento dell'importo dell'aumento di capitale da Euro 900 mln a Euro 1.200 mln, al fine di conferire a MPSCS maggiori risorse patrimoniali per ulteriore prudenza e fluidità operativa nello svolgimento dell'attività.



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

- 3) Con riferimento poi al contenuto del comunicato 24 luglio 2015 h.18:09, si riferiva delle dimissioni di Alessandro Profumo da Presidente e membro del Consiglio di Amministrazione.

Chiedo di sapere se il Presidente uscente, nominato dall'Assemblea, è stato discaricato per i fatti relativi alla Sua gestione ed, in caso affermativo, da quale Organo.

Risposta:

Il Dott. Profumo ha rassegnato spontaneamente le proprie dimissioni, peraltro già preannunciate, e nei suoi confronti non è stato rilasciato alcun tipo di manleva o scarico di responsabilità.

- 4) Con riferimento all'articolo a firma M^o. J.C. Trichet sul Sole 24 Ore del 9.9.15. "La giusta cultura del rischio"

Chiedo di sapere se il candidato Presidente – chiunque sia – condivide "la giusta cultura del rischio" che al Monte era ben radicata negli anni passati (e che avrebbe potuto impedire la scellerata operazione Antonveneta) e si impegnerà a perseguirla qualora nominato.

Risposta:

In considerazione dell'alto profilo professionale e di onorabilità necessario al fine di ricoprire la carica di Consigliere di amministrazione della Banca – condizione indispensabile anche ai fini dell'elezione a Presidente –, il rispetto ed il perseguimento di una prudente ed efficace gestione della Banca, guidato da un'attenzione particolare alla gestione dei rischi, rientra senz'altro nella capacità e volontà di ogni Consigliere, e, ovviamente, anche del Consigliere di amministrazione che rivestirà la carica di Presidente.



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

ASSEMBLEA ORDINARIA **15 settembre 2015**

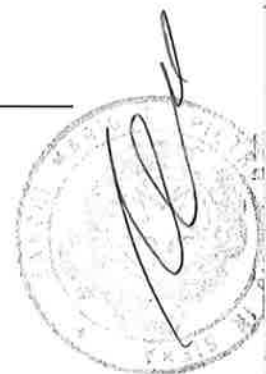
SCHEDA PER LA RICHIESTA DI INTERVENTO

Il sottoscritto _____

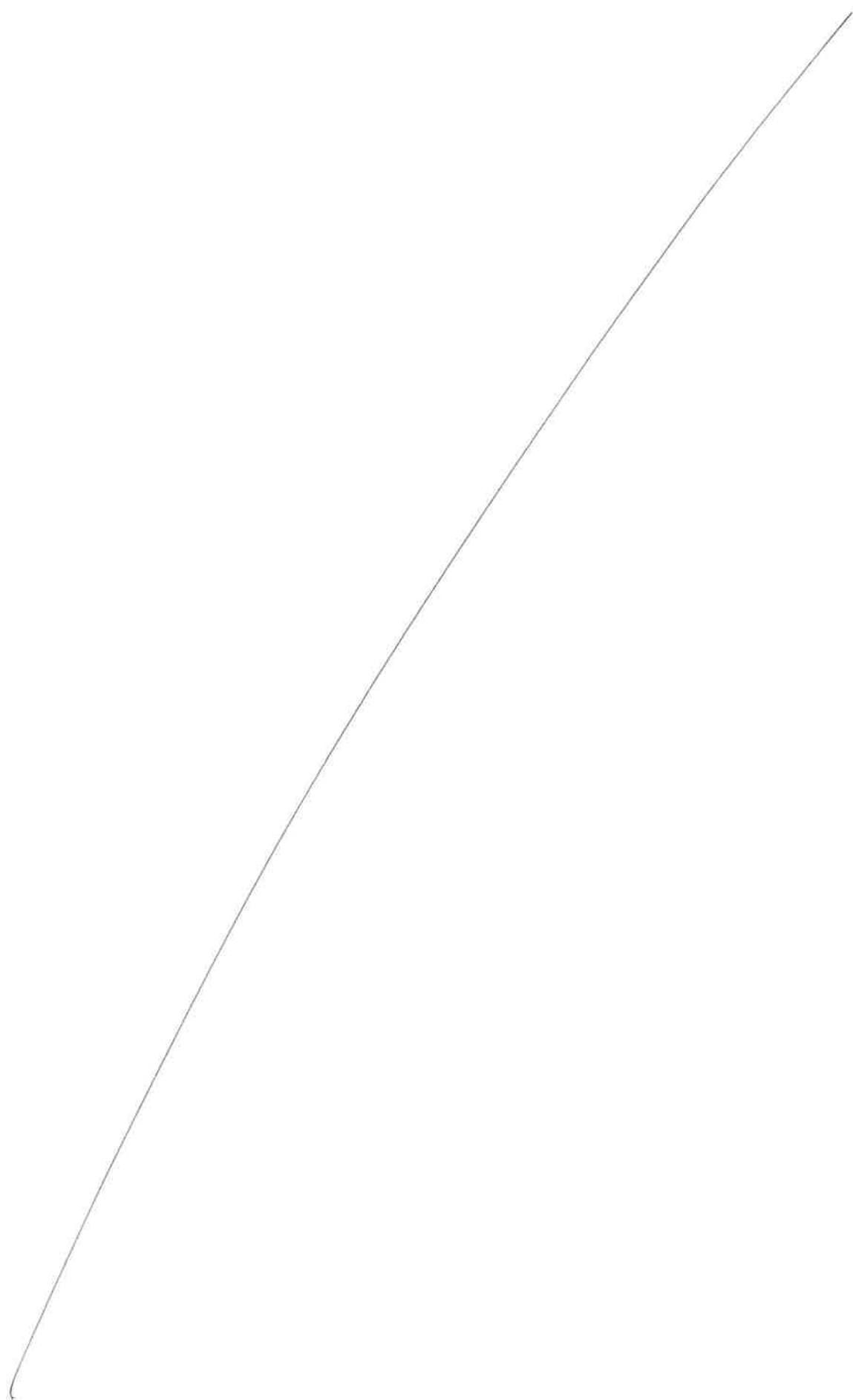
chiede di intervenire in relazione ai punti all'Ordine del Giorno:

- 1. Nomina di un amministratore per integrazione del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Scelta, tra i membri del Consiglio di Amministrazione, del Presidente (ed occorrendo del Vice-Presidente). Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Firma



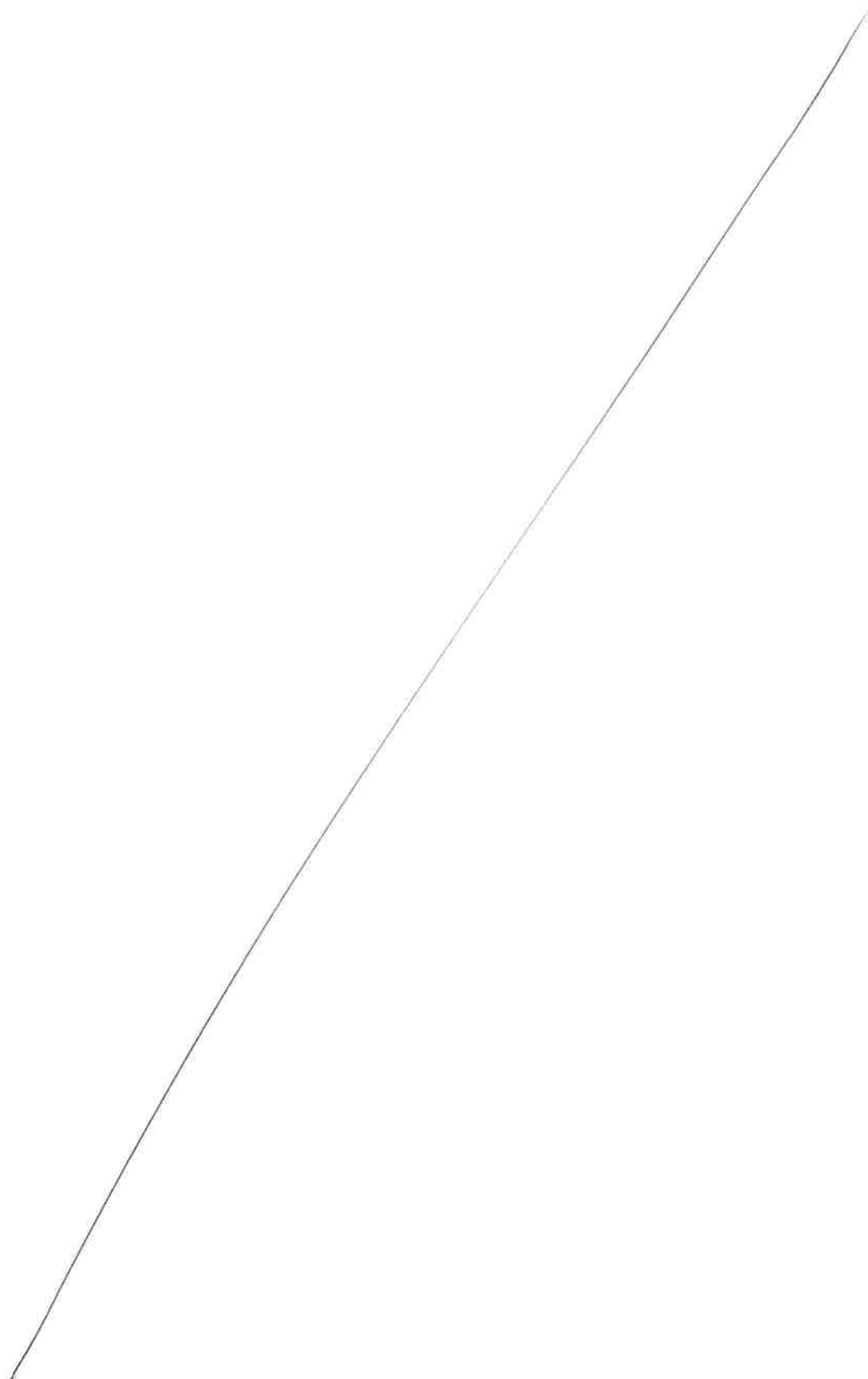
Q



REGOLAMENTO ASSEMBLEARE





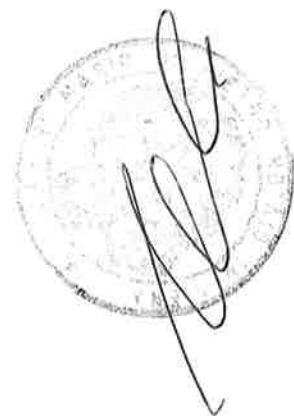


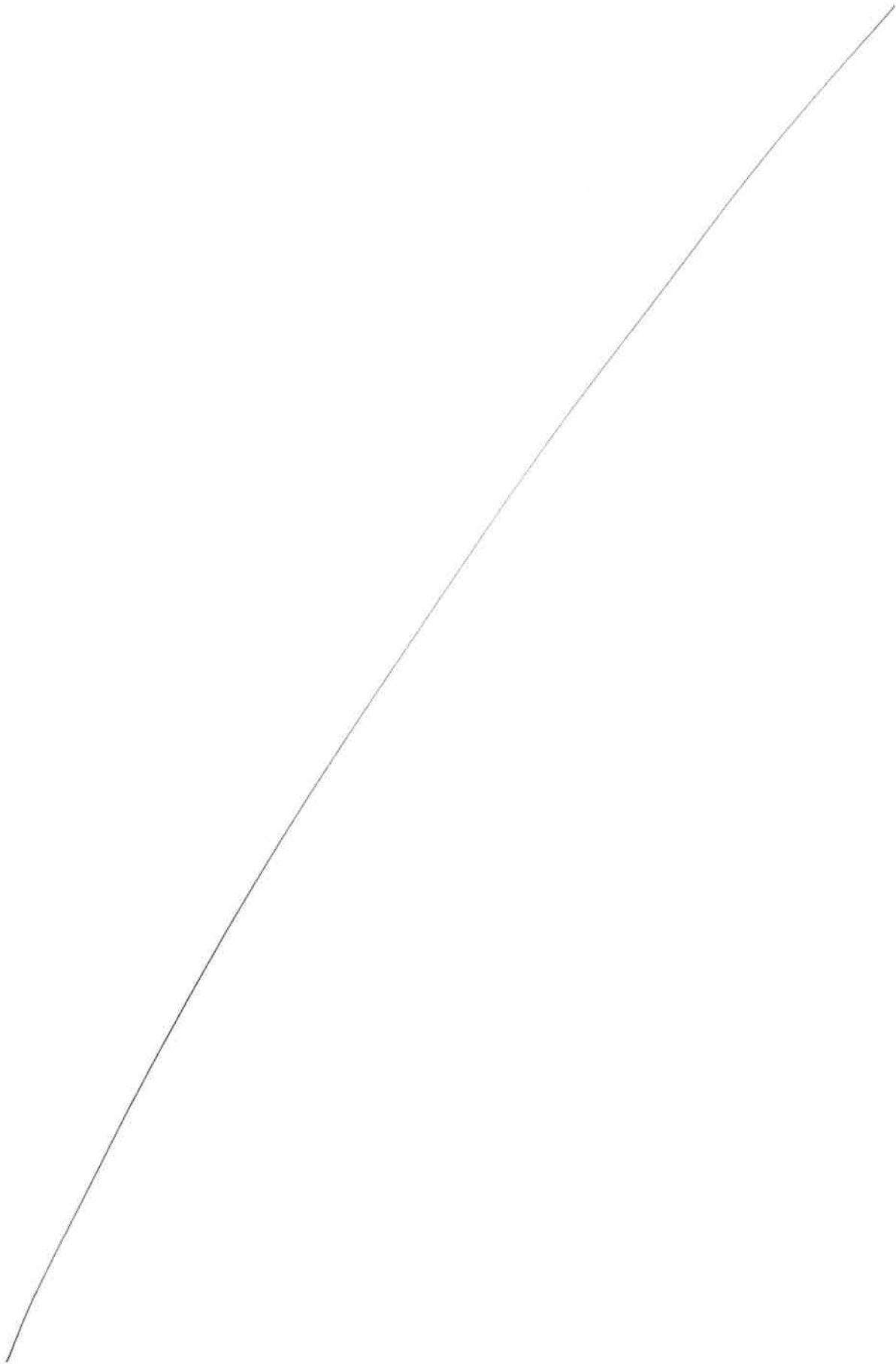
Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della Banca Monte dei Paschi di Siena Spa (di seguito "Società").

Art. 2
Intervento, partecipazione e assistenza in Assemblea

1. Possono intervenire in Assemblea i soggetti aventi diritto di voto che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
2. Possono essere presenti in Assemblea, su invito del Presidente, dirigenti o dipendenti della Società o delle società del Gruppo Monte Paschi o di società controllate dalla Banca o rappresentanti della società di revisione e altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile dal Presidente in relazione agli argomenti da trattare ed al regolare svolgimento dell'Assemblea, nonché i rappresentanti delle organizzazioni sindacali aziendali. I suddetti non avranno diritto di intervento, salvo quanto indicato al successivo articolo 4.4.
3. Possono altresì assistere all'Assemblea, su consenso del Presidente, senza diritto di intervento e quali semplici osservatori, esperti, analisti finanziari e giornalisti accreditati che abbiano inoltrato richiesta in tal senso alla Società. Essi dovranno prendere posto in un apposito spazio loro riservato.
4. Tutti i soggetti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, saranno preventivamente identificati e muniti di apposito tesserino di riconoscimento.
5. Il Presidente prima della trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, dà notizia all'Assemblea della partecipazione e dell'assistenza alla riunione dei soggetti indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo. Il loro elenco nominativo è messo a disposizione degli astanti e viene allegato al verbale di Assemblea.





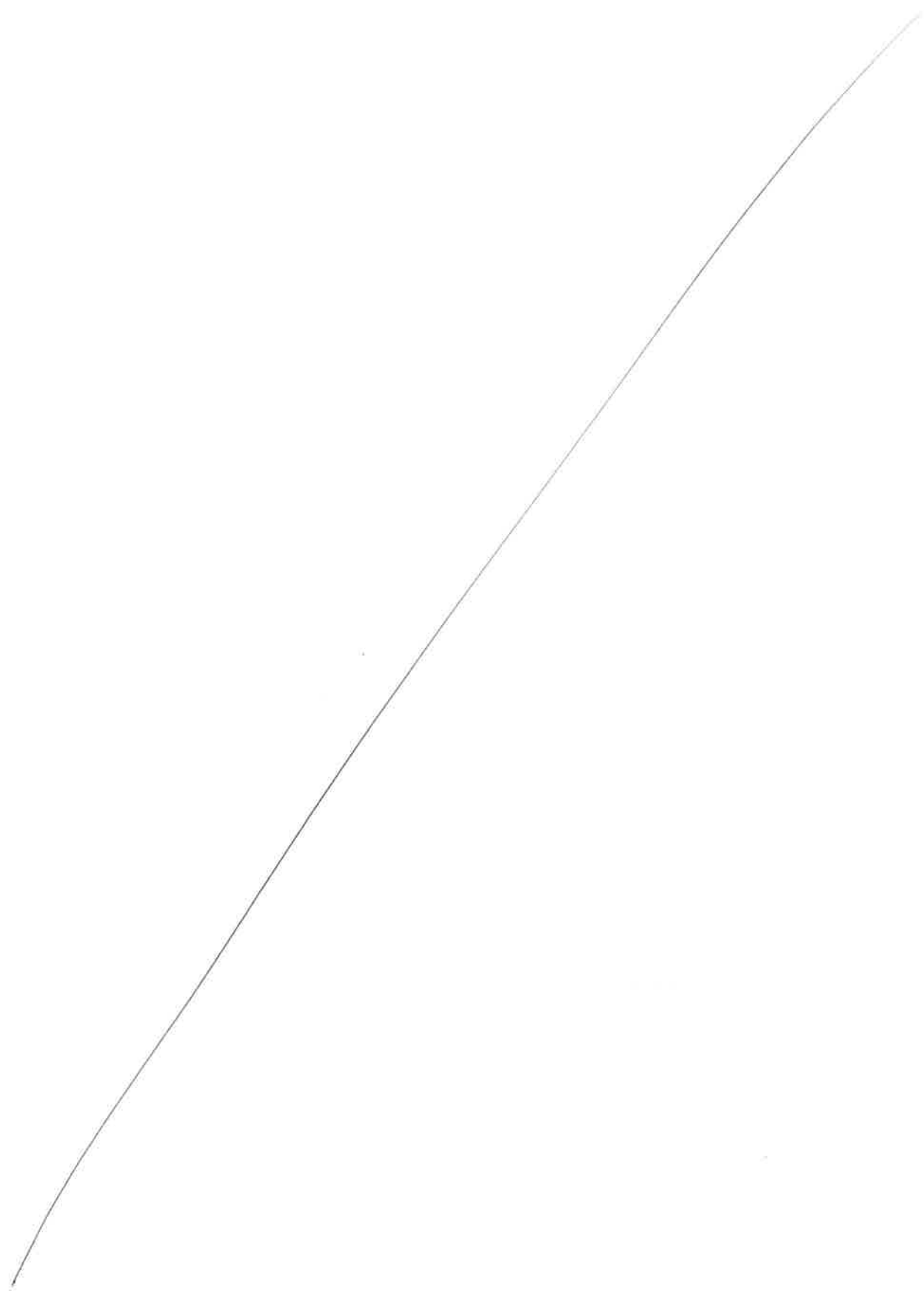
Art. 3

Verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea e accesso ai locali della riunione

1. Le operazioni di verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea hanno inizio nel luogo di svolgimento della riunione nei termini stabiliti nell'avviso di convocazione ed almeno un'ora prima di quella fissata per l'inizio dell'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea si avvale, all'uopo, di appositi incaricati muniti di contrassegno di riconoscimento. Coloro che hanno diritto di intervenire in Assemblea devono esibire agli incaricati all'ingresso dei locali in cui si svolge la riunione, un documento di identificazione in corso di validità. Gli incaricati rilasciano agli aventi diritto al voto idonei strumenti, anche elettronici, da utilizzare in modo strettamente personale per segnalare l'ingresso e l'uscita dall'area Assembleare e per le operazioni di voto e che devono essere da essi custoditi fino a che non abbiano assolto a quanto sopra, avvalendosi se del caso dell'assistenza del personale di servizio, ed alla restituzione da avvenire al momento dell'allontanamento dal luogo ove si tiene l'Assemblea.
2. Al fine di agevolare la verifica della loro legittimazione all'intervento in Assemblea, gli aventi diritto al voto o i relativi delegati, possono far pervenire la documentazione comprovante tale legittimazione alla Società, secondo la normativa vigente e con le modalità e nei termini contenuti nell'avviso di convocazione.
3. Al fine di agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che intervengono in Assemblea in rappresentanza legale o volontaria di soggetti aventi diritto al voto possono far pervenire la documentazione comprovante tali poteri alla Società, secondo la normativa vigente con le modalità e nei termini contenuti nell'avviso di convocazione.
4. I promotori che abbiano sollecitato il rilascio di deleghe di voto e i rappresentanti delle associazioni che abbiano raccolto le deleghe degli associati devono trasmettere alla società la documentazione che legittima l'intervento del delegato o del rappresentante in anticipo rispetto all'ora della convocazione ed in tempo utile per la verifica della legittimazione, in funzione del numero delle deleghe raccolte e con le modalità indicate nell'avviso di convocazione.
5. Salva autorizzazione del Presidente dell'Assemblea, nei locali in cui si svolge la riunione è vietato l'utilizzo di apparecchi fotografici o video e similari, nonché strumenti di registrazione di qualsiasi genere e apparecchi di telefonia mobile. Il Presidente, qualora autorizzi l'uso di dette apparecchiature, ne determina condizioni e limiti.
6. Salvo diversa indicazione del Presidente, i lavori dell'Assemblea sono oggetto di riprese audio e/o video soltanto per la proiezione in locali collegati con impianto a circuito chiuso, anche per fornire supporto alla predisposizione delle risposte in Assemblea; le relative registrazioni sono utilizzate dal Notaio ovvero dal Segretario per la redazione del verbale Assembleare.
7. E' vietato introdurre nella sala dell'Assemblea oggetti pericolosi e armi di qualsiasi tipo, anche improprie.
8. L'adunanza Assembleare può tenersi anche in più sale che nel loro insieme costituiscono l'area Assembleare purché siano attivati sistemi audiovisivi idonei e ciascuno degli intervenuti possa seguire la discussione e intervenire nella trattazione degli argomenti in discussione.



A large, stylized handwritten signature in dark ink, located at the bottom right of the page.



Art. 4

Costituzione dell'Assemblea e apertura dei lavori

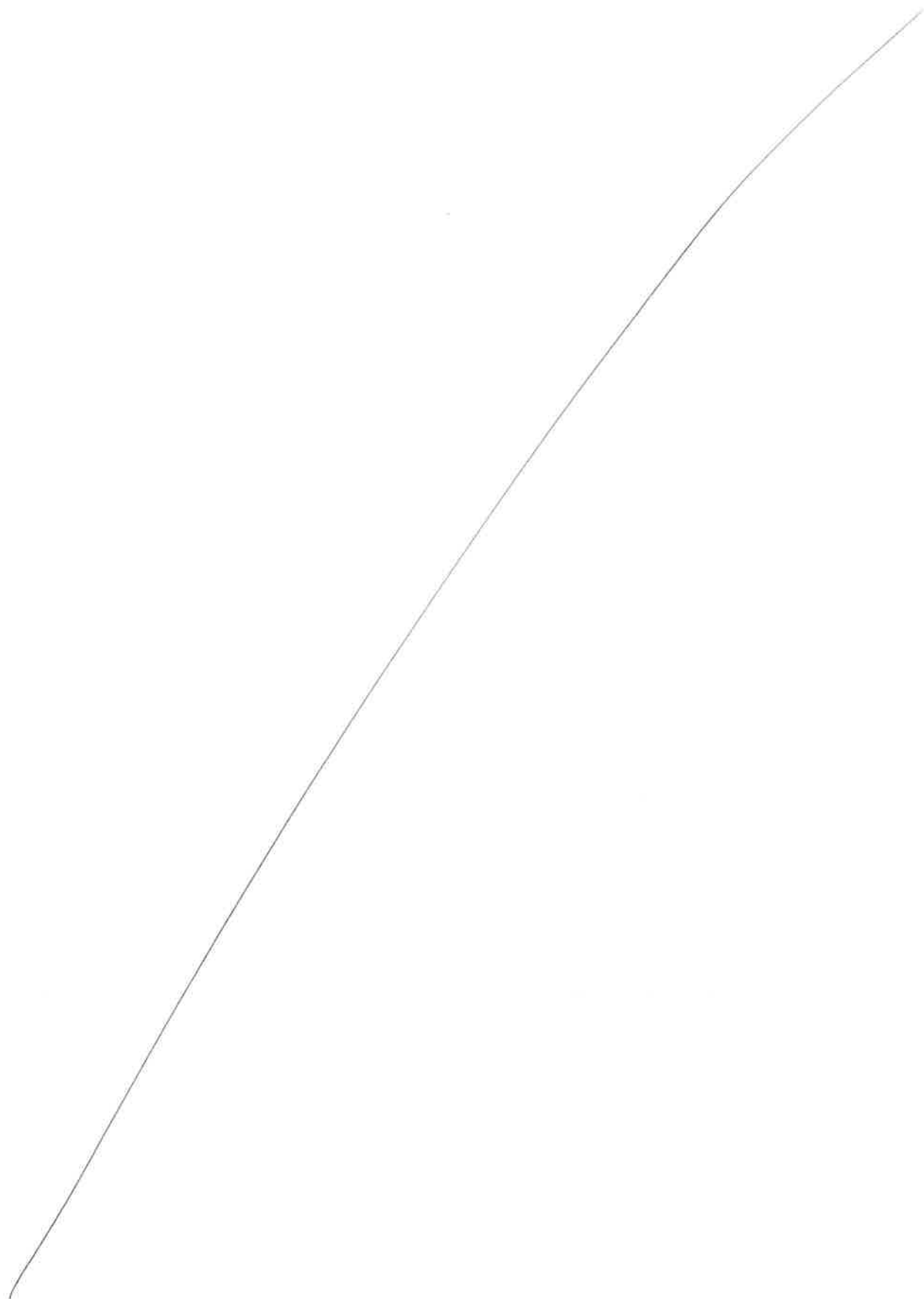
1. All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di sua assenza o impedimento, colui che lo sostituisce a norma di Statuto.
2. Oltre alle prerogative ad esso riconosciute dalla legge e dallo Statuto, compete al Presidente dell'Assemblea di assicurare il corretto svolgimento dei lavori Assembleari in ogni loro fase, mantenendo l'ordine e garantendo l'esercizio dei diritti nonché il rispetto dei doveri di ciascuno. Egli interviene al fine di reprimere ogni abuso, assumendo i provvedimenti e le misure che ritiene più idonei a seconda delle circostanze.
3. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario designato su sua proposta dagli intervenuti, incaricato di redigere il verbale da cui dovranno constare le deliberazioni dell'Assemblea. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio richiesto dal Presidente. Il segretario e il Notaio possono farsi assistere da persone di propria fiducia e avvalersi di apparecchi di registrazione solo per loro personale ausilio unicamente ai fini della predisposizione del verbale.
4. Il Presidente può farsi assistere dai soggetti autorizzati a partecipare all'Assemblea, incaricandoli altresì di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e di rispondere alle domande poste in relazione a specifici argomenti e di effettuare comunicazioni.
5. Il Presidente può farsi assistere anche da esperti esterni appositamente invitati.
6. Il Presidente, anche su segnalazione dei delegati incaricati di cui all'art. 3 comma 1 e/o del segretario/Notaio, risolve le eventuali contestazioni relative alla legittimazione all'intervento e dà le relative indicazioni ai suddetti incaricati.
7. Il Presidente comunica il numero degli aventi diritto al voto in proprio o per delega presenti indicando altresì la quota di capitale rappresentata dai predetti soggetti. Il Presidente, accertato che l'Assemblea è regolarmente costituita, dichiara aperti i lavori Assembleari.
8. Qualora non siano raggiunte le presenze necessarie per la costituzione della stessa, il Presidente ne dà comunicazione e rimette la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla successiva convocazione.

Art. 5

Ordine del giorno

1. Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi dell'art. 4, comma 4, del presente Regolamento, illustrano gli argomenti all'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'Assemblea. Nel porre in discussione detti argomenti e proposte, il Presidente, sempre che l'Assemblea non si opponga, potrà seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e potrà disporre che tutti o alcuni degli argomenti posti all'ordine del giorno siano discussi in un'unica soluzione ove gli stessi presentino elementi di oggettivo collegamento.
2. Salvo che il Presidente lo ritenga opportuno o venga presentata specifica richiesta approvata dall'Assemblea secondo le maggioranze richieste dalla legge o dallo Statuto per le sue deliberazioni, il Presidente potrà astenersi dalla lettura delle relazioni del Consiglio di Amministrazione predisposte ai sensi dell'art. 125 - ter del TUF ed art. 72 del Regolamento Consob inerenti il/i punto/i all'ordine del giorno previamente messe a disposizione degli interessati nei termini e con le modalità previste dalle normative vigenti.

A handwritten signature in dark ink is written over a circular official stamp. The signature is stylized and appears to be a single continuous stroke. The stamp is partially obscured by the signature and is located in the bottom right corner of the page.

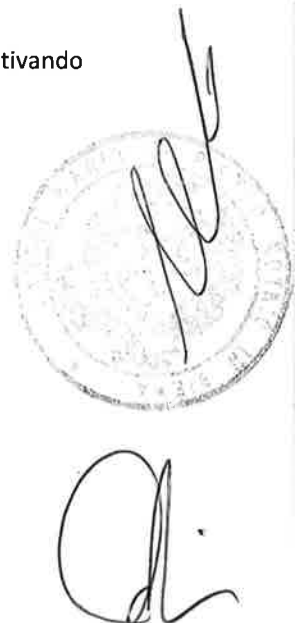


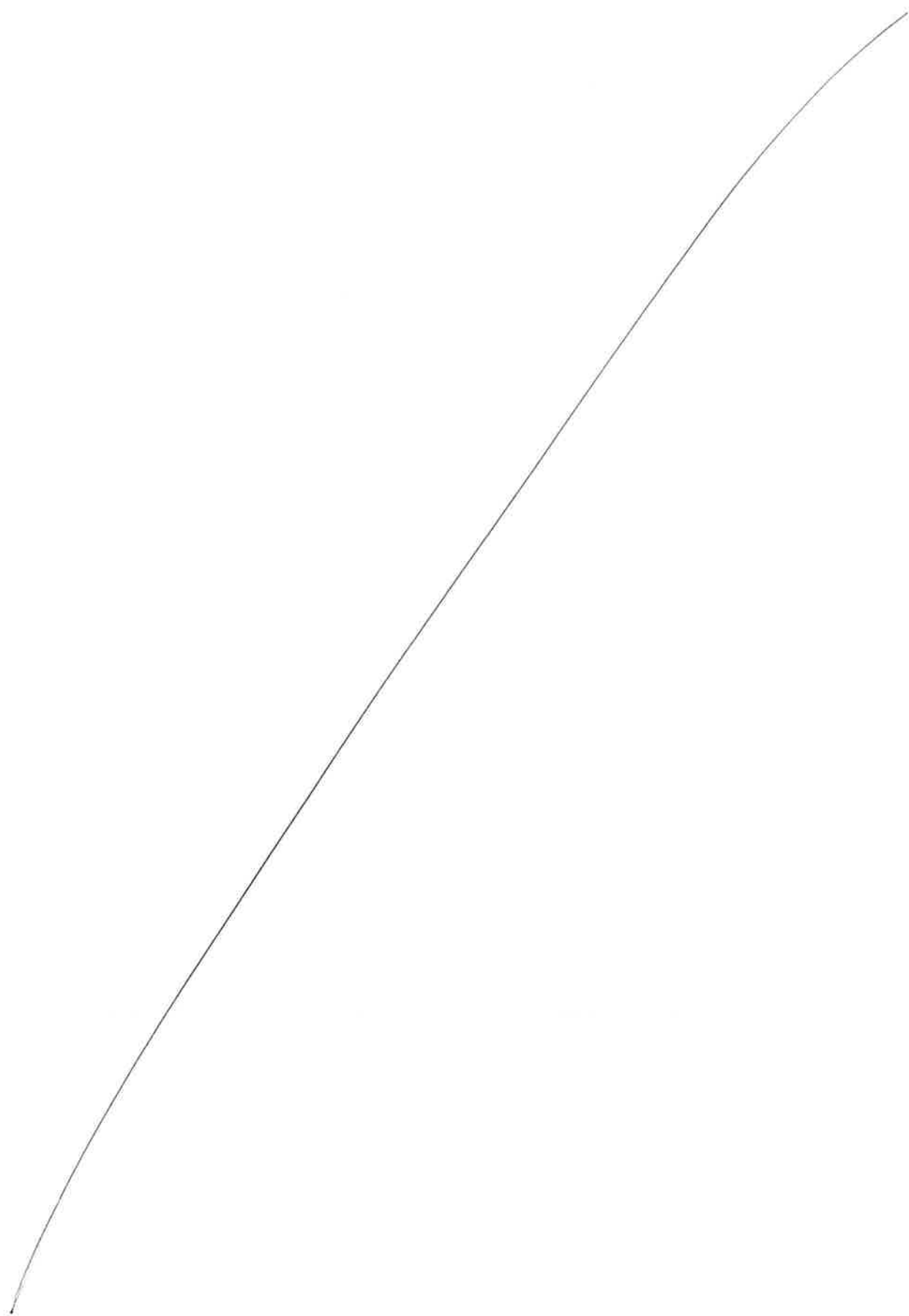
Art. 6
Svolgimento dei lavori

1. Il Presidente dell'Assemblea regola lo svolgimento della discussione dando la parola agli Amministratori, ai Sindaci e ai soggetti aventi diritto al voto che l'abbiano richiesta.
2. Ogni avente diritto al voto presente ha diritto di prendere la parola una sola volta su ciascun argomento posto all'ordine del giorno chiedendo informazioni e/o facendo osservazioni – fermo restando quanto previsto al successivo comma n.8 - fino a quando il Presidente non ha dichiarato chiusa la discussione oggetto della stesso.
3. Il Presidente ha pieni poteri per dirigere e regolare la discussione ed esercita tale prerogative avendo riguardo all'interesse a garantire la correttezza del voto Assembleare, assicurando - ove ne ricorra la necessità - che la durata dei lavori Assembleari non pregiudichi la possibilità di partecipare e di esprimere il voto, nonché impedendo che sia turbato il regolare svolgimento dell'Assemblea. Il Presidente stabilisce le modalità per formulare la richiesta di intervento, la durata massima e l'ordine degli interventi.
4. Gli aventi diritto al voto possono avere la parola solo dopo l'apertura della discussione e su chiamata del Presidente. Gli interventi devono essere esclusivamente pertinenti alle materie trattate e devono essere contenuti nei limiti di tempo fissati dal Presidente; ove l'intervenuto non si attenga, il Presidente lo invita a concludere entro un breve tempo anche avvalendosi di specifici segnalatori visivi e/o acustici, trascorso il quale può togliere la parola.
5. Al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti, il Presidente può disporre l'allontanamento fino al termine della discussione di chiunque impedisca di far parlare a chi ne ha diritto o crei situazioni che ostacolano il regolare svolgimento dell'Assemblea ovvero chiunque effettui riprese audio e/o video non autorizzate dopo essere stato preventivamente richiamato.
6. Il Presidente può togliere la parola in tutti i casi in cui l'intervenuto pronunci frasi o assuma comportamenti sconvenienti o ingiuriosi, in caso di minaccia o di incitamento alla violenza e al disordine.
7. Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi dell'art. 4, comma 4, del presente Regolamento, rispondono agli oratori al termine di tutti gli interventi sugli argomenti posti in discussione, ovvero dopo ciascun intervento.
8. Coloro che hanno chiesto la parola hanno facoltà di breve replica per una durata stabilita di volta in volta dal Presidente.
9. Esauriti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Art. 7
Sospensione dei lavori

1. Nel corso della riunione il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità, può sospendere i lavori motivando la decisione e indicando la durata della sospensione.

A circular stamp with illegible text is positioned above a large, stylized handwritten signature.



Art. 8
Operazioni preliminari

1. Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente riammette all'Assemblea gli esclusi a norma dell'art. 6 del presente Regolamento.
2. Il Presidente può disporre, prima dell'apertura della discussione, che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione su ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di tutti o alcuni degli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 9
Votazione

1. Il Presidente stabilisce, prima dell'apertura della discussione, le modalità di espressione, di rilevazione e di computo dei voti e può fissare un termine massimo entro il quale deve essere espresso il voto.
2. Al termine delle votazioni viene effettuato lo scrutinio, esaurito il quale il Presidente, anche avvalendosi del segretario o del notaio, comunica all'Assemblea i risultati delle votazioni e dichiara approvata la deliberazione che abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza richiesta dalla legge o dallo Statuto sociale.

Art. 10
Chiusura dei lavori

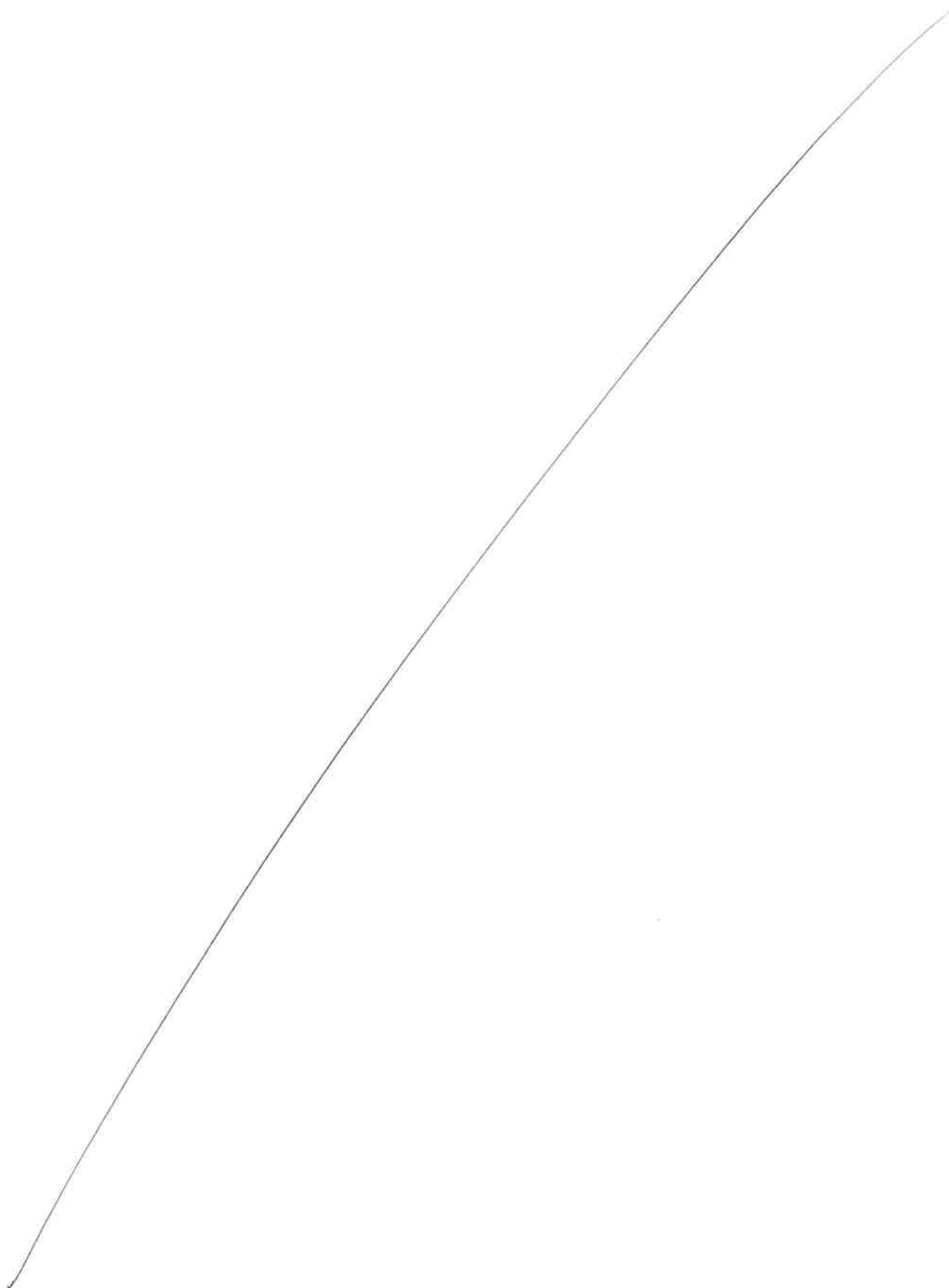
1. Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e la relativa votazione, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

Art. 11

1. Oltre a quanto previsto nel presente Regolamento, il Presidente può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori Assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.
2. Ogni modificazione al presente Regolamento dovrà avvenire mediante deliberazione dell'Assemblea Ordinaria sulla base dei quorum costitutivi e deliberativi e degli adempimenti formali e procedurali richiesti dalla normativa vigente.



A handwritten signature in dark ink, consisting of a large, stylized capital letter 'A' followed by a cursive flourish.



All.3)

Riferimenti normativi in tema di legittimazione ad intervenire in assemblea ed esercitare il voto:

Casi in cui non c'è legittimazione ad intervenire in assemblea ed esercitare il voto:

- 1) Coloro per i quali non sia pervenuta all'emittente da parte dell'intermediario la comunicazione prevista dall'art. 83 *sexies* del D.Lgs. n.58/98 (Testo Unico della Finanza – "TUF"), **entro l'inizio dei lavori assembleari.**

Casi in cui c'è diritto d'intervento ma non di voto:

- 1) In caso di non effettuazione della comunicazione alla società emittente dell'esistenza di patti parasociali e di mancata dichiarazione in apertura di ogni assemblea, si applica l'art. 2341 ter, comma secondo, del Codice Civile, che prevede che in mancanza di detta comunicazione circa l'esistenza di un patto parasociale resa in apertura di assemblea *".....i possessori delle azioni cui si riferisce il patto parasociale non possono esercitare il diritto di voto e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norme dell'art. 2377"*.
- 2) L'articolo 2359 bis, comma quinto, del Codice Civile stabilisce che **la società controllata da altra società non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee della società controllante.**
- 3) L'art. 1 del Decreto del Ministro del Tesoro del 18/01/1998 n. 144 **vieta l'esercizio del diritto di voto "a chiunque partecipa in una banca in misura superiore al cinque per cento del capitale"** qualora sia stato condannato con sentenza irrevocabile a determinate pene detentive ovvero sottoposto a determinate misure di prevenzione¹;

¹ Art. 1: "Onorabilità dei partecipanti al capitale delle banche".

"1. Chiunque partecipa in una banca in misura superiore al cinque per cento del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti qualora:

a) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

c) sia stato condannato a una delle pene indicate alla lettera b) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato. Le pene di cui alla lettera b), n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori ad un anno.

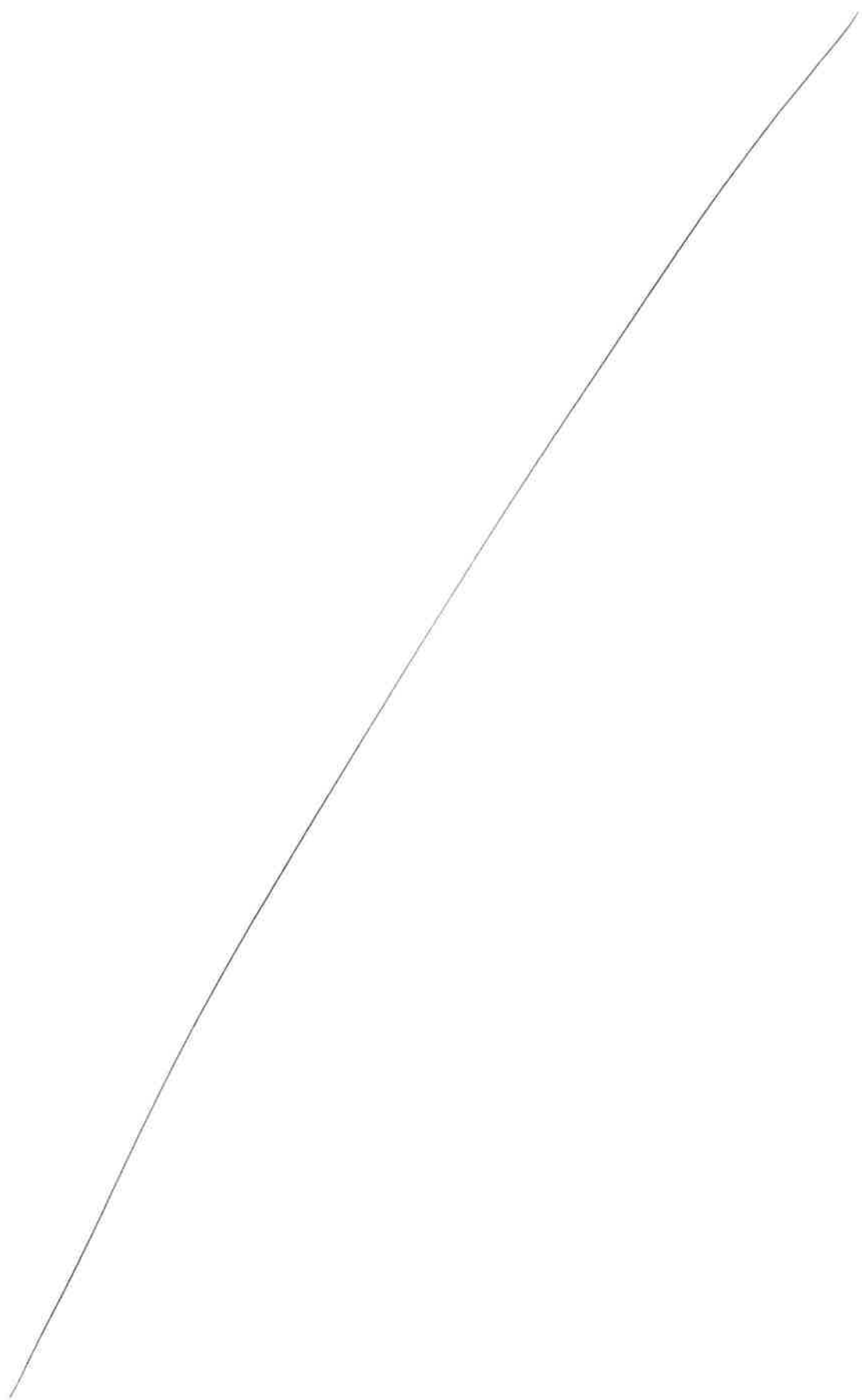
2. Il comma 1 si applica anche a chiunque, indipendentemente dall'entità della partecipazione posseduta, controlla la banca ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. In tal caso la sospensione del diritto di voto interessa l'intera partecipazione.

3. Qualora il partecipante sia una persona giuridica, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dagli amministratori e dal direttore, ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti.

4. Con riferimento alle fattispecie disciplinate da ordinamenti stranieri, la verifica dei requisiti previsti dal presente articolo è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Banca d'Italia.

5. In sede di rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la sussistenza dei requisiti indicati nel comma 1 non preclude alla Banca d'Italia di valutare ogni precedente penale o indagine penale a carico di coloro che partecipano al capitale della banca anche in misura non superiore al cinque per cento.

6. Spetta al presidente dell'assemblea dei soci, in relazione ai suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'assemblea e della legittimazione dei soci, ammettere o non ammettere al voto i soggetti che, sulla base delle informazioni disponibili, sono tenuti a comprovare il possesso del requisito di onorabilità."



4) L'art. 24 del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario - T.U.B.) "**Sospensione del diritto di voto, obbligo di alienazione**" prevede:

"1. Non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società inerenti alle partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall'art. 19³ non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate. I diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, non possono essere altresì esercitati per le partecipazioni per le quali siano state omesse le comunicazioni previste dall'art. 20."

2. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

3. Le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall'articolo 19 non sono state ottenute o sono state revocate devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia.

3bis. Non possono essere esercitati i diritti derivanti dai contratti o dalle clausole statutarie per i quali le autorizzazioni previste dall'articolo 19 non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate. "

5) L'art. 25 del testo unico delle leggi bancarie (D.Lgs. n. 385/1993) "**Requisiti di onorabilità dei partecipanti**" prevede:

"1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, determina con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della ~~legge 23 agosto 1988, n. 400~~, i requisiti di onorabilità

2 19. Autorizzazioni

1. La Banca d'Italia autorizza preventivamente l'acquisizione a qualsiasi titolo in una banca di partecipazioni che comportano il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla banca stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute.

2. La Banca d'Italia autorizza preventivamente le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera il 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento e, in ogni caso, quando le variazioni comportano il controllo sulla banca stessa.

3. L'autorizzazione prevista dal comma 1 è necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una società che detiene le partecipazioni di cui al medesimo comma.

4. La Banca d'Italia individua i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione quando i diritti derivanti dalle partecipazioni indicate ai commi 1 e 2 spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse.

5. La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca, valutando la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione in base ai seguenti criteri: la reputazione del potenziale acquirente, ivi compreso il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 25; il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 26 da parte di coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella banca; la solidità finanziaria del potenziale acquirente; la capacità della banca di rispettare a seguito dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano l'attività; l'idoneità della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l'esercizio efficace della vigilanza. L'autorizzazione non può essere rilasciata in caso di fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. L'autorizzazione può essere sospesa o revocata se vengono meno o si modificano i presupposti e le condizioni per il suo rilascio

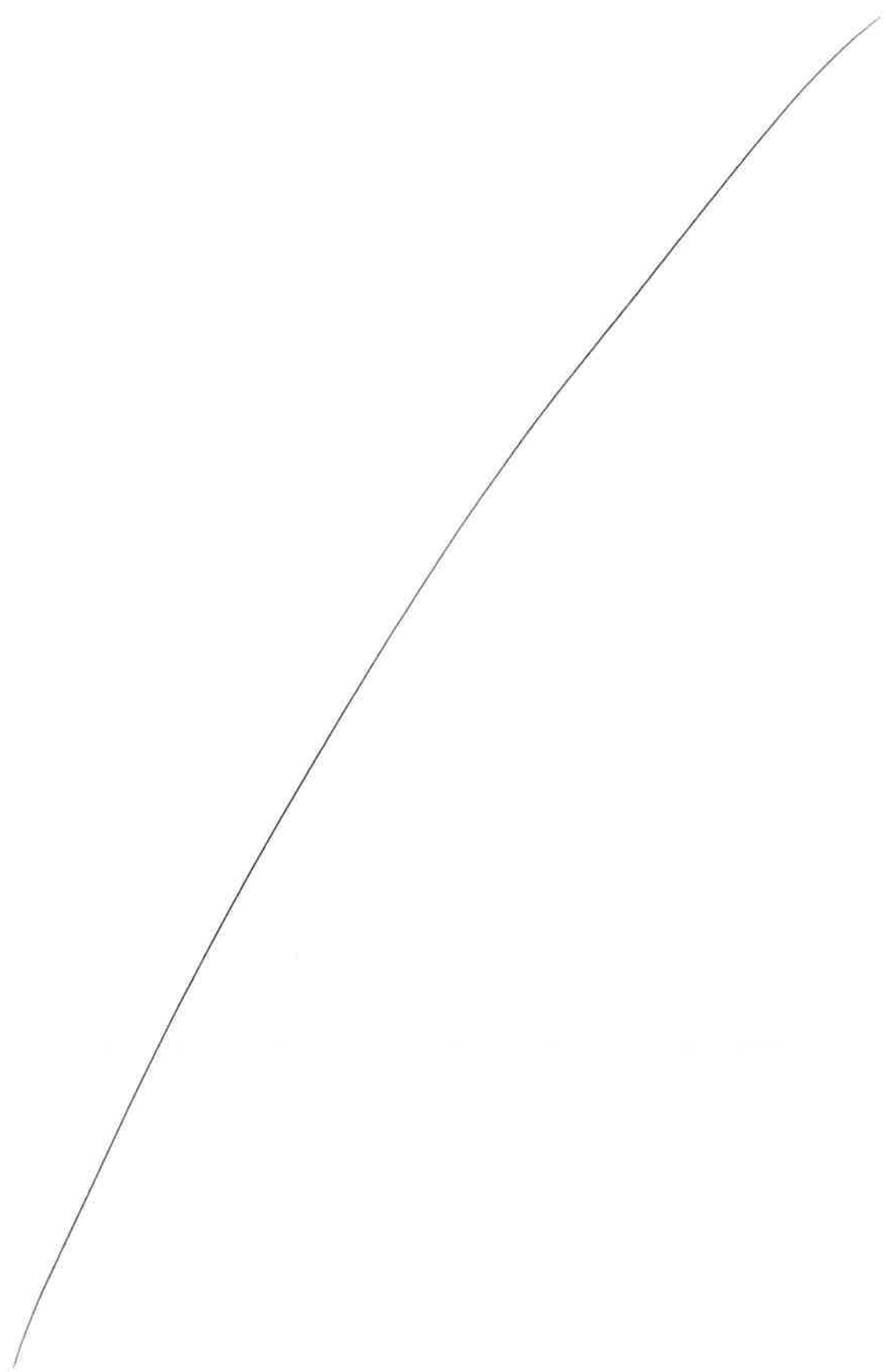
6. [abrogato].

7. [abrogato].

8. Se alle operazioni indicate nei commi 1, 2 e 3 partecipano soggetti appartenenti a Stati extracomunitari che non assicurano condizioni di reciprocità, la Banca d'Italia comunica la domanda di autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri può vietare l'autorizzazione.

8bis. Le autorizzazioni previste dal presente articolo si applicano anche all'acquisizione, in via diretta o indiretta, del controllo derivante da un contratto con la banca o da una clausola del suo statuto

9. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni attuative del presente articolo, e in particolare disciplina le modalità e i termini del procedimento di valutazione di cui al comma 5, i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini dell'applicazione delle soglie previste ai commi 1 e 2, ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono computati ai fini dell'applicazione dei medesimi commi, e i criteri per l'individuazione dei casi di influenza notevole.



dei titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19 (cfr. art. 1 DM 18/01/1998 n. 144 in nota al punto 4 del presente documento)

2. (abrogato).

3. In mancanza dei requisiti non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie indicate all'articolo 19, comma 1. In caso di inosservanza, la deliberazione od il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

4. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dal comma 3, dei soggetti privi dei requisiti di onorabilità devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia."

6) Per completezza, infine, si riporta l'art. 140 sempre del T.U.B. **"Comunicazioni relative alle partecipazioni in banche, in società appartenenti a un gruppo bancario ed in intermediari finanziari":**

"1. L'omissione delle comunicazioni previste dagli articoli 20, commi 1, 3, primo periodo, e 4, 21³, commi 1, 2, 3 e 4, 63⁴ è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.820 a euro 258.225.

1bis. L'omissione delle comunicazioni di cui alle norme indicate nel comma 1, in quanto richiamate dall'articolo 110 (6), è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 150.000.

2. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque nelle comunicazioni indicate nel comma 1 e nel comma 1bis fornisce indicazioni false è punito con l'arresto fino a tre anni."

7) **Ai sensi dell'art. 14, comma 7, dello Statuto sociale:"...Qualora una fondazione bancaria in sede di assemblea ordinaria, secondo quanto accertato dal presidente dell'assemblea durante lo svolgimento di essa e immediatamente prima del compimento di ciascuna operazione di voto, sia in grado di esercitare, in base alle azioni detenute dai soggetti presenti, il voto che esprime la maggioranza delle azioni presenti e ammesse al voto, il presidente fa constatare tale situazione ed esclude dal voto la**

3 Art. 21. Richiesta di informazioni.

"1. La Banca d'Italia può richiedere alle banche e alle società e agli enti di qualsiasi natura che partecipano al loro capitale l'indicazione nominativa dei soci secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute o da altri dati a loro disposizione.

2. La Banca d'Italia può altresì richiedere agli amministratori delle società e degli enti titolari di partecipazioni in banche l'indicazione dei soggetti controllanti.

3. Le società fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome partecipazioni in società appartenenti a terzi comunicano alla Banca d'Italia, se questa lo richieda, le generalità dei fiduciari.

4. Le notizie previste dal presente articolo possono essere richieste anche a soggetti stranieri.

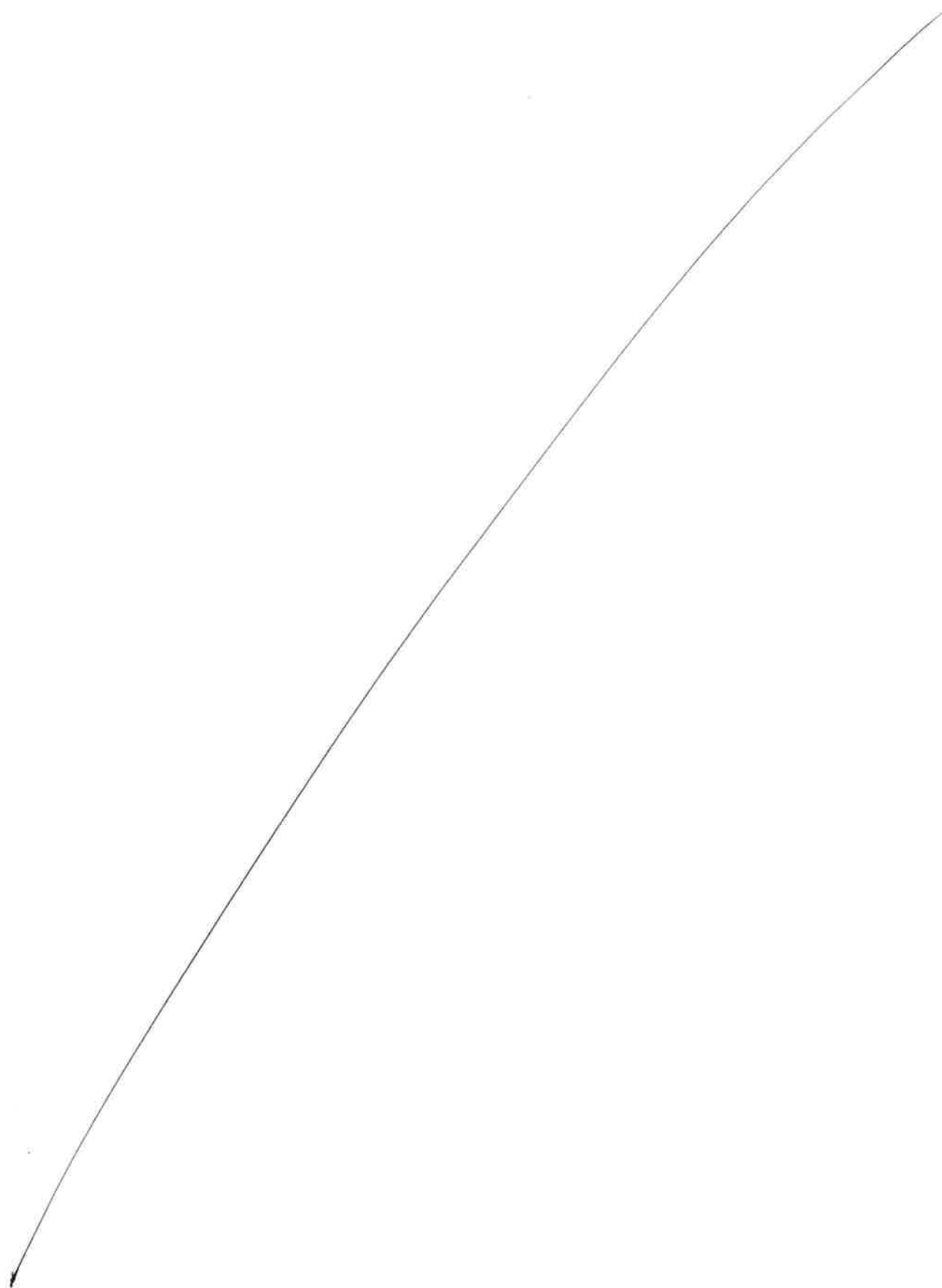
5. La Banca d'Italia informa la CONSOB delle richieste che interessano società ed enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato."

4 Art. 63. Partecipazioni

"1. Alle società finanziarie capogruppo si applicano le disposizioni del titolo II, capi III e IV.

2. Nei confronti delle altre società appartenenti al gruppo bancario e dei titolari di partecipazioni nelle medesime società sono attribuiti alla Banca d'Italia i poteri previsti dall'art. 21.(6) Art.110. Rinvio.

3. Agli intermediari finanziari si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 47, 52, 61, commi 4 e 5, 62, 63, 64, 78, 79 e 82. "



fondazione bancaria, ai fini della deliberazione in occasione della quale sia stata rilevata detta situazione, limitatamente a un numero di azioni che rappresentino la differenza più una azione fra il numero delle azioni ordinarie detenute da detta fondazione e l'ammontare complessivo delle azioni ordinarie detenute da parte dei rimanenti soggetti che siano presenti e ammessi al voto al momento della votazione.

8) L' art. 110 del D.Lgs n. 58/98 "Inadempimento degli obblighi " stabilisce:

*"1. In caso di violazione degli obblighi previsti dalla presente sezione, **il diritto di voto inerente all'intera partecipazione detenuta non può essere esercitato e i titoli eccedenti le percentuali indicate negli articoli 106 e 108 devono essere alienati entro dodici mesi.** Nel caso in cui il diritto di voto venga esercitato, si applica l'articolo 14, comma 5. L'impugnazione può essere proposta anche dalla CONSOB entro il termine indicato nell'articolo 14, comma 6.*

1bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 192, comma 1, la Consob, in alternativa all'alienazione di cui al comma 1, con provvedimento motivato, avuto riguardo tra l'altro alle ragioni del mancato adempimento, agli effetti che conseguirebbero all'alienazione e alle modifiche intervenute nella compagine azionaria, può imporre la promozione dell'offerta totalitaria al prezzo da essa stabilito, anche tenendo conto del prezzo di mercato dei titoli.

1ter. L'alienazione prevista dal comma 1 o la promozione dell'offerta prevista dal comma 1-bis fanno venire meno la sospensione del diritto di voto di cui al comma 1."

9) Per l'ipotesi di omessa comunicazione di partecipazioni rilevanti, l'art. 120 del D.lgs. n. 58/98 "Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti" prevede:

"1. Ai fini della presente sezione, per capitale di società per azioni si intende quello rappresentato da azioni con diritto di voto. Nelle società i cui statuti consentono la maggiorazione del diritto di voto o hanno previsto l'emissione di azioni a voto plurimo, per capitale si intende il numero complessivo dei diritti di voto.

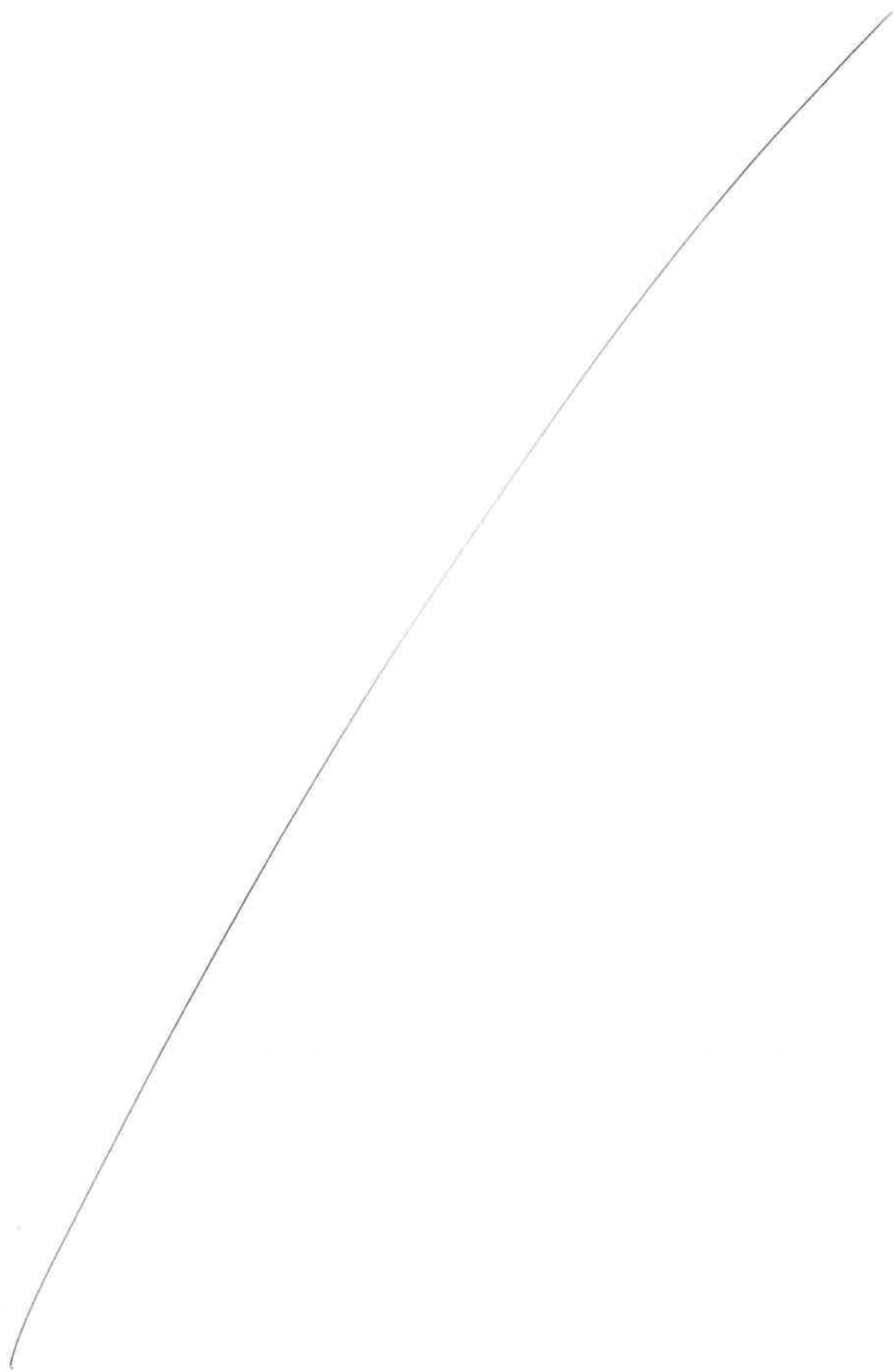
2. Coloro che partecipano in un emittente azioni quotate avente l'Italia come Stato membro d'origine in misura superiore al due per cento del capitale ne danno comunicazione alla società partecipata e alla CONSOB. Nel caso in cui l'emittente sia una PMI, tale soglia è pari al cinque per cento.

2bis. La CONSOB può, con provvedimento motivato da esigenze di tutela degli investitori nonché di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di tempo, soglie inferiori a quella indicata nel comma 2 per società ad elevato valore corrente di mercato e ad azionariato particolarmente diffuso.

3. Abrogato.

4. La CONSOB, tenuto anche conto delle caratteristiche degli investitori, stabilisce con regolamento:

- a) le variazioni delle partecipazioni indicate nei commi 2 che comportano obbligo di comunicazione;*
- b) i criteri per il calcolo delle partecipazioni, avendo riguardo anche alle partecipazioni indirettamente detenute, alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o è attribuito a soggetto diverso dal socio;*
- c) il contenuto e le modalità delle comunicazioni e dell'informazione del pubblico, nonché le eventuali deroghe per quest'ultima;*
- d) i termini per la comunicazione e per l'informazione del pubblico;*
- d bis) i casi in cui le comunicazioni sono dovute dai possessori di strumenti finanziari dotati dei diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile;*
- d ter) i casi in cui la detenzione di strumenti finanziari derivati determina obblighi di comunicazione;*



d quater) le ipotesi di esenzione dall'applicazione delle presenti disposizioni.

5. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate od agli strumenti finanziari per i quali sono state omesse le comunicazioni previste dal comma 2 non può essere esercitato. In caso di inosservanza, si applica l'articolo 14, comma 5. L'impugnazione può essere proposta anche dalla CONSOB entro il termine indicato nell'articolo 14, comma 6.

6. Il comma 2 non si applica alle partecipazioni detenute, per il tramite di società controllate, dal Ministero dell'economia e delle finanze. I relativi obblighi di comunicazione sono adempiuti dalle società controllate.

10) Per l'ipotesi di violazione di obblighi in tema di partecipazioni reciproche, l'art. 121 del D. Lgs. n. 58/98 "Disciplina delle partecipazioni reciproche" sancisce che:

"1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2359 bis del codice civile, in caso di partecipazioni reciproche eccedenti i limiti indicati nell'articolo 120, comma 2, la società che ha superato il limite successivamente non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti e deve alienarle entro dodici mesi dalla data in cui ha superato il limite. In caso di mancata alienazione entro il termine previsto la sospensione del diritto di voto si estende all'intera partecipazione. Se non è possibile accertare quale delle due società ha superato il limite successivamente, la sospensione del diritto di voto e l'obbligo di alienazione si applicano a entrambe, salvo loro diverso accordo.

2. Il limite richiamato nel comma 1 è elevato al cinque per cento a condizione che il superamento del due per cento da parte di entrambe le società abbia luogo a seguito di un accordo preventivamente autorizzato dall'assemblea ordinaria delle società interessate.

3. Se un soggetto detiene una partecipazione superiore alla soglia indicata nel comma 2 in una società con azioni quotate, questa o il soggetto che la controlla non possono acquisire una partecipazione superiore a tale limite in una società con azioni quotate controllata dal primo. In caso di inosservanza, il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti il limite indicato è sospeso. Se non è possibile accertare quale dei due soggetti ha superato il limite successivamente, la sospensione del diritto di voto si applica a entrambi, salvo loro diverso accordo.

4. Per il calcolo delle partecipazioni si applicano i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 120, comma 4, lettera b).

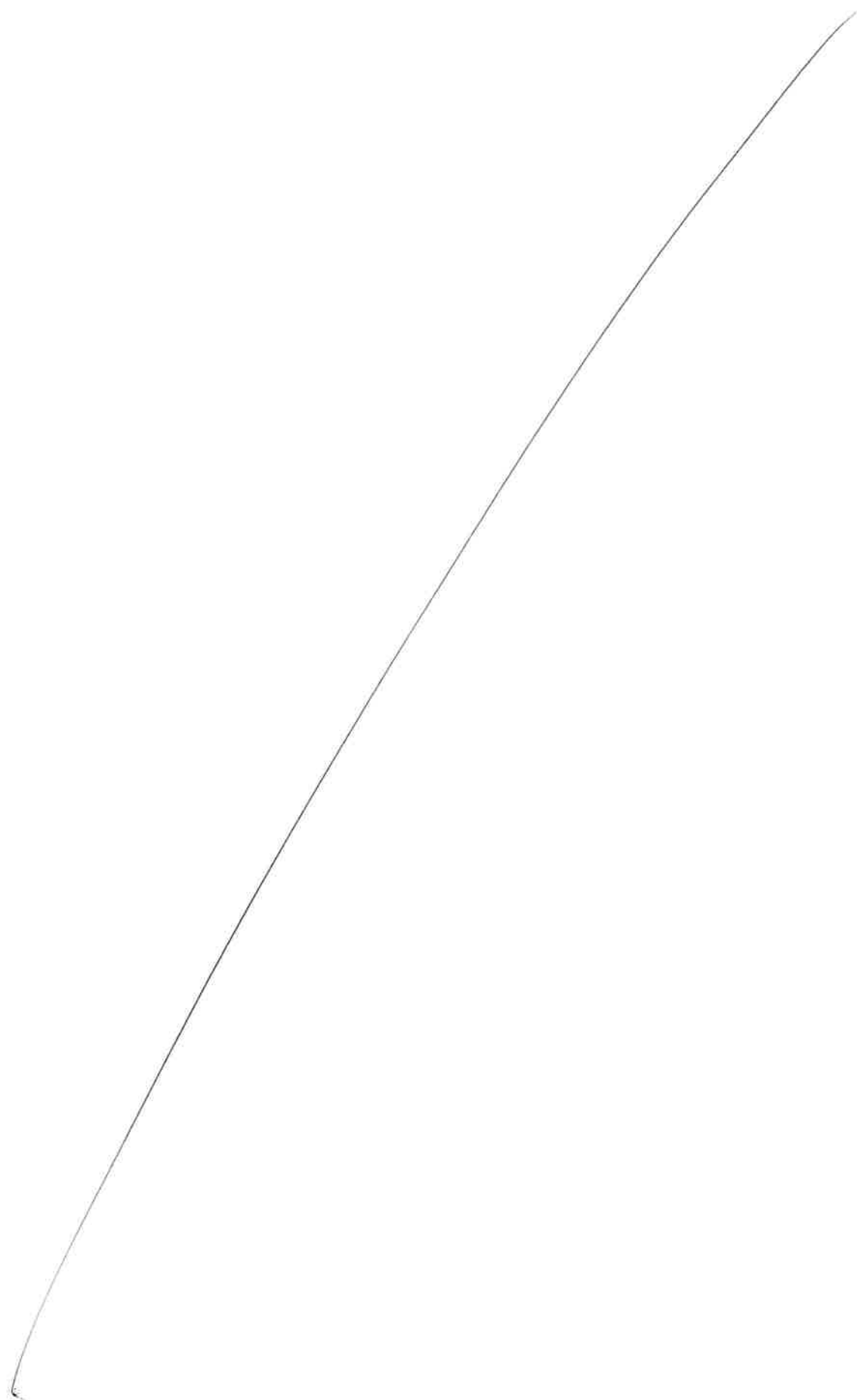
5. I commi 1, 2 e 3 non si applicano quando i limiti ivi indicati sono superati a seguito di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio diretta a conseguire almeno il sessanta per cento delle azioni ordinarie.

6. In caso di inosservanza dei divieti di esercizio del voto previsti dai commi 1 e 3, si applica l'articolo 14, comma 5. L'impugnazione può essere proposta anche dalla CONSOB entro il termine indicato nell'articolo 14, comma 6."

11) Per il caso di omissione degli adempimenti informativi inerenti patti parasociali l'art. 122 del D.lgs. n. 58/98 "Patti parasociali" stabilisce che:

"1. I patti, in qualunque forma stipulati, aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano entro cinque giorni dalla stipulazione sono:

- a) comunicati alla Consob;
- b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana;
- c) depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sua sede legale;
- d) comunicati alle società con azioni quotate.



2. La CONSOB stabilisce con regolamento le modalità e i contenuti della comunicazione, dell'estratto e della pubblicazione.

3. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal comma 1 i patti sono nulli.

4. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal comma 1 non può essere esercitato. In caso di inosservanza, si applica l'articolo 14, comma 5. L'impugnazione può essere proposta anche dalla CONSOB entro il termine indicato nell'articolo 14, comma 6.

5. Il presente articolo si applica anche ai patti, in qualunque forma stipulati:

a) che istituiscono obblighi di preventiva consultazione per l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano;

b) che pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione delle stesse;

c) che prevedono l'acquisto delle azioni o degli strumenti finanziari previsti dalla lettera b);

d) aventi per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società;

d-bis) volti a favorire o a contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio, ivi inclusi gli impegni a non aderire ad un'offerta.

5 bis. Ai patti di cui al presente articolo non si applicano gli articoli 2341-bis e 2341-ter del codice civile.

5 ter. Gli obblighi di comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano ai patti, in qualunque forma stipulati, aventi ad oggetto partecipazioni complessivamente inferiori alla soglia indicata all'articolo 120, comma 2."

12) Relativamente al rappresentante designato l'art. 135 undecies del D.lgs. n. 58/98 "Rappresentante designato dalla società con azioni quotate" stabilisce che:

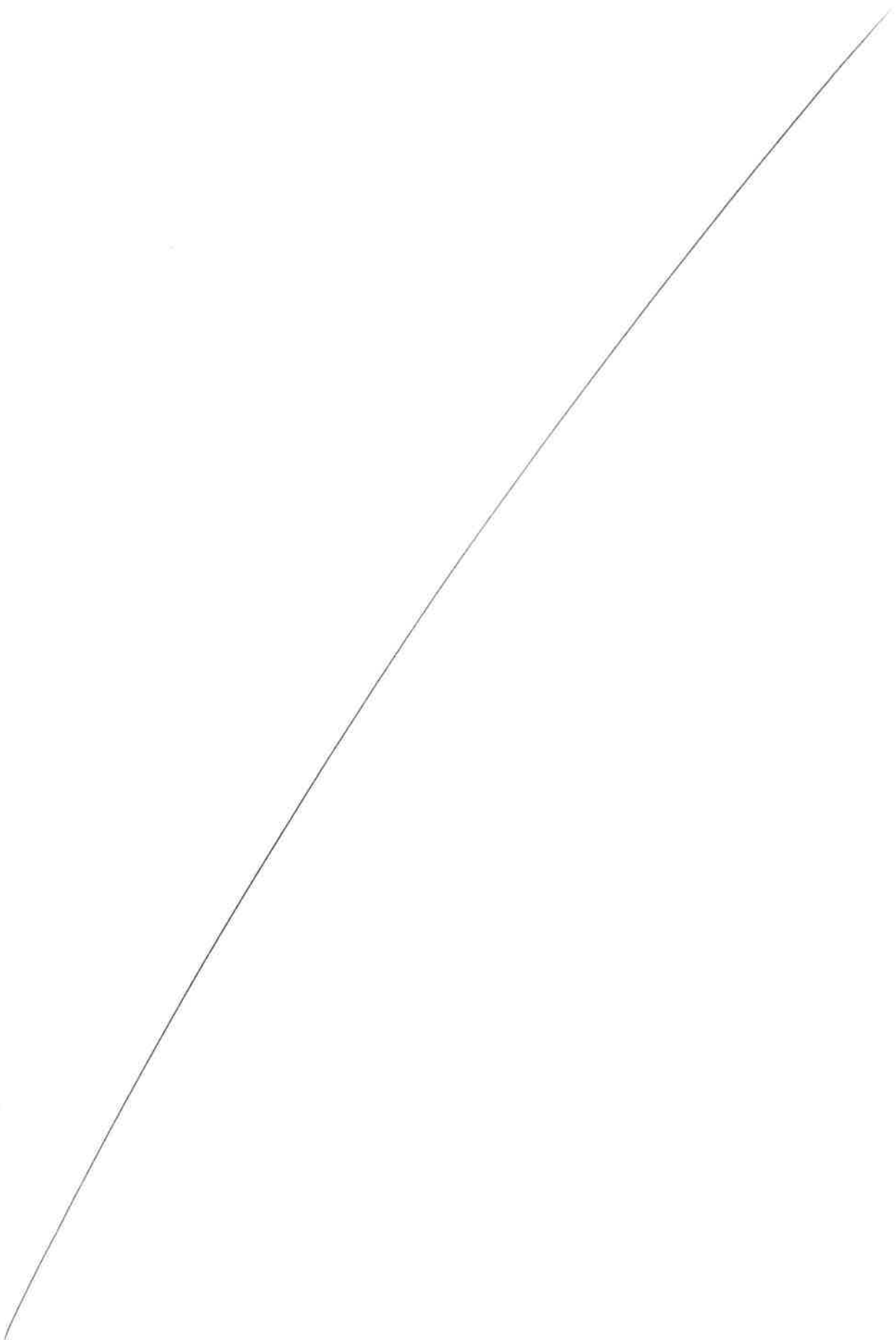
"1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.

3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.

5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 135 decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni."



13) In relazione alle **proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto e non sia stata concessa l'autorizzazione ad esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni**, nell'ambito di una procedura di sollecitazione di deleghe, l'art. 138 del Regolamento Emittenti, delibera n. 11971/98 **"Conferimento e revoca della delega di voto"** prevede che:

"1. Per il conferimento della delega il soggetto a cui spetta il diritto di voto trasmette al promotore il modulo di delega anche come documento informatico sottoscritto in forma elettronica, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Il promotore decide se esercitare il voto anche in modo non conforme alle proprie proposte e fornisce indicazione di tale scelta nel prospetto. Ove la sollecitazione di deleghe sia promossa dalla società emittente, questa è tenuta ad esercitare il voto anche in modo non conforme alle proprie proposte.

3. Il soggetto a cui spetta il diritto di voto che abbia conferito la delega, anche parziale, può esprimere con lo stesso modulo di delega il proprio voto per le materie iscritte all'ordine del giorno per le quali il promotore non abbia richiesto il conferimento della delega. Per le stesse materie è fatto divieto al promotore di formulare raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto.

4. Nei casi previsti ai commi 2 e 3, il promotore, se diverso dalla società emittente, può esprimere, ove espressamente autorizzato dal delegante, un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni nel caso si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere comunicate al delegante, tali da far ragionevolmente ritenere che questi, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea.

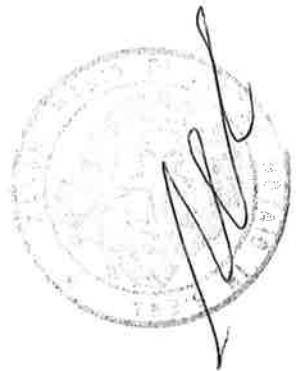
5. Nei casi previsti al comma 4, il promotore dichiara in assemblea:

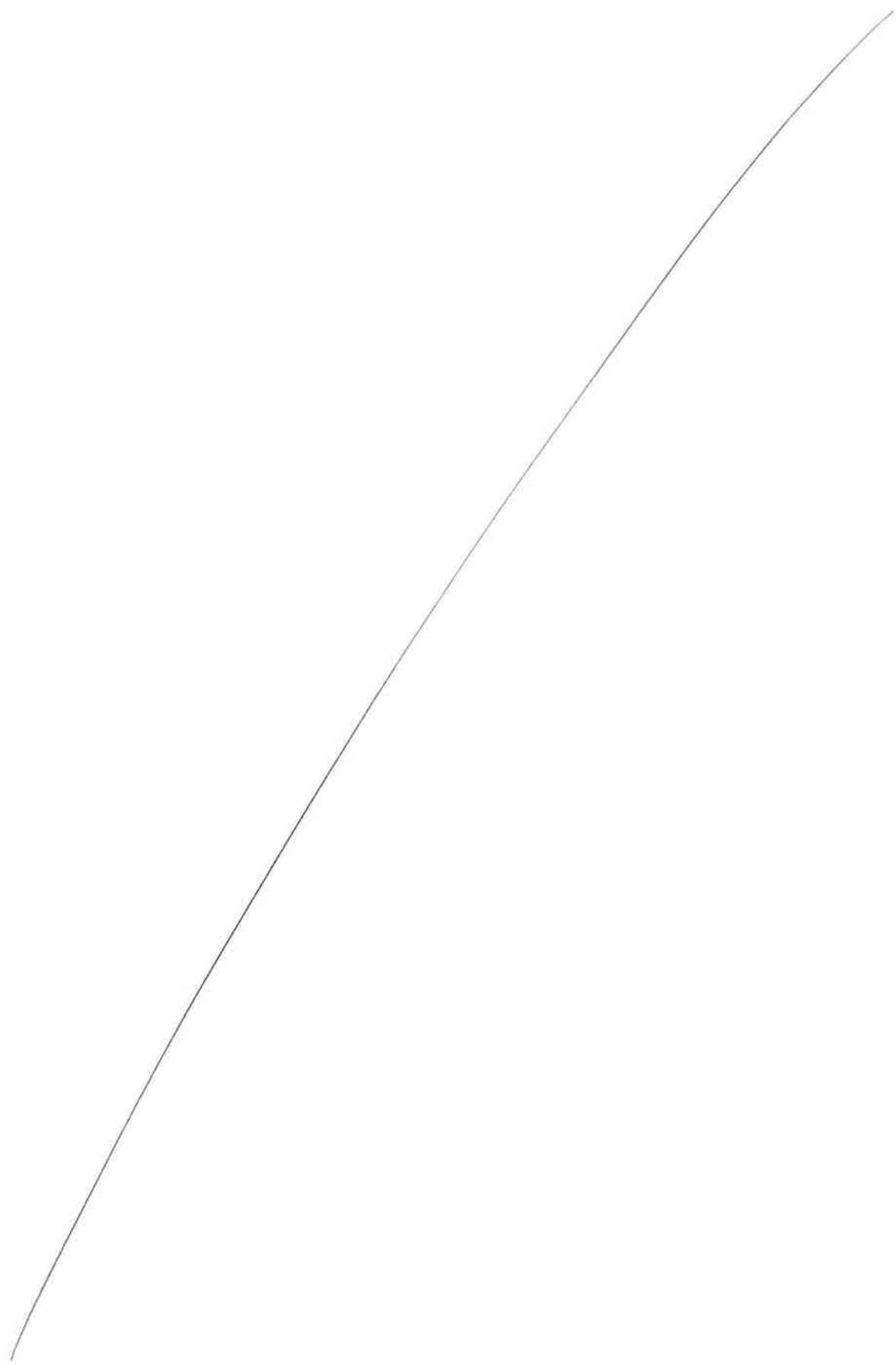
a) il numero di voti espressi in modo difforme dalle istruzioni ricevute ovvero, nel caso di integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, espressi in assenza di istruzioni, rispetto al numero complessivo dei voti esercitati, distinguendo tra astensioni, voti contrari e voti favorevoli;

b) le motivazioni del voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni.

6. Nei casi previsti ai commi 3 e 4, in relazione alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto e non sia stata concessa l'autorizzazione ad esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni, le azioni sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni non sono tuttavia computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle deliberazioni.

7. La delega è revocata mediante dichiarazione scritta, rilasciata con le modalità previste dal comma 1, portata a conoscenza del promotore almeno il giorno precedente l'assemblea."







**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

**GUIDA PER L'AZIONISTA
DELLA
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA**



[Handwritten signature]

INDICE GENERALE

PREMESSA	pag. 3
PAR. 1 – <i>Convocazione e costituzione dell'assemblea</i>	pag. 4
PAR. 2 – <i>Intervento, rappresentanza ed esercizio del diritto di voto in assemblea</i>	pag. 7
PAR. 3 – <i>Informativa assembleare</i>	pag. 14

PREMESSA

Con il D.lgs. n. 27/2010 (entrato in vigore il 20 marzo 2010), è stata recepita nell'ordinamento italiano la Direttiva 2007/36/CE dell'11 Luglio 2007 sugli shareholders' rights, finalizzata essenzialmente a consentire una maggior partecipazione dei soci agli eventi assembleari delle società quotate nonché a garantire agli stessi una maggiore informazione soprattutto in fase pre-assembleare.

Sostanzialmente, il decreto legislativo – che modifica alcune disposizioni del Codice Civile e del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza – TUF) ha apportato modifiche sull'organizzazione e sul funzionamento dell'assemblea delle società quotate e ha introdotto nuovi diritti degli azionisti e rafforzato i diritti già riconosciuti, nell'ottica di valorizzazione dell'assemblea come momento di confronto e dialogo fra soci e organi di gestione della società.

Successivamente, con il D. lgs. 18 giugno 2012 n. 91 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2012, n. 152) sono state emanate delle misure correttive volte a risolvere alcune criticità sorte a seguito del recepimento della citata normativa .

In considerazione di questo notevole intervento da parte del legislatore, pensando di fare cosa gradita agli azionisti della nostra banca è stato predisposto il presente documento che riepiloga le principali disposizioni normative e regolamentari relative all'evento assembleare.



Handwritten signature and the number 3.

PARAGRAFO N. 1

CONVOCAZIONE E COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

a) Codice Civile

Sezione VI Dell'assemblea

Art. 2363.

Luogo di convocazione dell'assemblea.

L'assemblea è convocata nel comune dove ha sede la società, se lo statuto non dispone diversamente.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

Art. 2366.

Formalità per la convocazione.

L'assemblea è convocata dall'amministratore unico, dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di gestione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno un quotidiano indicato nello statuto almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Se i quotidiani indicati nello statuto hanno cessato le pubblicazioni, l'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, le modalità di pubblicazione dell'avviso sono definite dalle leggi speciali.

Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può, in deroga al comma precedente, consentire la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

In mancanza delle formalità previste per la convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Art. 2367.

Convocazione su richiesta di soci.

Gli amministratori o il consiglio di gestione devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il decimo del capitale sociale nelle altre o la minore percentuale prevista nello statuto, e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

Se gli amministratori o il consiglio di gestione, oppure in loro vece i sindaci o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, non provvedono, il tribunale, sentiti i componenti degli organi amministrativi e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione dell'assemblea, designando la persona che deve presiederla.

La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 2368.

Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima. Essa delibera a maggioranza assoluta, salvo che lo statuto richieda una maggioranza più elevata. Per la nomina alle cariche sociali lo statuto può stabilire norme particolari.

L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale, se lo statuto non richiede una maggioranza più elevata. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'assemblea

straordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale o la maggiore percentuale prevista dallo statuto e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Salvo diversa disposizione di legge le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del soggetto al quale spetta il diritto di voto di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Art. 2369.

Seconda convocazione e convocazioni successive.

Se all'assemblea non è complessivamente rappresentata la parte di capitale richiesta dall'articolo precedente, l'assemblea deve essere nuovamente convocata. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le assemblee delle società, diverse dalle società cooperative, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, si tengono in unica convocazione alla quale si applicano, per l'assemblea ordinaria, le maggioranze indicate dal terzo e quarto comma, nonché dell'articolo 2368, primo comma, secondo periodo, e per l'assemblea straordinaria, le maggioranze previste dal settimo comma del presente articolo. Restano salve le disposizioni di legge o dello statuto che richiedono maggioranze più elevate per l'approvazione di talune deliberazioni

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima, e il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 2366 è ridotto ad otto giorni.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata, e l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Lo statuto può richiedere maggioranze più elevate, tranne che per l'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali.

Nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio è necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione delle azioni di cui al secondo comma dell'articolo 2351.

Lo statuto può prevedere eventuali ulteriori convocazioni dell'assemblea, alle quali si applicano le disposizioni del terzo, quarto e quinto comma.

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'assemblea straordinaria è costituita, nelle convocazioni successive alla seconda, quando è rappresentato almeno un quinto del capitale sociale, salvo che lo statuto richieda una quota di capitale più elevata, e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

b) D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza)

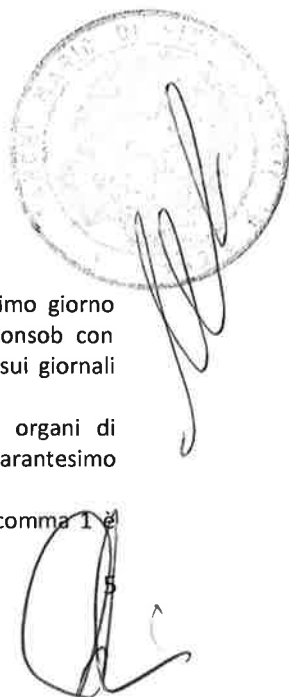
Sezione II

Diritti dei soci

Art. 125-bis

(Avviso di convocazione dell'assemblea)

1. L'assemblea è convocata mediante avviso pubblicato sul sito Internet della società entro il trentesimo giorno precedente la data dell'assemblea, nonché con le altre modalità ed entro i termini previsti dalla Consob con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 3, ivi inclusa la pubblicazione per estratto sui giornali quotidiani
2. Nel caso di assemblea convocata per l'elezione mediante voto di lista dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, il termine per la pubblicazione dell'avviso di convocazione è anticipato al quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea.
3. Per le assemblee previste dagli articoli 2446, 2447 e 2487 del codice civile, il termine indicato nel comma 1 è posticipato al ventunesimo giorno precedente la data dell'assemblea.

A circular stamp, likely an official seal, is located on the right side of the page. Overlaid on and around the stamp is a large, stylized handwritten signature in dark ink.

4. L'avviso di convocazione reca:

- a) l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare;
- b) una descrizione chiara e precisa delle procedure da rispettare per poter partecipare e votare in assemblea, ivi comprese le informazioni riguardanti:
 - ;
 - 1) i termini per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno, nonché, anche mediante riferimento al sito Internet della società, le eventuali ulteriori modalità per l'esercizio di tali diritti;
 - 2) la procedura per l'esercizio del voto per delega e, in particolare, le modalità per il reperimento dei moduli utilizzabili in via facoltativa per il voto per delega nonché le modalità per l'eventuale notifica, anche elettronica, delle deleghe di voto;
 - 3) la procedura per il conferimento delle deleghe al soggetto eventualmente designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-undecies, con la precisazione che la delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto; 4) le procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici, se previsto dallo statuto;
- c) la data indicata nell'articolo 83-sexies, comma 2, con la precisazione che coloro che diventeranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e votare in assemblea;
- d) le modalità e i termini di reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative, e dei documenti che saranno sottoposti all'assemblea;
- d-bis) le modalità e i termini di presentazione delle liste per l'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione e del componente di minoranza del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza;
- e) l'indirizzo del sito Internet indicato nell'articolo 125-quater;
- f) le altre informazioni la cui indicazione nell'avviso di convocazione è richiesta da altre disposizioni.

Art. 126

(Convocazioni successive alla prima)

- 1. ...omissis...abrogato
- 2. Qualora lo statuto preveda la possibilità di convocazioni successive alla prima, se il giorno per la seconda convocazione o per quelle successive non è indicato nell'avviso di convocazione, l'assemblea in seconda o successiva convocazione è tenuta entro trenta giorni. In tal caso i termini previsti dall'articolo 125-bis, commi 1 e 2, sono ridotti a ventuno giorni purché l'elenco delle materie da trattare non venga modificato. Nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 2, le liste per l'elezione di componenti del consiglio di amministrazione e del componente di minoranza del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza già depositate presso l'emittente sono considerate valide anche in relazione alla nuova convocazione. E' consentita la presentazione di nuove liste e i termini previsti dall'articolo 147-ter, comma 1-bis, sono ridotti rispettivamente a quindici e dieci giorni.
- 3. ...omissis... abrogato
- 4. ...omissis...
- 5. ...omissis...

Art. 126-bis

(Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea e presentazione di nuove proposte di delibera)

- 1. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero entro cinque giorni nel caso di convocazione ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3 o dell'articolo 104, comma 2, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, sono presentate per iscritto, anche per corrispondenza ovvero in via elettronica, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla società. Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in assemblea. Per le società cooperative la misura del capitale è determinata dagli statuti anche in deroga all'articolo 135.
- 2. Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi del comma 1, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sono messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1, contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione. Il termine è ridotto a sette giorni nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 104, comma 2, ovvero nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3.

3. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'articolo 125-ter, comma 1.

4. I soci che richiedono l'integrazione ai sensi del comma 1 predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione è trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'organo di amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione, con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1.

5. Se l'organo di amministrazione, ovvero, in caso di inerzia di questo, il collegio sindacale, o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, non provvedono all'integrazione dell'ordine del giorno con le nuove materie o proposte presentate ai sensi del comma 1, il tribunale, sentiti i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto l'integrazione. Il decreto è pubblicato con le modalità previste dall'articolo 125-ter, comma 1.

PARAGRAFO N. 2

INTERVENTO, RAPPRESENTANZA ED ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO IN ASSEMBLEA

a) Codice Civile

Art. 2370.

Diritto d'intervento all'assemblea ed esercizio del voto.

Possono intervenire all'assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.

Lo statuto delle società le cui azioni non sono ammesse alla gestione accentrata, può richiedere il preventivo deposito delle azioni presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione, fissando il termine entro il quale debbono essere depositate ed eventualmente prevedendo che non possano essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo. Qualora le azioni emesse dalle società indicate al primo periodo siano diffuse fra il pubblico in misura rilevante il termine non può essere superiore a due giorni non festivi.

Se le azioni sono nominative, le società di cui al secondo comma provvedono all'iscrizione nel libro dei soci di coloro che hanno partecipato all'assemblea o che hanno effettuato il deposito.

Lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all'assemblea.

Resta fermo quanto previsto dalle leggi speciali in materia di legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea nonché in materia di aggiornamento del libro soci nelle società con azioni ammesse alla gestione accentrata.

Art. 2372.

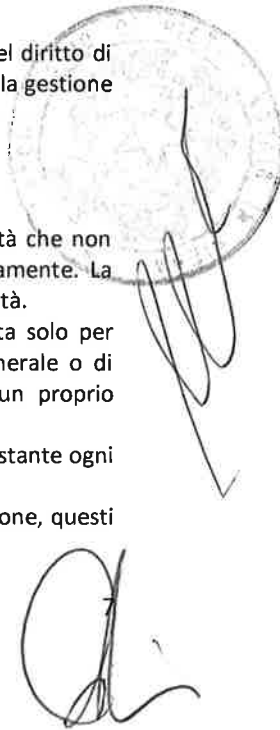
Rappresentanza nell'assemblea.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'assemblea salvo che, nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e nelle società cooperative, lo statuto disponga diversamente. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società.

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di procura generale o di procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ad un proprio dipendente.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

A circular stamp, likely an official seal, is located on the right side of the page. Overlaid on and around the stamp is a large, stylized handwritten signature in dark ink.

La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di venti soci o, se si tratta di società previste nel secondo comma di questo articolo, più di cinquanta soci se la società ha capitale non superiore a cinque milioni di euro, più di cento soci se la società ha capitale superiore a cinque milioni di euro e non superiore a venticinque milioni di euro, e più di duecento soci se la società ha capitale superiore a venticinque milioni di euro.

Le disposizioni del quinto e del sesto comma di questo articolo si applicano anche nel caso di girata delle azioni per procura.

Le disposizioni del quinto e del sesto comma non si applicano alle società con azioni quotate nei mercati regolamentativi diverse dalle società cooperative. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2359.

b) D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza)

Art. 83-sexies

(Diritto d'intervento in assemblea ed esercizio del voto)

1. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all'emittente, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

2. Per le assemblee dei portatori di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione con il consenso dell'emittente nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione europea la comunicazione prevista al comma 1 è effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze dei conti indicati all'articolo 83-quater, comma 3, relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. Ai fini della presente disposizione si ha riguardo alla data della prima convocazione purché le date delle eventuali convocazioni successive siano indicate nell'unico avviso di convocazione; in caso contrario si ha riguardo alla data di ciascuna convocazione.

3. Per le assemblee diverse da quelle indicate al comma 2, lo statuto può richiedere che gli strumenti finanziari oggetto di comunicazione siano registrati nel conto del soggetto a cui spetta il diritto di voto a partire da un termine prestabilito, eventualmente prevedendo che essi non possano essere ceduti fino alla chiusura dell'assemblea. Con riferimento alle assemblee dei portatori di azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante il termine non può essere superiore a due giorni non festivi. Qualora lo statuto non impedisca la cessione degli strumenti finanziari, l'eventuale cessione degli stessi comporta l'obbligo per l'intermediario di rettificare la comunicazione precedentemente inviata.

4. Le comunicazioni indicate nel comma 1 devono pervenire all'emittente entro la fine del terzo giorno di mercato aperto indicata nel comma 2, ultimo periodo ovvero il diverso termine stabilito dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia con regolamento, oppure entro il successivo termine stabilito nello statuto ai sensi del comma 3 e del comma 5.

5. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute all'emittente oltre i termini indicati nel presente comma, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

6. Alle assemblee dei portatori di strumenti finanziari emessi dalle società cooperative si applicano i commi 1, 3 e 4. Con riferimento alle assemblee dei portatori di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione con il consenso dell'emittente nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione europea, il termine indicato al comma 3 non può essere superiore a due giorni non festivi.

Art. 83-duodecies

(Identificazione degli azionisti)

1. Ove previsto dallo statuto, le società italiane con azioni ammesse alla negoziazione con il consenso dell'emittente nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione Europea possono chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, tramite una società di gestione accentrata, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.

2. Le segnalazioni indicate nel comma 1 pervengono all'emittente entro dieci giorni di mercato aperto dal giorno della richiesta, ovvero il diverso termine stabilito dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, con regolamento 414.

3. Nel caso in cui lo statuto preveda la facoltà di cui al comma 1, la società è tenuta ad effettuare la medesima richiesta su istanza di tanti soci che rappresentino almeno la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1. I relativi costi sono ripartiti tra la società ed i soci richiedenti secondo i

criteri stabiliti dalla Consob con regolamento, avendo riguardo all'esigenza di non incentivare l'uso dello strumento da parte dei soci per finalità non coerenti con l'obiettivo di facilitare il coordinamento tra i soci stessi al fine di esercitare i diritti che richiedono una partecipazione qualificata.

4. Le società pubblicano, con le modalità e nei termini indicati nell'articolo 114, comma 1, un comunicato con cui danno notizia dell'avvenuta presentazione dell'istanza di identificazione, rendendo note le relative motivazioni nel caso di richiesta ai sensi del comma 1, o l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti nel caso di richiesta ai sensi del comma 3. I dati ricevuti sono messi a disposizione dei soci su supporto informatico in un formato comunemente utilizzato senza oneri a loro carico, fermo restando l'obbligo di aggiornamento del libro soci.

5. Il presente articolo non si applica alle società cooperative.

Sezione II-ter

Deleghe di voto

Art. 135-novies

(Rappresentanza nell'assemblea)

1. Colui al quale spetta il diritto di voto può indicare un unico rappresentante per ciascuna assemblea, salva la facoltà di indicare uno o più sostituti.

2. In deroga al comma 1, colui al quale spetta il diritto di voto può delegare un rappresentante diverso per ciascuno dei conti, destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari, a valere sui quali sia stata effettuata la comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies.

3. In deroga al comma 1, qualora il soggetto indicato come titolare delle azioni nella comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies agisca, anche mediante intestazioni fiduciarie, per conto di propri clienti, questi può indicare come rappresentante i soggetti per conto dei quali esso agisce ovvero uno o più terzi designati da tali soggetti.

4. Se la delega prevede tale facoltà, il delegato può farsi sostituire da un soggetto di propria scelta, fermo il rispetto dell'articolo 135-decies, comma 3, e ferma la facoltà del rappresentato di indicare uno o più sostituti.

5. Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.

6. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le società indicano nello statuto almeno una modalità di notifica elettronica della delega.

7. I commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2372 del codice civile. In deroga all'articolo 2372, secondo comma, del codice civile, le Sgr, le Sicav, le società di gestione armonizzate, nonché i soggetti extracomunitari che svolgono attività di gestione collettiva del risparmio, possono conferire la rappresentanza per più assemblee.

Art. 135-decies

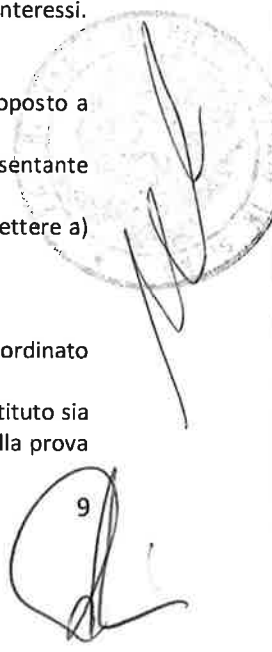
(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.

2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:

- a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
- b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole;
- c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
- d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
- e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
- f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.



9

4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

Art. 135-undecies

(Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.
3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.
5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Sezione III

Sollecitazione di deleghe

Art. 136

(Definizioni)

1. Ai fini della presente sezione, si intendono per:
 - a) "delega di voto", il conferimento della rappresentanza per l'esercizio del voto nelle assemblee;
 - b) "sollecitazione", la richiesta di conferimento di deleghe di voto rivolta a più di duecento azionisti su specifiche proposte di voto ovvero accompagnata da raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto;
 - c) "promotore", il soggetto, compreso l'emittente, o i soggetti che congiuntamente promuovono la sollecitazione.

Art. 137

(Disposizioni generali)

1. Al conferimento di deleghe di voto ai sensi della presente sezione si applicano gli articoli 135-novies e 135-decies.
2. Le clausole statutarie che limitano in qualsiasi modo la rappresentanza nelle assemblee non si applicano alle deleghe di voto conferite in conformità delle disposizioni della presente sezione.
3. Lo statuto può prevedere disposizioni dirette a facilitare l'espressione del voto tramite delega da parte degli azionisti dipendenti.
4. Le disposizioni della presente sezione non si applicano alle società cooperative.
- 4-bis. Le disposizioni della presente sezione si applicano anche alle società italiane con strumenti finanziari diversi dalle azioni ammessi con il consenso dell'emittente alla negoziazione sui mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea, con riguardo al conferimento della rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee dei titolari di tali strumenti finanziari.

Art. 138

(Sollecitazione)

1. La sollecitazione è effettuata dal promotore mediante la diffusione di un prospetto e di un modulo di delega.
2. Il voto relativo alle azioni per le quali è stata rilasciata la delega è esercitato dal promotore. Il promotore può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nel modulo di delega e nel prospetto di sollecitazione.

Art. 141

(Associazioni di azionisti)

1. Non costituisce sollecitazione ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera b), la richiesta di conferimento di deleghe di voto accompagnata da raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto rivolta ai propri associati dalle associazioni di azionisti che:

- a) sono costituite con scrittura privata autenticata;
- b) non esercitano attività di impresa, salvo quelle direttamente strumentali al raggiungimento dello scopo associativo;
- c) sono composte da almeno cinquanta persone fisiche ciascuna delle quali è proprietaria di un quantitativo di azioni non superiore allo 0,1 per cento del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto.

2. Le deleghe conferite all'associazione di azionisti ai sensi del comma 1 non sono computate ai fini del calcolo del limite di duecento azionisti previsto dall'articolo 136, comma 1, lettera b).

Art. 142

(Delega di voto)

1. La delega di voto è sottoscritta dal delegante, è revocabile e può essere conferita soltanto per singole assemblee già convocate, con effetto per le eventuali convocazioni successive; essa non può essere rilasciata in bianco e indica la data, il nome del delegato e le istruzioni di voto.

2. La delega può essere conferita anche solo per alcune delle proposte di voto indicate nel modulo di delega o solo per alcune materie all'ordine del giorno. Il rappresentante è tenuto a votare per conto del delegante anche sulle materie iscritte all'ordine del giorno, sulle quali abbia ricevuto istruzioni, non oggetto della sollecitazione. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Art. 143

(Responsabilità)

1. Le informazioni contenute nel prospetto o nel modulo di delega e quelle eventualmente diffuse nel corso della sollecitazione devono essere idonee a consentire all'azionista di assumere una decisione consapevole; dell'idoneità risponde il promotore.

2. Il promotore è responsabile della completezza delle informazioni diffuse nel corso della sollecitazione.

3. Nei giudizi di risarcimento dei danni derivanti da violazione delle disposizioni della presente sezione e delle relative norme regolamentari spetta al promotore l'onere della prova di avere agito con la diligenza richiesta.

Art. 144

(Svolgimento della sollecitazione e della raccolta)

1. La Consob stabilisce con regolamento regole di trasparenza e correttezza per lo svolgimento della sollecitazione e della raccolta di deleghe. Il regolamento, in particolare, disciplina:

- a) il contenuto del prospetto e del modulo di delega, nonché le relative modalità di diffusione;
- b) sospendere l'attività di sollecitazione e di raccolta di deleghe, nonché le condizioni e le modalità da seguire per l'esercizio e la revoca delle stesse;
- c) le forme di collaborazione tra il promotore e i soggetti in possesso delle informazioni relative all'identità dei soci, al fine di consentire lo svolgimento della sollecitazione.

2. La Consob può:

- a) richiedere che il prospetto e il modulo di delega contengano informazioni integrative e stabilire particolari modalità di diffusione degli stessi;
- b) sospendere l'attività di sollecitazione in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni della presente sezione ovvero vietarla in caso di accertata violazione delle predette disposizioni;
- c) esercitare nei confronti dei promotori i poteri previsti dagli articoli 114, comma 5, e 115, comma 1

3. ...omissis....

4. Nei casi in cui la legge preveda forme di controllo sulle partecipazioni al capitale delle società, copia del prospetto e del modulo di delega deve essere inviata alle autorità di vigilanza competenti prima della sollecitazione. Le autorità vietano la sollecitazione quando pregiudica il perseguimento delle finalità inerenti ai controlli sulle partecipazioni al capitale.

c) Regolamento Consob n. 11971 di attuazione del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, concernente la disciplina degli emittenti (c.d. "Regolamento Emittenti")

TITOLO IV
ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO
Capo I

Deleghe di voto

Art. 134

(Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)

1. Il modulo di delega previsto dall'articolo 135-undecies del Testo unico contiene almeno le informazioni previste dallo schema riportato nell'Allegato 5A.
2. Il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni di conflitto di interessi previste nell'articolo 135-decies del Testo unico, ove espressamente autorizzato dal delegante, può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni nel caso si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere comunicate al delegante, tali da far ragionevolmente ritenere che questi, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea.
3. Nei casi previsti nel comma 2, il rappresentante dichiara in assemblea:
 - a) il numero di voti espressi in modo difforme dalle istruzioni ricevute ovvero, nel caso di integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, espressi in assenza di istruzioni, rispetto al numero complessivo dei voti esercitati, distinguendo tra astensioni, voti contrari e voti favorevoli;
 - b) le motivazioni del voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni.

Capo II

Sollecitazione di deleghe

Art. 135

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Capo, si applicano le definizioni di "intermediario", "partecipante" e "ultimo intermediario" stabilite nell' articolo 1 del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, come successivamente modificato.

Art. 136

(Procedura di sollecitazione)

1. Chiunque intenda promuovere una sollecitazione di deleghe trasmette un avviso alla società emittente, che lo pubblica senza indugio sul proprio sito internet, alla Consob, alla società di gestione del mercato ed alla società di gestione accentrata delle azioni.
2. L'avviso indica:
 - a) i dati identificativi del promotore e della società emittente le azioni per le quali viene richiesto il conferimento della delega;
 - b) la data di convocazione dell'assemblea e l'elenco delle materie all'ordine del giorno;
 - c) le modalità di pubblicazione del prospetto e del modulo di delega nonché il sito internet sul quale sono messi a disposizione tali documenti;
 - d) la data a partire dalla quale il soggetto a cui spetta il diritto di voto può richiedere al promotore il prospetto e il modulo di delega ovvero prenderne visione presso la società di gestione del mercato;
 - e) le proposte di deliberazione per le quali si intende svolgere la sollecitazione.
3. Il prospetto e il modulo, contenenti almeno le informazioni previste dagli schemi riportati negli Allegati 5B e 5C, sono pubblicati mediante la contestuale trasmissione alla società emittente, alla Consob, alla società di gestione del mercato e alla società di gestione accentrata nonché messi a disposizione senza indugio sul sito internet indicato dal promotore ai sensi del comma 2, lettera c). Tale sito internet può essere quello dell'emittente, con il consenso di quest'ultimo. La società di gestione accentrata informa, senza indugio, gli intermediari della disponibilità del prospetto e del modulo di delega.
4. omissis abrogato.
5. Il promotore consegna il modulo corredato del prospetto a chiunque ne faccia richiesta.
6. Ogni variazione del prospetto e del modulo resa necessaria da circostanze sopravvenute è tempestivamente resa nota con le modalità indicate nel comma 3. .
7. A richiesta del promotore:
 - a) la società di gestione accentrata comunica su supporto informatico, entro un giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta, i dati identificativi degli intermediari partecipanti sui conti dei quali sono registrate azioni della società emittente nonché la relativa quantità di azioni;

- b) gli intermediari comunicano su supporto informatico, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta:
- i dati identificativi dei soggetti, cui spetta il diritto di voto, che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati, in relazione ai quali essi operino come ultimi intermediari nonché il numero di azioni della società emittente registrate sui rispettivi conti;
 - i dati identificativi dei soggetti che abbiano aperto conti in qualità di intermediari e la quantità di azioni della società emittente rispettivamente registrata su tali conti;
- c) la società emittente mette a disposizione su supporto informatico, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, i dati identificativi dei soci e le altre risultanze del libro soci e delle altre comunicazioni ricevute in forza di disposizioni di legge o di regolamento.
8. A partire dalla pubblicazione dell'avviso previsto dal comma 1, chiunque diffonde informazioni attinenti alla sollecitazione ne dà contestuale comunicazione alla società di gestione del mercato e alla Consob, che può richiedere la diffusione di precisazioni e chiarimenti.
9. Le spese relative alla sollecitazione sono a carico del promotore.
10. La mera decisione, assunta da più soggetti, di promuovere congiuntamente una sollecitazione non rileva ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 122 del Testo unico.

Art. 137

(Obblighi di comportamento)

1. Il promotore si comporta con diligenza, correttezza e trasparenza.
2. Nei contatti con i soggetti sollecitati, il promotore si astiene dallo svolgimento dell'attività nei confronti di coloro che si siano dichiarati non interessati, fornisce in modo comprensibile i chiarimenti richiesti e illustra le ragioni della sollecitazione ponendo, in ogni caso, in evidenza le implicazioni derivanti da rapporti di affari o partecipativi propri o di soggetti appartenenti al suo gruppo, con la società emittente o con soggetti appartenenti al gruppo di quest'ultima.
3. Il promotore, diverso dalla società emittente, informa che, ove espressamente autorizzato dal soggetto sollecitato, nel caso in cui si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere a questi comunicate, tali da far ragionevolmente ritenere che lo stesso, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, il voto potrà essere esercitato in modo difforme da quello proposto.
4. Il promotore mantiene la riservatezza sui risultati della sollecitazione.
5. Il promotore dà notizia con comunicato stampa, diffuso senza indugio con le modalità indicate nell'articolo 136, comma 3, dell'espressione del voto, delle motivazioni del voto eventualmente esercitato in modo difforme da quello proposto ai sensi del comma 3, e dell'esito della votazione.
6. Ai sensi dell'articolo 142, comma 2, del Testo unico, chi esercita il voto in assemblea è tenuto a votare per conto del delegante anche sulle materie iscritte all'ordine del giorno per le quali il promotore non abbia formulato proposte, secondo la volontà espressa dal delegante stesso nel modulo di delega ai sensi dell'articolo 138, comma 3.
7. Il promotore non può acquisire deleghe di voto ai sensi dell'articolo 2372 del codice civile.

Art. 138

(Conferimento e revoca della delega di voto)

1. Per il conferimento della delega il soggetto a cui spetta il diritto di voto trasmette al promotore il modulo di delega, anche come documento informatico sottoscritto in forma elettronica, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82..
2. Il promotore decide se esercitare il voto anche in modo non conforme alle proprie proposte e fornisce indicazione di tale scelta nel prospetto. Ove la sollecitazione di deleghe sia promossa dalla società emittente, questa è tenuta ad esercitare il voto anche in modo non conforme alle proprie proposte.
3. Il soggetto a cui spetta il diritto di voto che abbia conferito la delega, anche parziale, può esprimere con lo stesso modulo di delega il proprio voto per le materie iscritte all'ordine del giorno per le quali il promotore non abbia richiesto il conferimento della delega. Per le stesse materie è fatto divieto al promotore di formulare raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto.
4. Nei casi previsti ai commi 2 e 3, il promotore, se diverso dalla società emittente, può esprimere, ove espressamente autorizzato dal delegante, un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni nel caso si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere comunicate al delegante, tali da far ragionevolmente ritenere che questi, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea.
5. Nei casi previsti al comma 4, il promotore dichiara in assemblea:
 - a) il numero di voti espressi in modo difforme dalle istruzioni ricevute ovvero, nel caso di integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, espressi in assenza di istruzioni, rispetto al numero complessivo dei voti esercitati, distinguendo tra astensioni, voti contrari e voti favorevoli;
 - b) le motivazioni del voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni.

6. Nei casi previsti ai commi 3 e 4, in relazione alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto e non sia stata concessa l'autorizzazione ad esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni, le azioni sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni non sono tuttavia computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

7. La delega è revocata mediante dichiarazione scritta, rilasciata con le modalità previste dal comma 1, portata a conoscenza del promotore almeno il giorno precedente l'assemblea.

Art. 139

(Interruzione della sollecitazione)

1. In caso di interruzione per qualsiasi ragione della sollecitazione, il promotore ne dà notizia con le modalità previste nell'articolo 136, comma 3.

2. Salvo riserva contraria contenuta nel prospetto, il promotore esercita comunque il voto relativo alle azioni per le quali la delega è stata conferita prima della pubblicazione della notizia prevista dal comma 1. Tale disposizione non si applica ove l'interruzione della sollecitazione sia disposta ai sensi dell'articolo 144, comma 2, lettera b), del Testo unico.

PARAGRAFO N. 3

INFORMATIVA ASSEMBLEARE

a) D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza)

Art. 125-ter

(Relazioni sulle materie all'ordine del giorno)

1. Ove già non richiesto da altre disposizioni di legge, l'organo di amministrazione entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea previsto in ragione di ciascuna delle materie all'ordine del giorno, mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della società, e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, una relazione su ciascuna delle materie all'ordine del giorno.

2. Le relazioni predisposte ai sensi di altre norme di legge sono messe a disposizione del pubblico nei termini indicati dalle medesime norme, con le modalità previste dal comma 1. La relazione di cui all'articolo 2446, primo comma, del codice civile è messa a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima dell'assemblea. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 154-ter, commi 1, 1-bis e 1-ter.

3. Nel caso di convocazione dell'assemblea ai sensi dell'articolo 2367 del codice civile, la relazione sulle materie da trattare è predisposta dai soci che richiedono la convocazione dell'assemblea. L'organo di amministrazione ovvero i sindaci o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, ove abbiano provveduto alla convocazione ai sensi dell'articolo 2367, secondo comma, primo periodo, del codice civile, mettono a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea con le modalità di cui al comma 1.

Art. 127-ter

(Diritto di porre domande prima dell'assemblea)

1. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

1-bis. L'avviso di convocazione indica il termine entro il quale le domande poste prima dell'assemblea devono pervenire alla società. Il termine non può essere anteriore a tre giorni precedenti la data dell'assemblea in prima o unica convocazione, ovvero a cinque giorni qualora l'avviso di convocazione preveda che la società fornisca, prima dell'assemblea, una risposta alle domande pervenute. In tal caso le risposte sono fornite almeno due giorni prima dell'assemblea anche mediante pubblicazione in una apposita sezione del sito Internet della società.

2. Non è dovuta una risposta, neppure in assemblea, alle domande poste prima della stessa, quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" nella sezione del sito Internet della società indicata nel comma 1-bis ovvero quando la risposta sia stata pubblicata ai sensi del medesimo comma.

3. Si considera fornita in assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione, all'inizio dell'adunanza, di ciascuno degli aventi diritto al voto.

b) Regolamento Consob n. 11971 di attuazione del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, concernente la disciplina degli emittenti (c.d. "Regolamento Emittenti")

Art. 84-ter

(Relazioni illustrative)

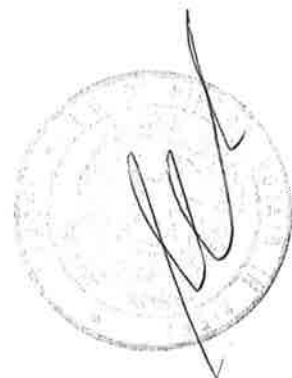
1. Gli emittenti azioni, entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, previsto in ragione di ciascuna delle materie all'ordine del giorno, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre modalità indicate dagli articoli 65 bis comma 2, 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies, le relazioni previste dall'articolo 125-ter, commi 1 e 3, del Testo unico.

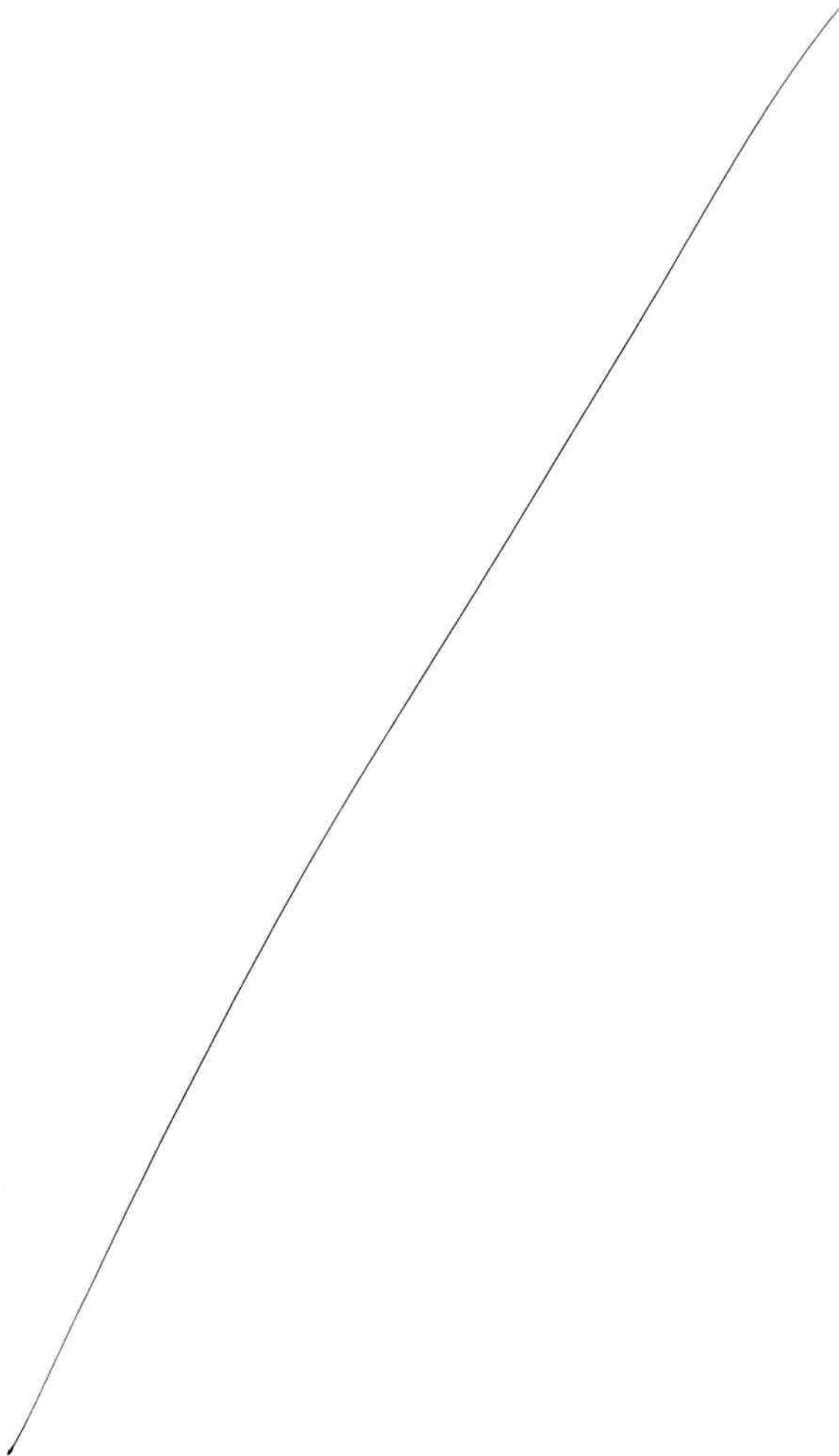
Art. 85

(Verballi assembleari)

1. Nei verbali delle assemblee ordinarie e straordinarie degli emittenti valori mobiliari sono inseriti, ovvero allegati ai medesimi come parte integrante, i dati e le notizie previsti nell'Allegato 3E.

1-bis. Gli emittenti azioni pubblicano i verbali delle assemblee ordinarie e straordinarie sul proprio sito internet e con le altre modalità indicate dagli articoli 65 bis comma 2, 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies, entro trenta giorni dalla data dell'assemblea.

A circular stamp, likely an official seal, with a signature written over it in dark ink.A handwritten signature in dark ink, with the number '15' written below it.



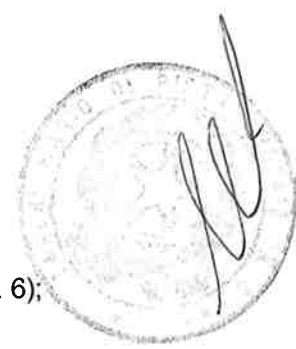


STATUTO

della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., società costituita, a seguito del conferimento dell'azienda bancaria del Monte dei Paschi di Siena, Istituto di Credito di Diritto Pubblico (decreto di approvazione del Ministro del Tesoro dell'8.8.1995 n. 721602), con atto a rogito Notaio Giovanni Ginanneschi di Siena del 14.8.1995 e atto integrativo Notaio Ginanneschi di Siena del 17.8.1995, atti depositati e iscritti presso il Tribunale di Siena in data 23.8.1995 al n. 6679 d'ordine.

Statuto modificato con:

- delibera dell'Assemblea dell'8.11.1995 (artt. 6, 7 e 29);
- delibera dell'Assemblea del 29 aprile 1998 (artt. 17, 24, 27 e 30; eliminazione "Norma transitoria");
- delibera dell'Assemblea del 31 marzo 1999 (artt. 3, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 25, 27, 28, 29, 30 e 31; "Norma transitoria");
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 luglio 1999 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 7 giugno 2000 (artt. 6, 7 e 9);
- delibera dell'Assemblea del 13 luglio 2000 (artt. 10, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31; eliminazione "Norma transitoria");
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 settembre 2000 (art. 6);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 12 ottobre 2000 (art. 6);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 novembre 2000 (art. 6);
- delibere dell'Assemblea del 30 aprile 2001 (artt. 6 e 14);
- delibere dell'Assemblea del 20 dicembre 2001 (artt. 6, 8 e 26);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2001 (art. 6);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 7 febbraio 2002 (art. 6);
- delibere dell'Assemblea del 30 novembre 2002 (art. 6);
- delibere dell'Assemblea del 28 febbraio 2003 (artt. 6, 12, 13, 15, 19, 22, 23 e 32);
- delibera dell'Assemblea del 26 aprile 2003 (art. 27);
- delibera dell'Assemblea del 14 giugno 2003 (artt. 6, 31 e 33 - nuovo, nonché 9, 14, 15, 16, 19 e 26);
- delibera dell'Assemblea del 3 dicembre 2003 (artt. 7, 16, 18, 19 e 32);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2003 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 15 gennaio 2004 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 28 aprile 2004 (art. 1);
- delibera dell'Assemblea del 24 giugno 2004 (artt. 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18 e 26);
- delibera dell'Assemblea del 15 dicembre 2005 (art. 6);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 7 settembre 2006 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 20 giugno 2007 (artt. 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 25, 26 e 27; introduzione del nuovo Titolo XIV e dei nuovi artt. 30 e 31; conseguente rinumerazione dei successivi Titoli e articoli e dei richiami numerici);
- delibera dell'Assemblea del 5 dicembre 2007 (artt. 18 e 26);
- delibera dell'Assemblea del 6 marzo 2008 (art. 6);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 marzo 2008 (art. 6);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 aprile 2008 (art. 6);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 aprile 2008 (art. 6);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 2 ottobre 2008 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 4 dicembre 2008 (art. 15);
- delibera dell'Assemblea del 25 giugno 2009 (artt. 13, 15, 17, 23 e 26);
- delibere del Consiglio di Amministrazione del 17 settembre e del 15 ottobre 2009 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 3 dicembre 2010 (artt. 6, 10, 12, 13, 14, 15, 26 e 30);
- delibera dell'Assemblea del 29 aprile 2011 (artt. 13, 14, 17, 33 e 35);
- delibera dell'Assemblea del 6 giugno 2011 (artt. 4, 6, 18, 29, 33, 34, 35 e Titolo XIII);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 7 giugno 2011 (art. 6);



- delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 giugno 2011 (art. 6);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 luglio 2011 (art. 6);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 dicembre 2011 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 1 febbraio 2012 (artt. 6, 7, 28, 33 e 35);
- delibera dell'Assemblea del 9 ottobre 2012 (artt. 6, 12, 13, 14, 16, 17 e 27);
- delibera dell'Assemblea del 25 gennaio 2013 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 18 luglio 2013 (artt. 9,13,15,16,17,18,21,22,26,27);
- delibera dell'Assemblea del 28 dicembre 2013 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 29 aprile 2014 (artt. 15 e 26);
- delibera dell'Assemblea del 21 maggio 2014 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 16 aprile 2015 (art. 6; eliminazione "Norma transitoria");
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 maggio 2015 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 16 aprile 2015 (artt. 12,13,14,15,17 e 23).

Indice

TITOLO I.....	3
Origine – denominazione – oggetto sociale – sede – durata	3
TITOLO II.....	4
Capitale sociale – azioni	4
TITOLO III.....	7
Organi della Società.....	7
TITOLO IV	8
L'Assemblea	8
TITOLO V	11
Il Consiglio di Amministrazione	11
TITOLO VI	18
Il Comitato Esecutivo	18
TITOLO VII	19
Gli Amministratori Delegati.....	19
TITOLO VIII	19
Il Presidente.....	19
TITOLO IX	20
Il Direttore Generale.....	20
TITOLO X	21
Il Collegio Sindacale	21
TITOLO XI	24
Compensi e rimborsi per gli Amministratori e Sindaci	24
TITOLO XII	25
Rappresentante comune degli azionisti di risparmio	25
TITOLO XIII	25
Le Strutture periferiche	25
TITOLO XIV.....	25
Controllo contabile e redazione dei documenti contabili societari	25
TITOLO XV.....	26
Bilancio e utili.....	26
TITOLO XVI	26
Facoltà di firma	26
TITOLO XVII	27
Liquidazione.....	27

TITOLO I

Origine – denominazione – oggetto sociale – sede – durata

Articolo 1

1. È costituita una società per azioni che esercita l'attività bancaria sotto la denominazione "Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.". La società può utilizzare nei propri segni distintivi marchi delle società incorporate, nonché quelli posseduti da tali società, purché accompagnati dalla propria denominazione.
2. La Società è conferitaria dell'azienda bancaria del Monte dei Paschi di Siena, Istituto di Diritto Pubblico, creato per voto della Magistratura e del popolo senese con rescritto Granducale del 30 dicembre 1622 e legalmente costituito con strumento di Fondazione del 2 novembre 1624, onde avessero fecondo sviluppo, ordinamento e regola, con privato e pubblico vantaggio per la città e Stato di Siena, le forme di attività creditizia svolte in aggiunta alle sovvenzioni su pegno dal secondo Monte di Pietà di Siena, istituito il 14 ottobre 1568 e poi riunito al Monte dei Paschi fondato nel 1472.
3. Il conferimento dell'azienda bancaria è stato effettuato ai sensi dell'art. 1 della legge 30 luglio 1990 n. 218 e degli articoli 1 e 6 del D.Lgs. 20.11.1990 n. 356 nell'ambito del progetto di ristrutturazione deliberato dalla Deputazione Amministratrice del Monte dei Paschi di Siena nella seduta del 31 luglio 1995 ed approvato con decreto ministeriale dell'8 agosto 1995 n. 721602.

Articolo 2

1. La Società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo bancario "Monte dei Paschi di Siena", ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.

Articolo 3

1. La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme in Italia e all'estero, ivi comprese tutte le attività che l'Istituto conferente era abilitato a compiere in forza di leggi o provvedimenti amministrativi.
2. Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, costituire e gestire forme pensionistiche complementari, nonché compiere ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al perseguimento dell'oggetto sociale.
3. Può effettuare anticipazioni contro pegno di oggetti preziosi e di uso comune.

Articolo 4

1. La Società ha sede in Siena, Piazza Salimbeni, 3.
2. La Direzione Generale ha sede in Siena.

3. La Società esplica la sua azione nel territorio nazionale a mezzo di strutture centrali e periferiche e può istituire, con l'osservanza delle norme di legge, anche apposite strutture e Rappresentanze all'estero.

Articolo 5

1. La durata della Società è stabilita fino al 2100 e potrà essere ulteriormente prorogata per deliberazione dell'Assemblea straordinaria.
2. Non compete il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società.

TITOLO II Capitale sociale – azioni

Articolo 6

1. Il capitale della Società è di Euro 9.001.756.820,70 (novemiliardunmilionesettecentocinquantaseimilaottocentoventi virgola settanta) ed è interamente versato.
2. Esso è rappresentato da n. 2.932.079.864 (duemiliardinovecentotrentaduemilionisettantanovemilaottocentosessantaquattro) azioni ordinarie senza valore nominale. Tutte le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione.
Le modalità di circolazione e di legittimazione delle azioni sono disciplinate dalla legge.
Non compete il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso alla approvazione delle deliberazioni riguardanti l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.
3. Le azioni ordinarie e privilegiate sono nominative ed indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto. Alle azioni privilegiate non spetta il diritto di voto nelle assemblee ordinarie.
4. Le azioni privilegiate sono accentrate in uno o più depositi amministrati presso la Società e la Società è l'unico depositario autorizzato. L'alienazione delle azioni privilegiate è comunicata senza indugio alla Società dall'azionista venditore e determina l'automatica conversione alla pari delle azioni privilegiate in azioni ordinarie.
5. In nessun caso il socio che rivesta la qualità di fondazione bancaria disciplinata dalla legge 23 dicembre 1998 n. 461 e dal decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153 e successive integrazioni e modificazioni ("fondazione bancaria") ovvero che sia controllato direttamente o indirettamente da uno di tali soggetti, potrà ottenere la conversione al proprio nome in azioni ordinarie di azioni privilegiate delle quali esso sia possessore.
6. In caso di aumento di capitale a pagamento, per il quale non sia stato escluso o limitato il diritto di opzione, i possessori di azioni privilegiate hanno diritto di opzione su azioni privilegiate aventi le medesime caratteristiche.

7. L'Assemblea dei soci del 15 gennaio 2004 ha deliberato di aumentare il capitale sociale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., a servizio della emissione di Preferred Securities Convertibili, per massime n. 406.846 azioni ordinarie, valore così adeguato dall'Assemblea dei soci del 3 dicembre 2010 e a seguito dell'operazione di raggruppamento delle azioni, con efficacia 5 maggio 2014, in esecuzione della delibera dell'Assemblea dei soci del 28 dicembre 2013, nonché a seguito dell'operazione di raggruppamento delle azioni, con efficacia 18 maggio 2015, in esecuzione della delibera dell'Assemblea dei soci del 16 aprile 2015, con godimento dal giorno della conversione, senza valore nominale, per un importo di massimi euro 176.874.323,76, valore così adeguato dalle Assemblee dei soci del 15 dicembre 2005 e del 3 dicembre 2010, fermo restando (i) che la scadenza di tale aumento di capitale a servizio è fissata al 30 settembre 2099, (ii) che gli amministratori provvederanno all'emissione delle azioni ai portatori delle Preferred Securities Convertibili entro il mese solare successivo alla data di richiesta di conversione, che potrà essere avanzata durante il mese di settembre di ogni anno dal 2004 al 2010 e, successivamente, in ogni momento, ovvero entro il mese successivo al verificarsi della conversione automatica o della conversione in caso di rimborso delle Preferred Securities Convertibili, in modo che tali azioni abbiano godimento dalla data di conversione e (iii) che gli amministratori, entro un mese dalla data di conversione, depositeranno per l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione dell'aumento del capitale sociale occorso. A fronte delle richieste di conversione di Preferred Securities pervenute alla data del 30 dicembre 2011, sono state complessivamente emesse n. 221.755.923 azioni ordinarie (prima dell'effettuazione dell'operazione di raggruppamento delle azioni, con efficacia 5 maggio 2014, in esecuzione della delibera dell'Assemblea dei soci del 28 dicembre 2013), per un importo di Euro 134.952.651,33.
8. Con delibera di Assemblea Straordinaria in data 25 gennaio 2013 sono state conferite all'Organo Amministrativo le deleghe per (i) aumentare il capitale sociale, in un'unica volta, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi degli articoli 2443 e 2441, comma 5, del codice civile, mediante emissione di azioni ordinarie per un controvalore massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 4.500.000.000,00, (quattromiliardicinquecentomilioni/00), al servizio esclusivo dell'esercizio della facoltà di conversione da parte della Banca dei Nuovi Strumenti Finanziari previsti dal Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, come successivamente modificata; e/o (ii) aumentare il capitale sociale, in una o più volte, anche in via scindibile con esclusione del diritto di opzione, ai sensi degli articoli 2443 e 2441, comma 5, del codice civile, mediante emissione di azioni ordinarie per controvalore massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 2.000.000.000,00 (duemiliardi/00), al servizio esclusivo del pagamento in azioni degli interessi da corrispondersi ai sensi della normativa relativa ai Nuovi Strumenti Finanziari previsti dal Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, come successivamente modificata. Detta facoltà potrà essere esercitata nel periodo massimo di anni 5 (cinque) a partire dalla data della predetta delibera assembleare del giorno 25 gennaio 2013.
- In sede di esercizio di ciascuna delle deleghe, il Consiglio di Amministrazione avrà, fra le altre, facoltà di stabilire, nel rispetto dei limiti sopra indicati, la data di godimento e il prezzo di emissione delle azioni ordinarie di nuova emissione (compreso l'eventuale sovrapprezzo), secondo quanto esposto nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea e previsto dalla normativa di riferimento.
- Il Consiglio di Amministrazione in data 21 maggio 2015, in attuazione - parziale e non definitiva - della delega che precede, ha deliberato di aumentare il capitale sociale alla data del 1° luglio 2015, in forma inscindibile e con esclusione del diritto di opzione, per Euro 243.073.800,00 (duecentoquarantatremilionisettantatremilaottocento/00) a servizio esclusivo del pagamento in azioni degli interessi maturati al 31 dicembre 2014 da corrispondersi al MEF ai sensi della normativa relativa ai Nuovi Strumenti Finanziari previsti dal Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, come successivamente modificata, alla data del 1° luglio 2015, con totale sua liberazione alla data del 1° luglio 2015 a

termini della suddetta normativa, ed effetto civilistico compensativo/estintivo a tale data, mediante emissione, sempre alla data del 1° luglio 2015, di numero 117.997.241 azioni ordinarie con godimento regolare da attribuire per l'effetto e contestualmente interamente al MEF alla stessa data. Quanto sopra tenuto conto dell'operazione di raggruppamento effettuata in precedenza e dell'avvio dell'operazione di aumento del capitale in opzione per Euro 2.993.160.608,10 e conferendo al Presidente ed all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere per dare esecuzione a quanto sopra.

Articolo 7

1. L'Assemblea può deliberare aumenti di capitale che possono essere eseguiti anche mediante conferimenti di beni in natura o di crediti, nonché l'emissione di azioni fornite di diritti diversi.
2. L'Assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni proprie, determinando il rapporto di cambio ed il periodo e le modalità di conversione.

Articolo 8

1. La Società, nel rispetto dell'interesse sociale e delle altre disposizioni dell'art. 2441 codice civile, può riservare emissioni di azioni a favore degli enti locali senesi, dei dipendenti propri e del Gruppo "Monte dei Paschi di Siena", dei depositanti e di coloro che operano nei settori di attività di particolare significato per lo sviluppo economico e sociale della Provincia di Siena.
2. Il capitale sociale potrà essere aumentato anche in occasione di assegnazione di utili a prestatori di lavoro ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile, dipendenti della Società e delle società controllate, in misura corrispondente agli utili stessi mediante assegnazione di azioni della Società.
3. I versamenti in denaro delle quote di capitale sulle azioni sottoscritte e già liberate per almeno il 25% saranno effettuati su richiesta del Consiglio di Amministrazione, con preavviso di quindici giorni.

Articolo 9

1. Non sono previsti limiti al possesso di azioni della Società.

TITOLO III Organi della Società

Articolo 10

1. Il sistema di amministrazione e controllo della Società è quello disciplinato dai paragrafi 2 e 3 del libro V, Titolo V, Capo V, Sez. VI bis del codice civile, che prevede un Consiglio di Amministrazione ed un Collegio Sindacale, secondo quanto dispongono gli articoli che seguono. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.
2. Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Comitato Esecutivo (se nominato);
- d) l'Amministratore Delegato o gli Amministratori Delegati (se nominati);
- e) il Presidente;
- f) il Collegio Sindacale.

TITOLO IV L'Assemblea

Articolo 11

1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue delibere, prese in conformità della legge e dello Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 12

1. Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge la convocazione dell'Assemblea, deliberata dal Consiglio di Amministrazione, è fatta a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di chi ne fa le veci, con la pubblicazione nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente dell'avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'elenco delle materie da trattare, nonché degli altri dati e informazioni previsti dalla legge.
2. L'Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, si tiene in unica convocazione.
3. I Soci che, anche congiuntamente, rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono, nei termini di legge, richiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. In tal caso i soci richiedenti devono presentare, nei termini e con le modalità di legge, una relazione che illustri la motivazione della richiesta e, in deroga a quanto previsto all'art. 14, devono depositare, contestualmente alla richiesta, la documentazione inerente alla propria legittimazione. Spetta al Presidente accertare tale legittimazione.
Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare e della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno a seguito della richiesta di cui al presente comma, viene data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, nei termini di legge. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare ai sensi del presente comma, non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125 ter comma 1 del D.lgs. n.58/98.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, da chi lo sostituisce ai sensi del comma secondo dell'art. 23.

In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente o dei Vice Presidenti, l'Assemblea è presieduta da un amministratore designato dagli intervenuti.

5. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare la discussione, stabilire le modalità per le singole votazioni - che avverranno in ogni caso per voto palese -, accertare e proclamare il risultato delle votazioni, dandone conto nel verbale.
Accertata la regolare costituzione dell'Assemblea, questa resta ferma anche in caso di successivo allontanamento, per qualsiasi motivo, di persone intervenute.
6. Il Presidente è assistito da un segretario designato su sua proposta dagli intervenuti, incaricato di redigere il verbale da cui dovranno constare le deliberazioni dell'Assemblea.
L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.
Il Presidente sceglie tra gli azionisti presenti due scrutatori.

Articolo 13

1. L'Assemblea si riunisce di regola a Siena; può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.
2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
3. L'Assemblea ordinaria:
 - a) approva il bilancio;
 - b) nomina i membri del Consiglio di Amministrazione e sceglie fra questi il Presidente, la cui età non potrà essere superiore ad anni 70, al momento della nomina, e uno o due Vice Presidenti; revoca gli amministratori;
 - c) nomina il Presidente e gli altri membri del Collegio Sindacale, nonché i sindaci supplenti;
 - d) conferisce l'incarico di revisione legale dei conti, su proposta motivata del Collegio Sindacale, approvandone il relativo compenso;
 - e) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, secondo quanto previsto all'art. 27 e approva le politiche di remunerazione e incentivazione, i piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori - non legati da rapporti di lavoro subordinato - della Banca, i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;
 - f) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
 - g) delibera l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime;

- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza della Assemblea ordinaria;
- i) autorizza il compimento delle operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza rientranti nella competenza del Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui il Consiglio medesimo abbia approvato tali operazioni nonostante l'avviso contrario del Comitato degli Amministratori Indipendenti;
- j) delibera in via non vincolante, alla prima occasione utile, sulle operazioni con parti correlate che, in quanto non rientranti nella competenza assembleare e non essendo soggette a autorizzazione dell'Assemblea, siano già state approvate dagli organi competenti in conformità alla procedura prevista per i casi di urgenza dalla disciplina applicabile alle operazioni con parti correlate, ferma l'efficacia delle deliberazioni assunte da detti organi.

4. L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle fusioni, sulle scissioni e sullo scioglimento anticipato o sulla proroga della Società, sugli aumenti di capitale e su ogni altra eventuale modifica dello Statuto;
- b) delibera sulla nomina e sulla sostituzione dei liquidatori, sulle loro attribuzioni e su ogni altro oggetto deferito dalla legge alla sua approvazione.

Articolo 14

1. Possono intervenire all'Assemblea i soggetti ai quali spetta il diritto di voto che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge. Coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno facoltà di conferire la delega anche in via elettronica, con le modalità stabilite da apposito Regolamento del Ministero della Giustizia. La notifica elettronica della delega può essere effettuata mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società, ovvero, in alternativa, tramite posta elettronica certificata, ad apposito indirizzo di posta elettronica, secondo le modalità stabilite nell'avviso di convocazione.
2. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentata dagli intervenuti.
3. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei votanti, fatta eccezione per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale che viene effettuata, rispettivamente, con le modalità di cui agli articoli 15 e 26.
4. L'Assemblea straordinaria dei soci, salvo quanto previsto nel successivo comma 5, è regolarmente costituita quando è rappresentata la percentuale del capitale sociale prevista dalla legge per l'Assemblea straordinaria in unica convocazione e delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale rappresentato in Assemblea prevista dalla legge per l'Assemblea straordinaria in unica convocazione.
5. L'Assemblea straordinaria, quale che sia la convocazione nella quale essa si costituisce, delibera con il voto favorevole di almeno il 60% delle azioni aventi diritto di voto allorché sia chiamata a deliberare sulla modificazione del presente comma 5 e del successivo comma 7 dell'art. 14, nonché dei commi (1.1) e (1.6) lettera a) dell'art. 15, degli articoli 4, 6.4 e 6.5 e in

ogni caso in cui sia inserita nell'ordine del giorno la proposta di convertire in azioni ordinarie le azioni privilegiate.

6. Ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione, non sono computate le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del soggetto cui spetta il diritto di voto di astenersi per conflitto di interesse.
7. Qualora una fondazione bancaria in sede di Assemblea ordinaria, secondo quanto accertato dal presidente dell'Assemblea durante lo svolgimento di essa e immediatamente prima del compimento di ciascuna operazione di voto, sia in grado di esercitare, in base alle azioni detenute dai soggetti presenti, il voto che esprime la maggioranza delle azioni presenti e ammesse al voto, il presidente fa constatare tale situazione ed esclude dal voto la fondazione bancaria, ai fini della deliberazione in occasione della quale sia stata rilevata detta situazione, limitatamente a un numero di azioni che rappresentino la differenza più una azione fra il numero delle azioni ordinarie detenute da detta fondazione e l'ammontare complessivo delle azioni ordinarie detenute da parte dei rimanenti soggetti che siano presenti e ammessi al voto al momento della votazione.
8. Fermo quanto previsto ai precedenti commi, l'Assemblea, ordinaria o straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati votanti, allorché sia chiamata a deliberare su proposte relative a:
 - a) operazioni di cui all'art.13 comma 3 lett. i) del presente Statuto,

ovvero
 - b) operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza di competenza assembleare sottoposte all'Assemblea in presenza di un avviso contrario del Comitato degli Amministratori Indipendenti.

TITOLO V Il Consiglio di Amministrazione

Articolo 15

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri che viene stabilito dall'Assemblea ordinaria e che comunque non può essere inferiore a nove né superiore a diciassette. Pena la decadenza dal proprio ufficio, nessun Amministratore di BMPS potrà al contempo ricoprire la carica di membro del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza di banche concorrenti, non facenti parte del gruppo BMPS, che dispongano di licenza bancaria rilasciata dall'autorità di vigilanza e siano attive nei mercati della raccolta bancaria o dell'esercizio del credito ordinario in Italia. L'Amministratore di BMPS che accetta una delle cariche di cui sopra dovrà darne senza indugio comunicazione al Consiglio di Amministrazione di BMPS che ne dichiarerà l'immediata decadenza. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili per massimo due mandati consecutivi successivi al primo, e sono eletti con il sistema del voto di lista, come segue.
 - (1.1) La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi, nelle quali i candidati dovranno essere elencati

mediante un numero progressivo. In ciascuna lista almeno due candidati, specificatamente indicati, dovranno possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci a norma di legge e gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dal Codice di autodisciplina delle società quotate.

- (1.2) Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre dovranno contenere candidati di genere diverso in ordine alternato e in egual proporzione se in numero pari, secondo, comunque, quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea e ciò ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Le liste medesime non potranno contenere nominativi che, alla data dell'Assemblea di rinnovo degli Organi, abbiano compiuto il 75° anno di età, avuto riguardo anche alle limitazioni di età previste per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e per la carica di Amministratore Delegato previste rispettivamente dagli articoli 13, comma 3 lett. b) e 18, comma 4. Le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e rese pubbliche secondo la disciplina vigente.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre, inoltre, dovranno contenere un numero di candidati, specificamente indicati, aventi i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci a norma di legge e gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dal Codice di autodisciplina delle società quotate non inferiore a due e comunque pari ad almeno un terzo dei candidati presentati nella lista.

Nel caso in cui a tale quota non corrisponda un numero intero, quest'ultimo è arrotondato per eccesso.

- (1.3) Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista tenuto presente quanto indicato al secondo comma del presente articolo e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

- (1.4) Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'1% del capitale della Società avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria ovvero la diversa percentuale applicabile ai sensi delle vigenti disposizioni. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessaria alla presentazione delle liste, coloro che hanno presentato le liste dovranno presentare e/o recapitare presso la sede della Società, contestualmente al deposito delle liste o successivamente purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste, la certificazione attestante la titolarità della quota minima di partecipazione suddetta, determinata avuto riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate.

- (1.5) Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, dovranno depositarsi presso la sede della società: (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per la carica dalla vigente disciplina legale e regolamentare; (ii) le dichiarazioni dei candidati indicati nella lista come indipendenti attestanti l'esistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi del precedente comma 1.1; e (iii) i *curricula vitae* riguardanti le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. In particolare i candidati dovranno dichiarare di non ricoprire la carica di membro del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza di banche concorrenti, non facenti parte del gruppo BMPS, che dispongano di licenza bancaria rilasciata dall'autorità di vigilanza italiana e siano attive nei mercati della raccolta bancaria o dell'esercizio del credito ordinario in Italia. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni statutarie non potranno essere votate.

(1.6) Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli amministratori che rappresentano la metà di quelli da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;

b) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste; a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero degli amministratori ancora da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente.

Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

In ogni caso, anche in deroga alle disposizioni che precedono, almeno un amministratore dovrà essere tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Qualora, all'esito della votazione, non risulti nominato almeno un terzo degli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal precedente comma 1.1 si procederà a sostituire il numero necessario di candidati non indipendenti risultati ultimi tra gli eletti con i candidati indipendenti - tratti dalle medesime liste alle quali appartenevano i candidati sostituiti - che avranno ottenuto il quoziente più elevato.

Il candidato sostituito per consentire la nomina del numero minimo di amministratori indipendenti non potrà in ogni caso essere l'amministratore tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti; in tal caso, ad essere sostituito sarà il candidato non indipendente risultato penultimo per quoziente conseguito.

Inoltre, qualora l'applicazione delle procedure che precedono non consenta il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine progressivo di presentazione di ciascuno dei detti candidati; il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito dall'appartenente al genere meno rappresentato che avrà ottenuto il quoziente più elevato nella stessa lista del candidato sostituito. Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di amministratori ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione.

Qualora applicando i procedimenti di cui sopra, per mancanza di sostituti indipendenti o del genere meno rappresentato, non fosse eletto il numero di Amministratori necessario per rispettare la quota minima di Amministratori indipendenti e di Amministratori del genere meno rappresentato, l'Assemblea provvederà alla elezione degli Amministratori

mancanti con delibera approvata a maggioranza semplice sulla base di candidatura proposta, seduta stante, prioritariamente dai soggetti che abbiano presentato la lista cui appartiene il candidato o i candidati da sostituire.

(1.7) Per la nomina degli amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera ai sensi e con le maggioranze di legge, fermo restando il rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto in materia di amministratori indipendenti e di equilibrio tra generi.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione debbono avere i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti.
3. Per la sostituzione degli Amministratori che cessano dall'ufficio nel corso del mandato, valgono le disposizioni di legge, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto in materia di amministratori indipendenti e di equilibrio tra generi. Qualora peraltro venga a cessare la maggioranza degli amministratori, deve intendersi dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione con effetto dal momento della sua ricostituzione. Gli Amministratori possono essere revocati dall'Assemblea in qualunque momento, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

Articolo 16

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di regola presso la sede sociale, su convocazione del Presidente, di norma una volta al mese e quando ne sia fatta richiesta, motivata e con l'indicazione degli argomenti da trattare, da almeno tre componenti il Consiglio. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche dal Collegio Sindacale, ovvero individualmente da ciascun membro del Collegio Sindacale previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
2. La convocazione avviene mediante avviso con lettera raccomandata, telegramma o telefax, ovvero utilizzando qualunque strumento tecnologico comportante certezza di ricezione, che deve pervenire al domicilio dei componenti, con l'indicazione del luogo, della data, dell'ora e degli argomenti da trattare, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, o per le integrazioni dell'Ordine del Giorno, almeno 24 ore prima. Nella stessa forma ne è data comunicazione ai Sindaci.
3. Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione deve essere presente almeno la maggioranza dei membri in carica.
4. Partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, il Direttore Generale.
5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
6. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, su proposta del Presidente, scegliendolo fra i Dirigenti della Società.
7. Di ogni adunanza del Consiglio di Amministrazione viene redatto un verbale.
8. È ammessa la possibilità di partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento in teleconferenza o in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti:

- a) possano essere identificati;
- b) possano seguire la discussione e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi;
- c) possano scambiarsi documenti relativi a tali argomenti.

La riunione consiliare si considera tenuta nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Articolo 17

1. Spettano al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione dell'oggetto sociale, che non siano riservati alla competenza dell'Assemblea dei soci per norma inderogabile di legge e su quanto sia sottoposto al suo esame dal Presidente, dal Comitato Esecutivo e dall'Amministratore Delegato o dagli Amministratori Delegati. In applicazione dell'art. 2365, comma 2, codice civile, spetta al Consiglio di Amministrazione di deliberare la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie e gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.
2. Oltre a quanto previsto dall'art. 2381, comma 4, del codice civile, spetta, in via esclusiva, e non delegabile, al Consiglio di Amministrazione:
 - a) definire ed approvare il modello di *business*, le linee strategiche della Società e del Gruppo bancario ad essa facente capo ed approvare i relativi piani industriali e finanziari e le operazioni strategiche, provvedendo al loro riesame periodico;
 - b) vigilare sulla corretta e coerente attuazione degli indirizzi, delle linee e dei piani di cui al punto a) nella gestione della Società e del Gruppo bancario;
 - c) determinare i principi per l'assetto generale della Società ed approvare la struttura organizzativa della stessa, vigilando sulla loro adeguatezza nel tempo, approvare e modificare i principali regolamenti interni;
 - d) definire ed approvare gli obiettivi e le politiche di governo dei rischi, nonché il processo di rilevazione, gestione e valutazione nel tempo degli stessi;
 - e) definire ed approvare le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni verificandone adeguatezza, coerenza, funzionalità, efficienza ed efficacia nel rispetto della normativa di vigilanza vigente in materia;
 - f) approvare le politiche ed i processi di valutazione delle attività aziendali, e, in particolare, degli strumenti finanziari, verificandone la costante adeguatezza;
 - g) approvare il sistema contabile e di rendicontazione;
 - h) assumere la generale responsabilità di indirizzo e controllo del sistema informativo;
 - i) esprimere gli indirizzi generali per l'assetto e per il funzionamento del Gruppo bancario, determinando i criteri per il coordinamento e per la direzione delle società controllate facenti parte dello stesso Gruppo bancario, nonché per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia;

- j) nominare il Direttore Generale e deliberare altresì sulla di lui revoca, sospensione, rimozione e cessazione dall'incarico e sulla determinazione della remunerazione spettantegli;
- k) deliberare sulle norme inerenti lo stato giuridico ed economico del personale, comprese le relative tabelle di stipendi ed assegni, come ogni altra norma occorrente da approvarsi in conformità di legge;
- l) redigere il progetto di bilancio e sottoporlo all'Assemblea dei soci;
- m) deliberare, su proposta del Direttore Generale, il conferimento dell'incarico di Vice Direttore Generale a uno o più Dirigenti Centrali della Società e il conferimento fra gli stessi dell'incarico di Vice Direttore Generale Vicario, rinnovabile di anno in anno, adottando ogni provvedimento riferentesi al loro stato giuridico ed economico;
- n) deliberare, su proposta dell'Amministratore Delegato o, qualora non sia stato nominato, del Direttore Generale, la nomina e la revoca dei responsabili di Direzione e dei responsabili delle strutture a riporto diretto dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale, ed adottare ogni provvedimento riferentesi al loro stato giuridico ed economico;
- o) deliberare la nomina e la revoca dei responsabili delle strutture a riporto diretto del Consiglio di Amministrazione ed adottare ogni provvedimento riferentesi al loro stato giuridico ed economico;
- p) deliberare la nomina e la revoca del Responsabile delle funzioni di revisione interna, di conformità e di controllo dei rischi, sentito il Collegio Sindacale ed adottare ogni provvedimento riferentesi al loro stato giuridico ed economico;
- q) deliberare sulla costituzione di comitati con funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio;
- r) deliberare l'assunzione e la dismissione di partecipazioni strategiche o che comportino comunque variazioni del Gruppo bancario, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, lett. g), nonché l'assunzione e la dismissione di rami di azienda;
- s) deliberare annualmente il bilancio preventivo;
- t) deliberare l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- u) deliberare la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- v) vigilare affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi di legge, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili;
- w) deliberare sulle operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza ovvero su quelle di minore rilevanza rientranti nelle autonomie consiliari;
- x) approvare le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza di competenza del Consiglio di Amministrazione in presenza di avviso contrario del Comitato degli Amministratori Indipendenti, e sottoporre all'Assemblea le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza di competenza assembleare in presenza di avviso contrario del Comitato degli Amministratori Indipendenti, ai fini dell'adozione delle delibere di cui all'art. 14, comma 8, del presente Statuto;

- y) supervisionare il processo di informazione al pubblico e di comunicazione della Banca.
3. Il Consiglio di Amministrazione riferisce tempestivamente al Collegio Sindacale sulla attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società, anche tramite i propri Organi Delegati e dalle società controllate; in particolare, riferisce sulle operazioni nelle quali i propri membri abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi. La comunicazione viene effettuata, con periodicità almeno trimestrale, oralmente in occasione delle riunioni consiliari ovvero mediante nota scritta al Collegio Sindacale. Resta fermo l'obbligo di ogni amministratore di dare notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, come previsto dall'art. 2391 del codice civile.
4. Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione devono essere costituiti i comitati previsti dalla normativa vigente, i quali hanno funzioni consultive e propositive e sono composti da 3 o 5 amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti; ove siano presenti consiglieri eletti dalle minoranze uno di essi fa parte di almeno un comitato. I comitati svolgono la loro attività nel rispetto di appositi regolamenti approvati dal Consiglio stesso, della normativa di vigilanza e del Codice di autodisciplina vigenti. Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione vengono più precisamente costituiti:
- a) un Comitato per la Remunerazione che svolge in particolare i seguenti compiti:
 - (i) presenta al Consiglio proposte per la remunerazione degli amministratori delegati e degli altri amministratori che rivestano particolari cariche, nonché del Direttore Generale, monitorando l'applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio stesso;
 - (ii) valuta periodicamente i criteri adottati per la remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche, vigila sulla loro applicazione e formula al Consiglio di Amministrazione raccomandazioni generali in materia;
 - b) un Comitato Rischi la cui funzione principale è assistere il Consiglio di Amministrazione nell'espletamento dei compiti relativi alla definizione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di governo dei rischi, alla valutazione della relativa adeguatezza, efficacia e effettivo funzionamento, nonché all'approvazione delle politiche e dei processi di valutazione delle attività aziendali;
 - c) un Comitato per le Nomine i cui principali compiti sono:
 - (i) supportare il Consiglio di Amministrazione nei processi di nomina degli amministratori, proponendo, nel caso previsto dall'art. 2386, primo comma, cod. civ., i candidati alla carica di amministratore;
 - (ii) supportare il Consiglio di Amministrazione nei processi di autovalutazione e di verifica dei requisiti, nonché di definizione dei piani di successione nelle posizioni di vertice;
 - (iii) presentare proposte al Consiglio di Amministrazione per la nomina dei componenti del Comitato Esecutivo o dell'Amministratore Delegato;
 - d) un Comitato, composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti, avente almeno funzioni consultive in materia di operazioni con parti correlate.

Articolo 18

1. Il Consiglio di Amministrazione può proporre all'Assemblea eventuali modificazioni statutarie.

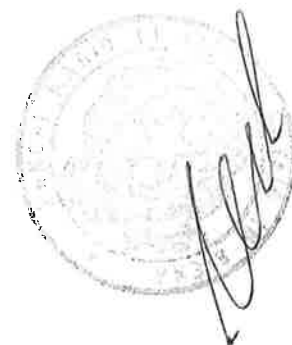
2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare, tra i propri componenti, un Comitato Esecutivo al quale, nel rispetto delle vigenti norme di Statuto, può delegare proprie attribuzioni determinando i limiti della delega.
3. Il Consiglio di Amministrazione, in occasione della nomina del Comitato Esecutivo, delega a tale organo poteri per l'erogazione del credito.
4. Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Amministratori Delegati, la/e cui età non potrà/potranno essere superiore/i ad anni 67, al momento della nomina, determinando i limiti della delega e le modalità del suo esercizio.
5. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre delegare poteri deliberativi in materia di erogazione del credito e di gestione corrente al Direttore Generale, a Comitati di Dirigenti, a Dirigenti, a Quadri Direttivi ed a preposti alle Filiali.
6. Il Consiglio di Amministrazione può conferire poteri a singoli Consiglieri per atti determinati o singoli negozi.
7. Le decisioni assunte dai delegati dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità fissate da quest'ultimo. In ogni caso i delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.
8. Il Consiglio di Amministrazione determina i limiti entro i quali possono essere esercitati i poteri di cui al successivo articolo 23, comma primo lett. d), nonché le modalità di segnalazione ad esso Consiglio delle liti che riguardano la Società.
9. Il Consiglio di Amministrazione può altresì conferire poteri di rappresentanza e di firma, sia nominativamente a singoli soggetti che ai vari ruoli costituiti in tutte le strutture organizzative della società, determinando volta per volta l'ambito ed i limiti, anche territoriali, di tali poteri.

TITOLO VI

Il Comitato Esecutivo

Articolo 19

1. Il Comitato Esecutivo è composto:
 - a) dal Presidente;
 - b) dal Vice Presidente o dai Vice Presidenti;
 - c) dall'Amministratore Delegato o dagli Amministratori Delegati, se nominati;
 - d) da membri del Consiglio di Amministrazione, scelti annualmente dal Consiglio stesso nella prima riunione successiva all'Assemblea che approva il bilancio, in numero tale che il Comitato Esecutivo sia formato da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri.
2. Il Direttore Generale partecipa alle sedute del Comitato Esecutivo senza diritto di voto.



3. Il Comitato è convocato dal Presidente che stabilisce l'ordine del giorno di ciascuna adunanza. La convocazione avviene normalmente una volta ogni quindici giorni utilizzando le stesse modalità previste dallo Statuto per la convocazione del Consiglio di Amministrazione in via ordinaria e per i casi d'urgenza. Il Comitato Esecutivo può essere convocato anche dal Collegio Sindacale, o individualmente da ciascun membro del Collegio Sindacale, previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. È ammessa la possibilità di partecipare alle riunioni del Comitato Esecutivo mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento in teleconferenza o videoconferenza secondo quanto previsto dallo Statuto per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
4. Il Segretario del Comitato è scelto dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, fra i Dirigenti della Società.
5. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti.
6. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica.
7. Alle riunioni assistono i membri del Collegio Sindacale.
8. I verbali delle singole adunanze, trascritti nell'apposito libro, sono tenuti a disposizione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 20

1. Il Comitato Esecutivo esercita i poteri e le attribuzioni delegatigli dal Consiglio di Amministrazione.
2. In caso di necessità ed urgenza il Comitato Esecutivo può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per quelli riservati alla competenza esclusiva del Consiglio stesso. Delle decisioni assunte dovrà essere data comunicazione al Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione successiva.

Articolo 21

1. Oltre al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 136 del D.Lgs. 1.9.1993 n. 385, è fatto obbligo ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo di informare il Consiglio stesso ed il Collegio Sindacale su qualsiasi affare nel quale siano personalmente interessati o che riguardi enti o società dei quali siano amministratori, sindaci o dipendenti, salvo che trattisi di società del Gruppo.

TITOLO VII Gli Amministratori Delegati

Articolo 22

1. L'Amministratore Delegato o gli Amministratori Delegati esercitano le loro funzioni nei limiti della delega e con le modalità determinate dal Consiglio di Amministrazione.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente e di chi lo sostituisce ai sensi del comma secondo dell'art. 23, i poteri in via di urgenza da esercitarsi nei termini e con le modalità di cui al comma primo, lett. c), dello stesso art. 23, sono attribuiti all'Amministratore Delegato o agli Amministratori Delegati, anche disgiuntamente tra loro.
3. Per l'Amministratore Delegato uscente o gli Amministratori Delegati uscenti non si applicano le limitazioni di cui all'art.15, comma 1 relative al numero massimo di mandati.

TITOLO VIII Il Presidente

Articolo 23

1. Il Presidente:
 - a) ha la rappresentanza generale della Società di fronte a terzi;
 - b) convoca e presiede l'Assemblea dei soci; convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;
 - c) nei casi di necessità ed urgenza e qualora non possa provvedere il Comitato Esecutivo, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare ed operazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per quelli riservati alla competenza esclusiva di quest'ultimo. Tali decisioni devono essere assunte su proposta vincolante del Direttore Generale e/o dell'Amministratore Delegato, se nominato. Tali decisioni devono essere portate a conoscenza dell'organo competente alla sua prima riunione successiva;
 - d) promuove e sostiene in ogni grado di giurisdizione e di fronte a qualsiasi Magistratura ed anche di fronte ad arbitri, su proposta del Direttore Generale, le liti che interessano la Società, con facoltà di abbandonarle, di recedere dagli atti e dalle azioni e di accettare analoghi recessi dalle altre parti in causa;
 - e) nomina gli avvocati e procuratori con mandato speciale in tutte le cause e presso qualsiasi magistratura giudiziaria, amministrativa, speciale e arbitrale nelle quali sia, comunque, interessata la Società;
 - f) rilascia procure speciali a dipendenti o a terzi, anche per rendere interrogatori, dichiarazioni di terzo e giuramenti suppletori e decisori;
 - g) promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantisce l'equilibrio dei poteri con particolare riferimento agli organi delegati, si pone come interlocutore degli organi interni di controllo e dei comitati interni.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente le facoltà e i poteri a questo attribuiti sono esercitati dal Vice Presidente, ovvero, in caso di nomina di due Vice Presidenti, dal Vice Presidente che il Consiglio di Amministrazione indica nella prima riunione successiva all'Assemblea che ha nominato i due Vice Presidenti; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, le facoltà ed i poteri del Presidente sono esercitati dall'altro Vice Presidente.
3. Di fronte a terzi la firma del Vice Presidente ovvero, in caso di nomina di due Vice Presidenti, di quello indicato dal Consiglio di Amministrazione secondo le modalità di cui al precedente comma 2 ovvero, nel caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dell'altro Vice

Presidente, fa piena prova dell'assenza o impedimento del Presidente ovvero del Vice Presidente indicato dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO IX

Il Direttore Generale

Articolo 24

1. Il Direttore Generale, oltre alle attribuzioni deferitegli dal presente statuto, ai poteri delegatigli dal Consiglio di Amministrazione e ad ogni altra attribuzione di sua competenza:
 - a) ha la firma per tutti gli affari di ordinaria amministrazione, sovrintende alla struttura organizzativa della Società e ne è responsabile;
 - b) compie le operazioni e tutti gli atti di ordinaria amministrazione non riservati specificatamente al Consiglio di Amministrazione e da questo non delegati al Comitato Esecutivo e all'Amministratore Delegato o agli Amministratori Delegati;
 - c) avanza motivate proposte ai competenti organi amministrativi in tema di credito, di coordinamento operativo del Gruppo bancario, di personale e di spese generali; presenta agli stessi organi amministrativi motivate relazioni su quant'altro di competenza deliberativa degli stessi;
 - d) provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e dell'Amministratore Delegato o degli Amministratori Delegati, nonché al coordinamento operativo delle attività delle società controllate facenti parte del Gruppo, nel rispetto degli indirizzi generali e secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. i);
 - e) consente alle cancellazioni di iscrizioni, di trascrizioni, di privilegi e ad ogni altra formalità ipotecaria, alle surrogazioni a favore di terzi ed alla restituzione di pegni, quando il credito garantito risulti interamente estinto ovvero inesistente;
 - f) è a capo del personale ed esercita, nei riguardi di questo, le funzioni assegnategli dalle norme regolanti i relativi rapporti di lavoro.

Articolo 25

1. Il Direttore Generale si avvale, per l'espletamento delle sue funzioni e per l'esercizio dei poteri propri o delegatigli, dei Vice Direttori Generali, dei Dirigenti Centrali e degli altri Dirigenti.
2. Allo scopo di agevolare lo svolgimento delle operazioni tanto presso la Direzione Generale quanto presso le Filiali, il Direttore Generale, sempre per l'espletamento delle sue funzioni e per l'esercizio dei poteri propri o delegatigli, può delegare la firma, congiunta o disgiunta, ai dipendenti indicati all'art. 34, comma secondo, e può rilasciare procura speciale anche a terzi per la conclusione di singoli affari o per la firma di determinati atti e contratti.
3. In caso di assenza o di impedimento il Direttore Generale è sostituito dal Vice Direttore Generale Vicario. Di fronte ai terzi la firma del Vice Direttore Generale Vicario fa piena prova dell'assenza o impedimento del Direttore Generale.

TITOLO X Il Collegio Sindacale

Articolo 26

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti.
2. I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; possono essere riconfermati.
3. La nomina dei membri del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi, composte da due sezioni, una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti, i cui candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo ed in numero non superiore a quello dei membri da eleggere. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere, nella sezione dei candidati alla carica di Sindaco effettivo, candidati di genere diverso nelle prime due posizioni della lista, secondo quanto specificato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Qualora la sezione dei Sindaci supplenti di dette liste indichi due candidati, essi devono appartenere a generi diversi.
 - (3.1) Fermo restando il caso di applicazione di un diverso termine di legge, le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e rese pubbliche secondo la disciplina vigente.
 - (3.2) Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista tenuto presente quanto indicato al sesto comma del presente articolo e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
 - (3.3) Fermo restando il caso di applicazione di una diversa soglia di legge, avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'1% del capitale della Società avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria ovvero la diversa percentuale applicabile ai sensi delle vigenti disposizioni.
 - (3.4) Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, dovranno depositarsi presso la sede della società: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, unitamente alla certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione, determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono presentate; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità ivi compreso il limite al cumulo degli incarichi di cui al successivo comma 6 nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per la carica dalla vigente disciplina legale e regolamentare; e (iii) i *curricula vitae* riguardanti le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Inoltre, nel caso di presentazione di una lista da parte di soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, la lista dovrà essere corredata anche da una

dichiarazione dei soci che la presentano, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, come definiti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni statutarie non potranno essere votate.

La certificazione attestante la titolarità della quota minima di partecipazione prevista per la presentazione delle liste può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle stesse.

Nel caso in cui, alla data di scadenza del termine per il deposito della lista, sia stata depositata una sola lista, ovvero siano state depositate soltanto liste presentate da soci che, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, risultino collegati tra loro, possono essere presentate liste sino al successivo termine previsto dalla normativa vigente. In tal caso la soglia per la presentazione delle liste previste dal precedente comma (3.3) sono ridotte alla metà.

(3.5) Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. Alla elezione dei membri del Collegio Sindacale si procederà come di seguito precisato:

- a) risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;
- b) risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato - ovvero il secondo candidato qualora il primo sia dello stesso genere del primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti - della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;
- c) in caso di parità di voti tra le prime due o più liste si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le liste con parità di voti. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti e che non siano collegate, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;
- d) nell'ipotesi in cui un candidato eletto non possa accettare la carica, subentrerà il primo dei non eletti della lista cui appartiene il candidato che non ha accettato;
- e) la presidenza spetta al membro effettivo tratto dalla lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

In caso di morte, rinuncia o decadenza del Presidente del Collegio Sindacale assumerà tale carica, fino alla integrazione del Collegio ai sensi dell'art. 2401 cod. civ., il Sindaco supplente eletto nella lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un Sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco sostituito.

Qualora in base ai predetti criteri di subentro del Sindaco supplente non venga rispettato l'equilibrio dei generi, subentrerà il Sindaco supplente appartenente al genere meno rappresentato indipendentemente dalla appartenenza dello stesso alla lista del Sindaco sostituito.

Per la nomina di Sindaci per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento sopra descritto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, salvo il rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e del principio di equilibrio di genere previsto dalla normativa vigente.

La nomina dei Sindaci per l'integrazione del Collegio ai sensi dell'art. 2401 cod. civ. è effettuata dall'Assemblea a maggioranza relativa. È fatto in ogni caso salvo il rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e del principio di equilibrio di genere previsto dalla normativa vigente.

4. I Componenti del Collegio Sindacale possono essere revocati dall'Assemblea solo nei casi e secondo le modalità previste dalla legge e pertanto solo per giusta causa e con deliberazione approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.
5. Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione scritta al Presidente, convocare l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo. Tale potere di convocazione può altresì essere esercitato anche individualmente da ciascun membro del Collegio Sindacale ad eccezione del potere di convocazione dell'Assemblea che può essere esercitato da almeno due membri del Collegio Sindacale.
6. Non possono essere eletti Sindaci o, se eletti, decadono dal loro ufficio, coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge e che non posseggano i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni. Restano fermi i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalla normativa vigente. I Sindaci non possono ricoprire cariche in altre banche diverse da quelle facenti parte del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena e da quelle nelle quali si configura una situazione di controllo congiunto.
I Sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del gruppo o del conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali la banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica.
Almeno uno dei Sindaci effettivi e almeno uno dei Sindaci supplenti, nominati secondo le modalità stabilite al comma 3 del presente articolo, devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili ed aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.
Possono essere nominati nel numero massimo di due sindaci effettivi e di un sindaco supplente anche coloro che non posseggano i requisiti di cui sopra, purché abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
 - b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie, creditizie, assicurative e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività della Società, ovvero
 - c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività della Società, intendendosi per materie e settori strettamente attinenti quelli comunque funzionali alle attività elencate al precedente articolo 3.

7. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto al comma 6, terzo periodo, del presente articolo, almeno il primo candidato di ogni sezione di ciascuna lista dovrà possedere i requisiti previsti dal citato comma 6, terzo periodo.
8. Ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti e poteri e che possano costituire irregolarità nella gestione della Società o violazione delle norme che disciplinano l'attività bancaria.
9. È ammessa la possibilità di partecipare alle riunioni del Collegio Sindacale mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento in teleconferenza o videoconferenza secondo quanto previsto dallo Statuto per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. La riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

TITOLO XI

Compensi e rimborsi per gli Amministratori e Sindaci

Articolo 27

1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale competono i compensi annui e le medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, nella misura che sarà determinata dall'Assemblea dei soci, oltre al rimborso delle spese incontrate per l'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea potrà determinare altresì l'importo delle medaglie di presenza a favore dei membri del Collegio Sindacale chiamati a partecipare alle riunioni dei comitati previsti dall'articolo 17, comma secondo, lett. q).
2. In una stessa giornata non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza.
3. È stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale e su proposta del Comitato Remunerazione, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto, compresi tra questi quegli amministratori che fanno parte dei comitati interni al Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 17 comma 4, fatta peraltro salva la facoltà dell'Assemblea di stabilire il compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO XII

Rappresentante comune degli azionisti di risparmio

Articolo 28

1. Qualora la Società emetta azioni di risparmio sarà nominato il Rappresentante comune degli azionisti di risparmio, il quale avrà le seguenti caratteristiche.
2. Il Rappresentante comune degli azionisti di risparmio dura in carica tre anni. Egli è soggetto agli obblighi ed esercita le funzioni previste dalla legge.
3. Il Consiglio di Amministrazione a mezzo di comunicazioni scritte e/o di apposite riunioni con gli amministratori da tenersi presso gli uffici della Società, dovrà informare adeguatamente il

Rappresentante comune sulle operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio.

TITOLO XIII

Le Strutture periferiche

Articolo 29

1. Le strutture periferiche sono costituite da sedi secondarie e unità locali, sotto la vigilanza della Direzione Generale e in conformità alle disposizioni da questa emanate, in ottemperanza al modello organizzativo.

TITOLO XIV

Controllo contabile e redazione dei documenti contabili societari

Articolo 30

1. La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle disposizioni vigenti, da una società di revisione iscritta nell'apposito albo, incaricata ai sensi di legge.

Articolo 31

1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina un preposto alla redazione dei documenti contabili societari scegliendolo tra i dirigenti della Società con comprovata esperienza in materia contabile e finanziaria, conferendogli adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi di legge. Al medesimo Consiglio di Amministrazione spetta il potere di revocare tale dirigente preposto.

TITOLO XV

Bilancio e utili

Articolo 32

1. L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 33

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio sono così attribuiti:
 - a) 10% alla riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto 1/5 del capitale sociale;
 - b) alla costituzione ed all'incremento di una riserva statutaria in misura non inferiore al 15% e nella misura di almeno il 25% dal momento in cui la riserva legale abbia raggiunto 1/5 del capitale sociale.



2. Gli utili netti residui sono a disposizione dell'Assemblea per la distribuzione a favore degli azionisti. Il dividendo è assegnato a tutte le azioni, in modo che alle azioni privilegiate spetti un dividendo complessivo maggiorato fino al venti per cento rispetto a quello delle azioni ordinarie, e/o per la costituzione e l'incremento di altre riserve.
3. La Società può distribuire acconti sui dividendi, nel rispetto delle norme di legge.

TITOLO XVI Facoltà di firma

Articolo 34

1. Hanno disgiuntamente la firma per la Società:
 - a) il Presidente;
 - b) il Vice Presidente o ciascuno dei Vice Presidenti;
 - c) l'Amministratore Delegato o ciascuno degli Amministratori Delegati;
 - d) il Direttore Generale.
2. I Vice Direttori Generali, i Dirigenti Centrali, gli altri Dirigenti, nonché i Quadri Direttivi e, in relazione all'incarico ricoperto oppure in caso di eccezionale e temporanea necessità, altro personale impiegatizio della Banca, hanno la firma nei limiti dei poteri loro attribuiti.

TITOLO XVII Liquidazione

Articolo 35

1. Ferma restando ogni diversa disposizione di legge, qualora si verifichi una causa di scioglimento, l'Assemblea stabilirà le modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori.